

TITOLO III

AMBIENTI CONFINATI
IGIENE EDILIZIA

ex 70

INDICE SISTEMATICO

TITOLO III

AMBIENTI CONFINATI - IGIENE EDILIZIA

- Cap. 1 - Norme generali (procedure)
- Cap. 2 - Aree edificabili e norme generali per le costruzioni
- Cap. 3 - Misure igieniche e norme generali per i cantieri
- Cap. 4 - Requisiti degli alloggi:
 - a) indici di superficie ed altezze
 - b) illuminazione
 - c) ventilazione e aerazione
 - d) temperatura ed umidità - condizionamento
 - e) isolamento acustico
 - f) rifiuti domestici
 - g) scarichi
 - h) dotazione dei servizi
 - i) acqua potabile
 - j) requisiti di fruibilità a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale
 - l) divieti
- Cap. 5 - Cavedi, cortili, suolo pubblico
- Cap. 6 - Soppalchi, seminterrati, sotterranei, sottotetti, scale
- Cap. 7 - Esercizi di ospitalità e abitazioni collettive
- Cap. 8 - Locali di ritrovo e per pubblici spettacoli e palestre
- Cap. 9 - Alberghi diurni, piscine
- Cap. 10 - Case rurali, pertinenze e stalle
- Cap. 11 - Edifici per attività produttive, depositi
- Cap. 12 - Lavanderie, barbieri, parrucchieri ed attività affini
- Cap. 13 - Autorimesse private e pubbliche
- Cap. 14 - Ambulatori, ospedali e case di cura
- Cap. 15 - a) Fabbricati per abitazioni temporanee e/o provvisorie;
b) Complessi ricettivi all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici)

INDICE ANALITICO

TITOLO III

AMBIENTI CONFINATI - IGIENE EDILIZIA

Cap. 1 - Norme generali (procedure)	135
3.0.0 Campo di applicazione	135
3.1.1 Richieste di autorizzazione o concessioni edilizie; opere interne art. 26 Legge 47/85	135
3.1.2 Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni o concessioni	136
3.1.3 Parere sulle richieste di autorizzazioni o concessioni edilizie concernenti ambienti di lavoro	136
3.1.4 Documentazione integrativa	137
3.1.5 Documentazione integrativa per ambienti di lavoro e/o depositi a destinazione generica	137
3.1.6 Documentazione integrativa per ambienti di lavoro e/o depositi a destinazione specifica e definita	137
3.1.7 Licenza d'uso	142
3.1.8 Domanda per licenza d'uso	143
3.1.9 Nulla-Osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi	144
3.1.10 Domanda per il rilascio del nulla-osta all'esercizio dell'attività	145
3.1.11 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni	147
3.1.12 Dichiarazione di alloggio antigiennico	147
3.1.13 Dichiarazione di alloggio inabitabile	148
3.1.14 Concorso per la formazione di strumenti urbanistici	148
Cap. 2 - Aree edificabili e norme generali per le costruzioni	151
3.2.1 Salubrità dei terreni edificabili	151
3.2.2 Protezione dall'umidità	151
3.2.3 Distanze e superficie scoperta	151
3.2.4 Sistemazione dell'area	152
3.2.5 Divieto al riuso di materiali	152
3.2.6 Intercedimenti e vespai	152
3.2.7 Muri perimetrali	153
3.2.8 Marciapiede perimetrale	153
3.2.9 Parapetti	153
3.2.10 Gronde e pluviali	154
3.2.11 Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici	154
Cap. 3 - Misure igieniche e norme generali per i cantieri	155
3.3.1 Sicurezza nei cantieri	155
3.3.2 Recinzioni	155
3.3.3 Demolizioni: difesa dalla polvere	155
3.3.4 Sistemazione aree abbandonate	155
3.3.5 Allontanamento materiali di risulta	156
3.3.6 Interventi su strutture edilizie contenenti amianto	156
3.3.7 Cantieri a lunga permanenza	156

3.3.8 Rinvenimento di resti umani	1
Cap. 4 - Requisiti degli alloggi	16
3.4.1 Principi generali	16
3.4.2 Estensione campo di applicazione	16
3.4.3 Tipologia dei locali	161
a) Indice di superfici ed altezze	161
3.4.4 Superfici minime	162
3.4.5 Volumi minimi ammissibili	162
3.4.6 Numeri di utenti ammissibili	162
3.4.7 Altezze minime	162
3.4.8 <u>Soppresso</u>	162
b) Illuminazione	163
3.4.9 Soleggiamento	163
3.4.10 Aeroilluminazione naturale	163
3.4.11 Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta	165
3.4.12 Superficie illuminante utile	165
3.4.13 Presenza di ostacoli all'aeroilluminazione	165
3.4.14 Obbligo del progettista	165
3.4.15 Calcolo delle superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza delle finestre	166
3.4.16 Requisiti delle finestre	166
3.4.17 Illuminazione artificiale	166
3.4.18 Illuminazione notturna esterna	166
c) Ventilazione e aerazione	166
3.4.19 Dichiarazione di responsabilità	166
3.4.20 Normativa integrativa	167
3.4.21 Superficie apribile e ricambi minimi d'aria	167
3.4.22 Stanze da bagno e WC: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata	167
3.4.23 Corridoi, disimpegni, ecc.: superficie minima apribile per il ricambio d'aria, ventilazione forzata	168
3.4.24 Definizione di canne di ventilazione	168
3.4.25 Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali	168
3.4.26 Divieti di installazione di apparecchi a gas	168
3.4.27 Installazione apparecchi a gas: realizzazione dell'impianto	169
3.4.28 Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili	169
3.4.29 Apparecchi a gas: targhe e istruzioni	169
3.4.30 Definizione di canna fumaria	170
3.4.31 Definizione di canna di esalazione	170
3.4.32 Allontanamento dei prodotti della combustione	171
3.4.33 Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura	171
3.4.34 Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe	171
3.4.35 Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti	172
3.4.36 Limitazione del tiraggio	172
3.4.37 Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento	173

3.4.38 Caratteristiche delle canne	173
3.4.39 Messa in opera delle canne fumarie	174
3.4.40 Canne fumarie singole: caratteristiche	174
3.4.41 Canne fumarie collettive: caratteristiche	174
3.4.42 Comignoli: tipo	175
3.4.43 Comignoli: altezze ed ubicazioni	175
d) Temperatura e umidità - condizionamento	
3.4.44 Spessore dei muri esterni	175
3.4.45 Impianto di riscaldamento	175
3.4.46 Umidità - condensa	176
3.4.47 Condizionamento: caratteristiche degli impianti	177
3.4.48 Condizionamento: presa di aria esterna espulsione aria viziata	177
e) Isolamento acustico	
3.4.49 Difesa dal rumore	178
3.4.50 Parametri di riferimento	178
3.4.51 Misurazioni e valutazioni	178
3.4.52 Indici di valutazione di isolamento acustico	178
3.4.53 Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi	179
3.4.54 Rumorosità degli impianti	179
3.4.55 Rumore da calpestio	179
f) Rifiuti domestici	
3.4.56 Obbligo al conferimento	180
3.4.57 Depositi e raccoglitori	180
3.4.58 Caratteristiche del locale immondezzaio	180
3.4.59 Caratteristiche cassoni raccoglitori	181
3.4.60 Canne di caduta	181
3.4.61 <u>Soppresso</u>	
3.4.62 Deroga	182
3.4.63 Rifiuti non domestici	182
g) Scarichi	
3.4.64 Tipi di scarico	182
3.4.65 Reti interne	182
3.4.66 Acque meteoriche	183
3.4.67 Acque di processo	183
3.4.68 Accessibilità all'ispezione e al campionamento	183
3.4.69 Caratteristiche delle reti e dei pozzetti	183
h) Dotazione dei servizi	
3.4.70 Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima	184
3.4.71 Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici	184
3.4.72 Caratteristiche degli spazi destinati a cucina	185
i) Acqua potabile	
3.4.73 Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto	185
3.4.74 Distribuzione dell'acqua all'interno degli edifici	185
3.4.75 Doppia rete	186
3.4.76 Trattamento domestico dell'acqua potabile	186
3.4.77 Disposizioni generali	186

3.4.78	Tutela delle acque sotterranee	187
3.4.79	Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento	187
3.4.80	Utilizzo delle nuove fonti di approvvigionamento idrico	187
3.4.81	Realizzazione di nuovi pozzi	187
3.4.82	Soppressione delle fonti di approvvigionamento in disuso	188
3.4.83	Protezione delle fonti di approvvigionamento	188
3.4.84	Serbatoi di accumulo e di compenso	188
3.4.85	Trattamenti di potabilizzazione delle acque destinate alla distribuzione	189
3.4.86	Reti di adduzione e di distribuzione	189
3.4.87	Rapporti dei gestori degli acquedotti e dei proprietari di pozzi privati ad uso potabile con gli organi sanitari	189
3.4.88	Manutenzione e controllo degli impianti	189
3.4.89	Controlli interni delle caratteristiche qualitative della acqua potabile	190
3.4.90	Rilevazione dei consumi	190
3.4.91	Rilevazione dei livelli piezometrici	190
3.4.92	Personale addetto agli impianti	190
3.4.93	Rifornimenti alle industrie alimentari	191

j)	Requisiti di fruibilità a persone con ridotto o impedita capacità motoria o sensoriale	
3.4.106	Edifici pubblici	196
3.4.107	Edifici privati	196
3.4.108	Servizi speciali di pubblica utilità (tramvie, metropolitane, autobus; tram)	197
3.4.109	Variazioni di destinazione d'uso	197
3.4.110	Strutture ricettive	197
3.4.111	Manifestazioni estemporanee aperte al pubblico	198
3.4.112	Procedure	198
1)	Divieti	
3.4.113	Attività vietate	199

Cap. 5	- Cavedi, cortili, suolo pubblico	201
3.5.1	Cavedi e cortili: criteri generali	201
3.5.2	Cavedi: dimensioni	201
3.5.3	Cavedi: comunicazione con spazi liberi	201

3.5.4 Cavedi: caratteristiche	201
3.5.5 Cortili: norma di salvaguardia	201
3.5.6 Accessi ai cortili	202
3.5.7 Pavimentazione dei cortili	202
3.5.8 Cancelli	202
3.5.9 Igiene dei passaggi e dei spazi privati	202
3.5.10 Suolo pubblico: norme generali	203
Cap. 6 - Soppalchi, seminterrati, sotterranei, sottotetti, scale	205
3.6.1 Soppalchi, superficie ed altezza	205
3.6.2 Aeroilluminazione dei soppalchi	205
3.6.3 Seminterrati e sotterranei: definizioni	205
3.6.4 Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei	205
3.6.5 Autorizzazione all'uso a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei	206
3.6.6 Sottotetti: isolamento e licenza d'uso	206
3.6.7 Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione	207
3.6.8 Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo	207
3.6.9 Sicurezza delle scale	207
3.6.10 Larghezza delle scale	207
3.6.11 Dimensioni delle scale di uso comune	208
3.6.12 Scale a chiocciola	208
3.6.13 Chiusura delle scale di uso comune	208
Cap. 7 - Esercizi di ospitalità ed abitazione collettiva	209
3.7.0 Norme generali	209
3.7.1 Requisiti di abitabilità	209
a) Alberghi, Motel	
3.7.2 Superficie e cubatura minima delle camere	209
3.7.3 Servizi igienici	210
3.7.4 Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.	210
b) Case e appartamenti per vacanze, case per ferie, affittacamere, residenze turistico-alberghiere (alberghi residenziali)	210
3.7.5 Requisiti	210
c) Ostelli per la gioventù, collegi	211
3.7.6 Caratteristiche	211
3.7.7 Alloggi agro-turistici	212
d) Dormitori pubblici - asili notturni	212
3.7.8 Dormitori pubblici - asili notturni: caratteristiche	212
3.7.9 Esercizi di ospitalità collettiva	212
Cap. 8 - Locali di ritrovo e per pubblici spettacoli e palestre	213
3.8.0 Normativa generale	213
a) Locali di ritrovo e per pubblico spettacolo	
3.8.1 Cubatura minima	213
3.8.2 Servizi	213
3.8.3 Requisiti	213

3.8.4	Divieto di fumare	
b)	Palestre	
3.8.5	Requisiti minimi delle palestre	2
3.8.6	Spogliatoi	2
3.8.7	Servizi igienici - W.C. - docce	21
3.8.8	Locali accessori	2
3.8.9	Autorizzazioni	21
Cap. 9	- Alberghi diurni, piscine	
3.9.1	Autorizzazione	21
a)	Alberghi diurni	
3.9.2	Superficie minima dei locali	21
3.9.3	Servizi igienici	217
3.9.4	Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti	217
3.9.5	Caratteristiche dell'arredamento	218
3.9.6	Aerazione	218
3.9.7	Condizionamento	218
3.9.8	Locali depositi	218
3.9.9	Disinfezione	218
3.9.10	Cambio biancheria	218
3.9.11	Altre prestazioni dell'albergo diurno	219
b)	Piscine	
3.9.12	Caratteristiche della vasca	219
3.9.13	Acqua di alimentazione: caratteristiche	219
3.9.14	Alimentazione delle piscine	219
3.9.15	Piscine con alimentazione a circuito aperto	220
3.9.16	Piscine con alimentazione a ciclo chiuso	220
3.9.17	Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d'acqua	220
3.9.18	Caratteristiche delle canalette di sfioro	220
3.9.19	Accesso in vasca	221
3.9.20	Uso della cuffia	221
3.9.21	Temperatura dell'acqua e dell'ambiente	221
3.9.22	Capienza della vasca	221
3.9.23	Tipi di spogliatoi	221
3.9.24	Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione	222
3.9.25	Rientro del bagnante dalla vasca	222
3.9.26	Proporzionamento delle docce e dei W.C.	222
3.9.27	Caratteristiche delle zone docce e dei W.C.	223
3.9.28	Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi	223
3.9.29	Insonorizzazione	223
3.9.30	Obblighi del gestore	223
3.9.31	Zone riservate ai tuffi	224
3.9.32	Pronto soccorso	224
3.9.33	Piscina con accesso agli spettatori	224
3.9.34	Deposito materiale	224
3.9.35	Illuminazione di emergenza	224
3.9.36	Norme finali	224

Cap. 10 - Case rurali, Pertinenze e stalle	
3.10.1 Definizione e norme generali	225
3.10.2 Locali per lavorazioni e depositi	225
3.10.3 Dotazione di acqua potabile	225
3.10.4 Scarichi	226
3.10.5 Rifiuti solidi	226
3.10.6 Ricoveri per animali: procedure	226
3.10.7 Caratteristiche generali dei ricoveri	227
3.10.8 Stalle	227
3.10.9 Porcili	228
3.10.10 pollai e conigliaie	228
3.10.11 Abbeveratoi, vasche per il lavaggio	228
Cap. 11 - Edifici per attività produttive, depositi	
3.11.1 Norme generali	229
3.11.2 Isolamenti	229
3.11.3 Sistemazione dell'area esterna	229
3.11.4 pavimentazione	229
3.11.5 Illuminazione	230
3.11.6 Dotazione di servizi per il personale	230
3.11.7 Caratteristiche dei servizi igienici	231
3.11.8 Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime	231
3.11.9 Spogliatoi: dotazione minima	231
3.11.10 Mense: caratteristiche	231
3.11.11 Divieto di installazione distributori alimenti e bevande	232
3.11.12 Prescrizioni integrative	232
3.11.13 Locali sotterranei e semisotterranei	232
Cap. 12 - Lavanderie, barbieri, parrucchieri, estetiste ed attività affini	
3.12.0 Campo di applicazione	233
3.12.1 Lavanderie: autorizzazione	233
3.12.2 Caratteristiche delle lavanderie ad umido	233
3.12.3 Lavanderie industriali caratteristiche dei locali	234
3.12.4 Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione	234
3.12.5 Veicoli per il trasporto della biancheria	235
3.12.6 Biancheria infetta	235
3.12.7 Barbieri, parrucchieri, estetiste ed attività affini: autorizzazioni	235
3.12.8 Caratteristiche minime dei locali	237
3.12.9 Pulizia e disinfezione	238
3.12.10 Uso dei guanti	239
3.12.11 Attività in ambienti privati	239
3.12.12 Libretti di idoneità sanitaria	239
3.12.13 Attività di tosatura animali: autorizzazioni	239
Cap. 13 - Autorimesse private e pubbliche	
3.12.1 Autorimesse a numero di veicoli non superiore a 9: caratteristiche	241
3.12.2 Autorimesse pubbliche e private con numero di veicoli superiori a 9: caratteristiche	241

Cap. 14 - Ambulatori, ospedali e case di cura	
3.14.1 Ambulatori: caratteristiche dei locali	2
3.14.2 Ospedali: riferimenti generali per la costruzione	2
3.14.3 Case di cura: riferimenti generali per la costruzione. Autorizzazioni	2
Cap. 15 - a) Fabbricati per abitazioni temporanee e/o provvisorie	
b) Complessi ricettivi all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici)	
a) Fabbricati per abitazioni temporanee e/o provvisorie	
3.15.1 Campo di applicazione	246
3.15.2 Requisiti propri degli alloggi provvisori	246
b) Complessi ricettivi all'aria aperta (campeggi e vilaggi turistici)	
3.15.3 Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta	246
3.15.4 Approvvigionamento idrico	247
3.15.5 Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche	247
3.15.6 Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari	248
3.15.7 Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto	249
3.15.8 Smaltimento dei rifiuti liquidi	249
3.15.9 Pronto soccorso	249
3.15.10 Altri servizi	249
3.15.11 Rinvio	249

CAPITOLO 1

NORME GENERALI (PROCEDURE)

3.0.0. Campo di applicazione

Le norme del presente titolo non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate o comunque conformi alla previgente normativa.

Le norme si applicano, per gli aspetti inerenti l'igiene e la sanità pubblica, a tutti i nuovi interventi soggetti al rilascio di concessione o autorizzazione da parte del Sindaco.

Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all'uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione, ampliamenti e comunque per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art.31 della L.5 agosto 1978 n.457, si applicheranno le norme del presente titolo fermo restando che per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene della presente normativa purchè le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.

Restano in ogni caso fatti salvi i vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale.

A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente titolo, purchè tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata.

Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari regolamentati nel presente titolo, vengono concesse dal Sindaco, con l'atto autorizzativo e/o di concessione, previo parere espresso dal responsabile del Servizio n.1.

3.1.1 Richieste di autorizzazione o concessioni edilizie; opere interne art.26 Legge 47/85

Tutte le richieste di autorizzazione o concessione edilizia devono essere inoltrate al Sindaco complete della documentazione e nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti leggi e dalle norme del regolamento edilizio comunale.

Sarà cura del Sindaco sottoporre agli organi dell'Ente Responsabile dei servizi di zona le pratiche ed acquisire i

pareri secondo procedure concordate che tengano conto del rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Allo scopo è necessario che le pratiche pervengano ai succitati Organi dell'E.R.S.Z. correttamente istruite e dotate dai previsti pareri dei competenti Uffici Comunali (compatibilità urbanistica; dichiarazione di "zona servita" da pubblica fognatura ex art. 2 della L.R. 62/85; conformità a L. 13/89 e D.M. 236/89, ecc.).

La comunicazione di cui al 3° Comma dell'art. 26 della Legge 47/85 qualora comporti deroga, ai sensi del precedente art. 3.0.0, ai requisiti igienico-sanitari di cui al presente titolo, deve essere accompagnata da preventivo visto del Responsabile del Servizio n.1.

3.1.2 Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni o concessioni

Il Sindaco provvede al rilascio di autorizzazioni o della concessione edilizia, previo parere del Responsabile del Servizio n.1 e sentita la Commissione Edilizia.

Il parere del Responsabile del Servizio n.1 sostituisce il parere obbligatorio ed autonomo previsto dall'art. 220 del T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Limitatamente agli insediamenti produttivi relativi a produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione di alimenti di origine animale ed a quelli che comunque raccolgono, lavorano ed utilizzano spoglie di animali od avanzi di animali, deve essere preventivamente acquisito il parere dei Responsabili dei Servizi n.1 e n.4 nell'ambito delle rispettive competenze.

Ai fini del rispetto dei termini entro i quali dovrà assumere le proprie determinazioni, il Sindaco provvede in tempo utile all'invio della documentazione all'E.R..

3.1.3 Parere sulle richieste di autorizzazioni o concessioni edilizie concernenti ambienti di lavoro

In caso di richiesta concernente insediamenti produttivi o laboratori o ambienti comunque destinati a lavorazione, il parere espresso dal Responsabile del Servizio, dovrà tener conto anche delle osservazioni dell'Unità Operativa Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro cui tali progetti devono essere sottoposti per l'esame degli aspetti di competenza, anche agli effetti dell'art. 48 del D.P.R. 303/56.

3.1.4 Documentazione integrativa

Ad ogni richiesta di concessione o autorizzazione corredata della necessaria documentazione va allegata, con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non specificatamente indicati in progetto o per i quali non sussista l'obbligo di presentazione di specifico progetto ai sensi dell'art.6 della L.5.3.90 n.46, una dichiarazione impegnativa del titolare con la quale si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-edilizie di cui al presente titolo.

3.1.5 Documentazione integrativa per ambienti di lavoro e/o depositi a destinazione generica (1)

Le richieste di concessione o autorizzazione concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro e/o depositi all'ingrosso, di norma, quando sia nota soltanto la destinazione generica, oltre alla dichiarazione impegnativa di cui al precedente art.3.1.4, dovranno altresì contenere l'impegno del titolare al rispetto di tutte le norme e prescrizioni che verranno dettate dagli organi competenti in fase di preventivo rilascio del nulla -osta all'esercizio della specifica attività di cui al successivo art.3.1.10. Il richiedente la concessione od autorizzazione può trasferire detto impegno all'effettivo utilizzatore specifico.

3.1.6 Documentazione integrativa per ambienti di lavoro e/o deposito a destinazione specifica e definita (2)

Le richieste di concessioni o autorizzazioni concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro e la cui destinazione sia specifica e definita già all'atto dell'inoltro della richiesta, oltre alla dichiarazione impegnativa di cui al precedente articolo 3.1.4:

- A) qualora rientrino nelle attività di cui al D.P.C.M. 10.8.88 n.377 dovranno essere sottoposti alla procedure ivi previste, nonché a quanto disciplinato dal D.P.C.M. 27.12.88;
- B) qualora rientrino tra le attività specificate nell'allegato elenco 1, il Sindaco, su proposta o previo parere motivato del Responsabile del Servizio n.1 può richiedere la presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale.

In tal caso la documentazione dovrà contenere anche quanto

previsto nell'allegato A del presente articolo.

Il parere del Responsabile del Servizio n.1 deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Sindaco.

Il silenzio equivale a non necessità della richiesta di compatibilità ambientale.

Nel caso di non obbligo di presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale, la documentazione già prevista, dovrà altresì contenere una relazione tecnica sull'attività lavorativa che verrà svolta con particolare riferimento alle caratteristiche dei processi produttivi, dei materiali impiegati ivi compresi acqua ed energia e al numero degli addetti compresi titolare/i e/o soci.

ELENCO 1 - PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3.1.6 Lettera B)

1. Agricoltura

- a) Progetti di ricomposizione rurale;
- b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva;
- c) Progetti di idraulica agricola;
- d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ed un altro tipo di sfruttamento del suolo;
- e) Impianti che possono ospitare volatili da cortile;
- d) Impianti che possono ospitare suini;
- g) Piscicoltura di salmonidi;
- h) Recupero di terre dal mare.

2. Industria estrattiva

- a) Estrazione della torba;
- b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare:
 - trivellazioni geotermiche;
 - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;
 - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua;
- c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa;
- d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo;
- e) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto;
- f) Estrazione di petrolio;
- g) Estrazione di gas naturale;

- h) Estrazione di minerali metallici;
- i) Estrazione di scisti bituminosi;
- j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto;
- k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile; di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;
- l) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
- m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

3. Industria energetica

- a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (se non compresi tra i progetti di cui al paragrafo A);
- b) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e acqua calda;
- trasporto di energia elettrica mediante linee aeree;
- c) Stoccaggio in superficie di gas naturale;
- d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei;
- e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili;
- f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
- g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari;
- h) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- i) Impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (se non compresi tra i progetti di cui al paragrafo A);
- j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica;
- K) Impianti termici a qualunque uso destinati di potenzialità superiore al 1.000.000 di Kcal/h.

4. Lavorazione dei metalli

- a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie; le fucine, trafile e laminatori (salvo quelli di cui al paragrafo A);
- b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi;
- c) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni;
- d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli;
- e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera;
- f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;

- g) Cantieri navali;
- h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;
- i) Costruzione di materiale ferroviario;
- j) Imbutitura di fondo con esplosivi;
- k) Impianti di arrostitimento e sinterizzazione di minerali metallici.

5. Fabbricazione del vetro

6. Industria chimica

- a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici (se non compresi tra i progetti di cui al paragrafo A);
- b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi;
- c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

7. Industria dei prodotti alimentari

- a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali;
- b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali;
- c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;
- d) Industria della birra e del malto;
- e) Fabbricazione di dolci e sciroppi;
- f) Impianti per la macellazione di animali;
- g) Industrie per la produzione della fecola;
- h) Stabilimento per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce;
- i) Zuccherifici.

8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta.

- a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana;
- b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati;
- c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone;
- d) Stabilimento per la tintura di fibre;
- e) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa;
- f) Stabilimenti per la concia e l'allumatura.

9. Industria della gomma

- a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di

elastomeri.

10. Progetti d'infrastruttura

- a) Lavori per l'attrezzatura di zone industriali;
- b) Lavori di sistemazione urbana;
- c) Impianti meccanici di risalita e teleferiche;
- d) Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti (progetti non contemplati tra quelli del paragrafo A);
- e) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua;
- f) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (non comprese nel D.P.C.M. 10.8.88, n.377);
- g) Tram, ferrovie, sopraelevate e sotterranee, funicolari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
- h) Installazione di oleodotti e gasdotti;
- i) Installazione di acquedotti a lunga distanza;
- j) Porti turistici.

11. Altri progetti

- a) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri;
- b) Piste permanenti per corse e prove di mezzi mobili (automobili motociclette gokarts ecc.);
- c) Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici (se non compresi tra i progetti di cui al paragrafo A);
- d) Impianti di depurazione;
- e) Depositi di fanghi, di rifiuti urbani, di materiali putrescibili o polverulenti;
- f) Depositi di carcasse di auto e motoveicoli;
- g) Stoccaggio di rottami di ferro;
- h) Banchi di prova per motori, turbine o reattori;
- i) Fabbricazione di fibre minerali artificiali;
- j) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivo;
- l) Stabilimenti di squartamento.

12. Modifiche dei progetti che figurano nel paragrafo B) e modifiche dei progetti del paragrafo A) che hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di un anno.

Allegato A) all'art.3.1.6 Lettera B)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
 - una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
 - una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
 - una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.)risultanti dall'attività del progetto proposto.
2. Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
4. Una descrizione(3) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente dovuti: all'esistenza del progetto, all'utilizzazione delle risorse naturali, all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

3.1.7 Licenza d'uso

Ultimati i lavori nessuna nuova costruzione potrà essere occupata parzialmente o totalmente senza Licenza d'uso rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art.221 del T.U.SS.LL

approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265.

La licenza d'uso è altresì necessaria per gli edifici o loro parti che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione, di mutamenti della destinazione d'uso tra loro non compatibili, nonché per i fabbricati esistenti lasciati in disuso che risultassero dichiarati antigienici o inabitabili ai sensi degli artt.3.1.12 e 3.1.13.

La licenza d'uso è rilasciata dal Sindaco per le destinazioni già previste nell'atto di concessione o autorizzazione, quando, previo parere del Responsabile del Servizio n.1, per le proprie competenze, risulti che la costruzione sia stata ultimata e non sussistano cause di insalubrità e siano state rispettate le norme del presente Regolamento.

Sono fatte salve le competenze edilizie urbanistiche degli Uffici Comunali.

Detta Licenza abilita a tutti gli usi salvo i casi di cui al successivo art.3.1.9.

Nota: Per licenza d'uso intendesi l'autorizzazione di cui all'art. 221 del T.U.LL.SS. 1265/34 riassunta nei termini attualmente in uso di abitabilità, usabilità o altre simi dizioni.

3.1.8 Domanda per Licenza d'uso

Le domande intese ad ottenere la Licenza d'uso di un edificio devono essere dirette al Sindaco e corredate della seguente documentazione:

- 1) dichiarazione, da parte del direttore dei Lavori e dell'esecutore, della ultimazione delle opere e loro conformità al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;
- 2) progetto esecutivo dettagliato degli impianti o certificazioni e/o dichiarazioni di conformità rilasciate dagli esecutori delle opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli impianti tecnologici trattati nel presente titolo ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla Legge 186/68 anche ai sensi dell'art.9 della L.5.3.90 n.46;
- 3) Nulla Osta e certificazione favorevole dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti termici di uso civile, per il

rispetto delle norme antisismiche, delle norme per il contenimento energetico delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e quant' altro previsto;

La documentazione, di cui ai sopraelencati punti 1-2-3 dovrà essere rilasciata se del caso, a richiesta del Responsabile del Servizio n.1, da enti o professionisti abilitati.

Sulle domande il Sindaco esprimerà le proprie determinazioni entro 90 giorni dalla presentazione della domanda stessa corredata dalla documentazione di cui sopra ed allo scopo anche del rispetto di tale scadenza provvederà in tempo utile all'invio della documentazione all'E.R. per l'istruttoria ed il parere di competenza.

Per i fabbricati ad uso residenziale, contestualmente alla presentazione della richiesta di Licenza d'uso, completa di tutta la documentazione prevista, è facoltà del Sindaco rilasciare, a richiesta dell'interessato, un certificato provvisorio per l'occupazione temporanea dei locali al fine di permettere l'allestimento completo dell'alloggio.

Tale permesso avrà una durata limitata al tempo strettamente indispensabile per l'allestimento che verrà prefissato nell'atto di permesso provvisorio di regola in un tempo non superiore a 180 giorni eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 360 giorni a richiesta motivata dell'interessato per cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà.

Entro tale termine dovrà essere acquisita la definitiva Licenza d'uso pena, in caso contrario, l'adozione dei conseguenti provvedimenti di legge (rapporto all'Autorità Giudiziaria, sgombero).

~~3.1.9 Nulla Osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi~~

~~Chiunque intenda adibire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa o istituire o ampliare un deposito all'ingrosso di materiali, anche all'aperto, deve ottenere, oltre la licenza d'uso dell'immobile, anche nulla osta del Sindaco inoltrando apposita domanda e comunicazione preventiva di cui al successivo art.3.1.10.~~

~~Nessuna attività può essere iniziata se non previa acquisizione del Nulla Osta all'esercizio.~~

~~La domanda, con relativa documentazione di cui al successivo~~

REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE
AGGIORNAMENTO DEL TITOLO III DEL
REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE
TIPO
ARTICOLI 3.1.9. E 3.1.10.
(art. 9 della legge regionale 26 ottobre
1981, n.64 e s.m.i.)

3.1.9. Nulla Osta per l'esercizio di
attività lavorative e depositi.

Chiunque intende adibire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare una qualsiasi attività lavorativa, che non sia diversamente disciplinata da norme di legge o dal presente Regolamento, o per istituire un deposito all'ingrosso di materiali, anche all'aperto, per il preventivo controllo degli aspetti igienico-sanitari, deve chiedere ed ottenere il nulla osta del Sindaco, mediante la presentazione di apposita domanda ai sensi del successivo articolo 3.1.10.

Nessuna attività può essere posta in esercizio senza l'acquisizione del nulla osta del Sindaco, che lo rilascia sentito il parere obbligatorio del Servizio di Igiene della Azienda USSL n.34.

La domanda, corredata dalla documentazione di cui al successivo articolo 3.1.10, risponde agli obblighi di preventiva comunicazione previsti dall'art.48 del D.P.R. n.303/56 e dall'art.216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n.1265/34.

La domanda per il rilascio del nulla osta può essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta di licenza d'uso.

Il nulla osta rilasciato dal Sindaco è inteso come atto che attesta l'idoneità e la corrispondenza alla documentazione

prodotta e alle norme vigenti in materia di igiene edilizia e di igiene ambientale. E' fatta salva la disciplina in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la disciplina in materia di tutela ambientale di competenza di altri enti.

L'esercizio di attività commerciali e professionali non è soggetto al rilascio del nulla osta comunale previsto dal presente articolo, ritenendosi, sotto il profilo igienico-sanitario, legittimo il rilascio della licenza commerciale per locali autorizzati all'uso ai sensi della vigente normativa in materia di igiene edilizia.

3.1.9. bis Disciplina del procedimento amministrativo.

La domanda per il rilascio del nulla osta deve essere presentata, nel rispetto della disciplina in materia di imposta di bollo e con firma autenticata del legale rappresentante della impresa richiedente, mediante la compilazione dei moduli o fac-simili, predisposti dagli Uffici comunali, all'Ufficio protocollo del Comune, che la trasmette all'Unità responsabile del procedimento, individuata secondo le vigenti norme che regolano l'ordinamento comunale.

Il dirigente della Unità responsabile del procedimento o il funzionario a cui è stata assegnata la pratica trasmette la domanda e la relativa documentazione ai competenti Uffici comunali per le valutazioni del caso ed in particolare all'Ufficio competente ad esprimere valutazioni in ordine alla conformità urbanistica ed alla agibilità degli ambienti di lavoro, affinché proceda ad indicare gli estremi della licenza d'uso e della concessione edilizia ed a verificare la compatibilità urbanistica dell'insediamento e della attività che in esso si intende esercitare.

Il parere per gli aspetti edilizi ed urbanistici viene reso entro 15 giorni dalla richiesta del responsabile del

procedimento e deve contenere gli estremi dell'atto autorizzativo.

Il funzionario responsabile del procedimento cura la comunicazione all'interessato ai sensi dell'art.8 della legge n.241/90.

Una volta acquisito il parere favorevole per gli aspetti edilizi ed urbanistici, il responsabile del procedimento trasmette una copia della domanda di nulla osta, corredata del parere medesimo, al Servizio di Igiene della Azienda USSL n.34 di Legnano per il parere igienico-sanitario di competenza.

Il Servizio di Igiene esprime il parere all'Ufficio comunale responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione; nello stesso termine il Servizio di Igiene, dopo sommaria verifica della documentazione, richiede all'interessato l'eventuale integrazione della domanda o eventuali chiarimenti sulla documentazione presentata, dandone comunicazione all'Ufficio comunale competente. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento viene interrotto e riprenderà a decorrere con la integrazione o regolarizzazione della domanda.

Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta di integrazione o di chiarimenti senza che l'interessato abbia presentato i documenti mancanti o fornito i chiarimenti necessari, il Servizio di Igiene comunica al competente Ufficio comunale l'impossibilità ad esprimere il parere igienico-sanitario.

Il Sindaco si pronuncia sulla domanda di nulla osta, sentito il parere del Servizio di Igiene della Azienda USSL n.34 e quello espresso per gli aspetti edilizi ed urbanistici, nonché sulla base degli atti risultanti dalla istruttoria condotta dal responsabile del procedimento; nell'ipotesi prevista dal comma precedente il Sindaco dichiara

l'inammissibilità della domanda e dispone l'archiviazione degli atti del procedimento, dandone comunicazione all'interessato e al Servizio di Igiene.

3.1.9. ter Termine per la conclusione del procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 3.1.9. bis è determinato in 90 giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda al protocollo del Comune oppure dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento.

Il termine di cui al comma precedente non inizia a decorrere in caso di domanda incompleta. Il responsabile del procedimento, se rileva direttamente tale circostanza, procede a darne immediata comunicazione all'interessato; in caso contrario la comunicazione sarà a cura dell'ufficio competente a svolgere gli accertamenti istruttori. L'interruzione del termine può avvenire una sola volta nel corso del procedimento.

Il termine di cui al comma 1 è aumentato di 30 giorni nel caso che la domanda sia ricevuta tra il 16 luglio e il 31 agosto e tra il 20 dicembre e il 5 gennaio.

3.1.9. quater Pareri preventivi.

Chiunque intende iniziare o modificare una attività soggetta al rilascio del nulla osta comunale può richiedere, in via preventiva alla presentazione della domanda, anche contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, il parere preventivo del Servizio di Igiene della Azienda USSL n.34 ai fini della determinazione degli elementi essenziali della domanda e della acquisizione di eventuali indicazioni od osservazioni tecniche preliminari.

3.1.10. Domanda per il rilascio del nulla osta.

La domanda per il rilascio del nulla osta comunale va indirizzata al Sindaco completa della documentazione seguente:

1) relazione tecnica contenente la descrizione della attività, l'elenco delle materie prime ed intermedie utilizzate con indicati i loro possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, l'elenco delle fasi e delle operazioni che vengono svolte, l'elenco dei macchinari e delle apparecchiature da utilizzare e da installare e la loro rispondenza alla normativa prevenzionale vigente;

2) domanda di autorizzazione o copia della autorizzazione allo scarico di acque reflue, corredata del progetto di fognatura interna con elaborato distinto; dalla documentazione devono risultare correttamente indicate le reti (distinte per le acque nere civili, le acque di processo e le acque meteoriche) con relativi terminali e recapiti ed eventuale trattamento;

3) progetto esecutivo degli impianti e/o certificazioni rilasciate dagli esecutori delle opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli impianti tecnologici trattati nel Titolo III del presente regolamento, ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica vigenti, di cui alla legge n.186/68, e in conformità alla legge n.46/90, per quanto applicabile;

4) nulla osta e certificazioni dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici di uso civile, nonché per l'uso dei combustibili ai sensi dell'art.13 della legge 13 luglio 1966, n.615;

5) copia della autorizzazione rilasciata dalla Regione Lombardia - Servizio Protezione Aria - ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di inquinamento atmosferico prodotto da impianti industriali;

6) dichiarazione attestante l'inclusione nell'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 25 luglio 1991;

7) copia degli estremi della vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali e/o tossico nocivi, nonché degli olii usati eventualmente derivanti dalle lavorazioni che si intendono praticare;

8) copia delle domande di autorizzazione o delle comunicazioni previste dalla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, di smaltimento o riutilizzo di olii usati e di residui destinati al riutilizzo;

9) copia delle notifiche o dichiarazioni previste in caso di attività soggette al D.P.R. n.175/88, recante norme in materia di attività a rischio di incidente rilevante;

10) dichiarazione di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.3.1.6. del Regolamento Locale di Igiene o documentazione relativa al procedimento previsto per le attività soggette al D.P.R. N.377/88;

11) copia del certificato di prevenzione incendi o della domanda rivolta ad ottenere il rilascio del medesimo certificato;

12) copia della relazione da allegare alla notifica prevista dall'art.48 del D.P.R. n.303/56 presentata alla Unità Operativa Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro della Azienda USSL n.34 nel caso in cui l'impresa occupi più di tre addetti compresi i soci e i familiari;

13) relazione sugli accorgimenti che si intendono adottare per garantire il rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.132, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose e della disciplina dettata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.133, recante norme in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque;

14) documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali per svolgere l'attività,

qualora previsti da norme di legge e di regolamento;

15) documentazione attestante il rispetto della disciplina prevista dall'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.236, concernente il divieto ad esercitare determinate attività all'interno della zona di rispetto di pozzi e di punti di presa di acque destinate al consumo umano;

16) documentazione attestante il rispetto della vigente disciplina in materia di inquinamento acustico;

17) attestazione di avvenuto pagamento della tariffa richiesta per le prestazioni rese dalla USSL nell'interesse di terzi in materia di igiene e sanità pubblica.

E' facoltà dell'interessato presentare una dichiarazione sostitutiva della documentazione sopra elencata qualora si tratti di atti o provvedimenti rilasciati o già agli atti dal Comune.

In caso di variazioni delle lavorazioni o della attività, che non determinino una modifica significativa del processo produttivo, va presentata la sola documentazione relativa alle lavorazioni o attività che si intendono modificare.

La domanda di nulla osta per l'inizio di attività lavorative o depositi, con esclusione dei casi previsti dal successivo art. 3.1.10 bis, deve essere corredata della documentazione di cui ai punti 1- 2- 17, mentre la documentazione di cui ai rimanenti punti deve essere presentata nel solo caso in cui sia prevista in ragione della specifica attività svolta o qualora sia richiesta da parte del responsabile del procedimento o del Servizio di Igiene della Azienda USSL n.34.

In caso di attività svolte necessariamente e solo presso terzi, la domanda di nulla osta deve essere corredata della documentazione di cui ai punti 1 e 17 del comma 1, integrata da una dichiarazione circa la non esistenza di una sede di lavoro, di un deposito di materiali e

attrezzature o comunque di locali destinati allo svolgimento dell'attività.

L'esercizio di lavori o la prestazione d'opera presso strutture o nell'ambito di aziende di terzi con l'utilizzo di materiali ed attrezzature di questi, sotto il profilo igienico sanitario, rientra nel nulla osta rilasciato all'azienda presso la quale viene svolta la prestazione lavorativa, che, a tal fine, è tenuta a dichiararlo nella domanda di nulla osta o mediante comunicazione successiva. E' fatta salva l'applicazione delle norme che regolano la materia dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ogni altra disposizione vigente in materia.

3.1.10. bis Trasferimento della azienda e modifica della ragione sociale o delle lavorazioni.

In caso di trasferimento della azienda in altra sede all'interno del territorio comunale deve essere presentata nuova domanda di nulla osta ai sensi delle norme precedenti.

In caso di modifica della titolarità o della ragione sociale dell'impresa senza alcuna modifica della attività già autorizzata deve essere data comunicazione al Sindaco mediante compilazione di apposito modulo. La comunicazione costituisce titolo valido per la continuazione della attività. Nel termine di 180 giorni dalla presentazione della comunicazione i competenti uffici comunali ed il Servizio di Igiene della Azienda USSL n.34 effettuano, se necessario in relazione alla tipologia dell'insediamento e dopo un esame della documentazione agli atti, le verifiche necessarie e propongono al responsabile del procedimento l'eventuale predisposizione di un atto, a firma del Sindaco, con cui impartire prescrizioni o disporre l'adeguamento della attività alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, fissando un termine per l'adempimento.

In caso di modifiche sostanziali della attività, ivi compreso l'ampliamento della stessa mediante l'introduzione di nuovi macchinari, comportanti variazioni della situazione esistente con possibili effetti sulla salute dell'uomo o sulla salubrità dell'ambiente, nonché in caso di ampliamento della superficie disponibile dei locali, di aumento del numero degli addetti tale da comportare l'occupazione di un numero superiore a tre unità o un incremento degli addetti superiore al 30% rispetto al numero indicato nella domanda di nulla osta, il titolare della impresa è tenuto a presentare una nuova domanda ed attendere il rilascio del nulla osta comunale prima di dare avvio alle modifiche delle strutture o dei cicli produttivi.

In caso di cessazione della attività autorizzata il titolare è tenuto a dare comunicazione al Comune e al Servizio di Igiene della Azienda USSL n.34 entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione. In relazione alla attività svolta o qualora l'insediamento sia stato inserito nel "Censimento delle aree industriali dismesse", il Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene, impartisce eventuali prescrizioni in ordine alla pulizia o alla bonifica dei luoghi, alla rimozione di rifiuti, di materiali o di apparecchiature, la cui permanenza in ambienti non custoditi e senza l'adozione di particolari cautele potrebbe costituire un fattore di pericolo per la salute e la incolumità pubblica o per la salubrità dell'ambiente.

sufficiente darne tempestivamente (entro 15 giorni) comunicazione al Sindaco ed agli Enti e/o Uffici competenti per l'aggiornamento dei relativi atti.

3.1.11 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni

E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità prescritte dalle Leggi e dai regolamenti comunali di edilizia e di igiene. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti previo rilascio, se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia.

Il Sindaco può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico dell'U.S.S.L. per accertare le condizioni igieniche delle costruzioni.

In caso di inosservanza di quanto prescritto al primo comma, il Sindaco può ordinare i lavori di risanamento necessari ovvero dichiarare inabitabile una casa o parte di essa sentito il Responsabile del Servizio n. 1 o su proposta dello stesso.

3.1.12 Dichiarazione di alloggio antigienico

L'alloggio è da ritenersi antigienico quando presenta uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) privo di servizi igienici propri e incorporati nell'alloggio;
- 2) tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione;
- 3) inadeguati dispositivi per il riscaldamento;
- 4) i locali di abitazione di cui all'art. 3.4.3 lettere a) e b) ed ove previsto le stanze da bagno, presentino requisiti di areoilluminazione naturale inferiori al limite per un valore di superficie finestrata utile apribile minore al 70% ma non minore del 30% dei requisiti previsti agli artt. 3.4.11 e seguenti;
- 5) i locali di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 presentino indici di superficie e di altezza compresi tra il 90% e il 100% di quelli previsti agli artt. 3.4.4-3.4.7-3.4.8;
- 6) inadeguati dispositivi per la produzione di calore;
- 7) inadeguati meccanismi per l'allontanamento dei prodotti di combustione e dei fumi e vapori di cucina.

La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata

dal Responsabile del Servizio n. 1, previo accertamento tecnico.

Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.

Un alloggio dichiarato antigienico, una volta libero, non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio dell'U.S.S.L. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità.

3.1.13 Dichiarazione di alloggio inabitabile

Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi di igiene.

I motivi che determinano la situazione di inabitabilità sono:

- 1) condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- 2) alloggio improprio (soffitta, seminterrato, rustico, box);
- 3) mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
- 4) requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti agli artt. 3.4.4-3.4.7-3.4.8;
- 5) la presenza di requisiti di aeroilluminazione inferiori al 30% di quelli previsti agli artt. 3.4.11 e seguenti;
- 6) la mancata disponibilità di servizi igienici;
- 7) la mancata disponibilità di acqua potabile;
- 8) la mancata disponibilità di servizio cucina;
- 9) insufficienti dispositivi per la produzione di calore;
- 10) inadeguati meccanismi per l'allontanamento dei prodotti di combustione e dei fumi e vapori di cucina con pericolo per l'incolumità dei residenti.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

3.1.14 Concorso per la formazione di strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia agli Enti Responsabili territorialmente competenti, in via preliminare alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio municipale.

Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione delle osservazioni, gli Enti Responsabili, acquisito il parere del Responsabile del Servizio n. 1,

possono far pervenire al Comune interessato le loro valutazioni intese ad una migliore definizione dell'uso del suolo e ad una più corretta allocazione degli insediamenti produttivi a livello igienico-ambientale.

Il Comune, ricevute le eventuali valutazioni di cui al precedente comma, è tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.

Per gli strumenti attuativi dei piani generali il Comune acquisirà il parere tecnico del Responsabile del Servizio n. 1, che lo esprimerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Fermo restando l'obbligo di cui ai precedenti Commi, si rende indispensabile che i competenti Servizi ed Uffici dell'U.S.S.L. siano direttamente partecipi a tutta la fase istruttoria e di predisposizione della proposta.

NOTE:

- (1) : art. 3.1.5 - per destinazione generica intendesi quando sia definita solo per una delle seguenti categorie: locali di abitazione, locali di servizio, locali accessori all'abitazione, laboratori o comunque locali per attività produttive, depositi, locali per attività commerciali, esercizi di ospitalità, abitazioni collettive, locali per pubblici spettacoli o per attività ricettive.
- (2) : art. 3.1.6 - per destinazione specifica intendesi precisata l'attività che verrà esercitata;
- (3) : art. 3.1.8 - questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve/medio/lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi dei progetti.

Capitolo 2

AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

3.2.1. Salubrità dei terreni edificabili

È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 803/75 è altresì vietato, a scopo edificabile, l'uso del terreno già adibito a cimitero per almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

Il giudizio di risanamento è dato dal Responsabile del Servizio n. 1 entro 60 giorni dalla richiesta. Il silenzio equivale ad assenso.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità, inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

Nel caso di riutilizzo con o senza edificazione di aree dismesse precedentemente occupate da attività produttive dovrà essere data preventiva comunicazione al Servizio n. 1 al fine dell'eventuale esecuzione degli accertamenti atti ad escludere la presenza di forme di inquinamento attuali o pregresse.

3.2.2. Protezione dall'umidità

Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni, scorrono corsi d'acqua o vi siano invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali è possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allagamenti.

Il terreno per essere fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

3.2.3. Distanze e superficie scoperta

Per quanto concerne il rapporto fra superfici, coperte e scoperte, larghezza delle vie, l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici contigui, l'altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stessi è fatto richiamo e rinvio ai

regolamenti edilizi ed agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole località e zone approvati ai sensi della vigente legislazione.

L'area del lotto di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, nè sovrastante ambienti interrati e seminterati a qualsiasi uso adibiti, non inferiore al 20% per i complessi residenziali e misti e al 10% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali.

Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolata come riferimento all'intera area interessata.

Sono fatti salvi interventi in aree ad alta densità ed interventi di ristrutturazione di fabbricati esistenti per i quali dovrà comunque essere reperita la maggior superficie scoperta e drenante possibile.

3.2.4. Sistemazione dell'area

Prima del rilascio della licenza d'uso tutta l'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà inoltre essere sistemata secondo quanto previsto in progetto.

L'area dovrà essere opportunamente delimitata.

3.2.5. Divieto al riuso di materiali

Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico sanitario. È altresì vietato per le colmate, l'uso di terra o di altri materiali di risulta che siano inquinati.

3.2.6. Intercapedini e vespai

I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno, ma ne devono distare almeno 3 metri costruendo, ove occorra, intercapedini munite di muro di sostegno e di condutture o cunette abbassate per lo scolo delle acque filtranti.

Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio direttamente aerato, di altezza non inferiore a metri 0,50 con superfici di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemente distribuite in modo che si realizzi la circolazione dell'aria.

Per i locali destinati ad abitazione e di non diretto accesso da spazi pubblici, il piano del pavimento soprastante deve essere a quota non inferiore a cm. 15 dal punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla superficie del marciapiede esistente. Possono essere ammesse, sentito il parere del Responsabile del Servizio n. 1,

soluzioni tecniche diverse che rispondano agli stessi requisiti igienici di cui al presente Regolamento.

3.2.7. Muri perimetrali

I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico così come previsto all'art. 3.4.52 del presente Titolo.

Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all'aria, intrinsecamente asciutte.

Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi previste in progetto, sulle superfici interne delle pareti non si deve avere condensazione. L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione sussidiaria.

3.2.8 Marciapiede perimetrale

Ogni edificio deve avere un marciapiede perimetrale costituito da materiale resistente ed impermeabile, di larghezza non inferiore a cm. 50 e posto a quota inferiore al piano del pavimento.

Sono consentite soluzioni alternative idonee allo scopo di garantire l'impermeabilità delle murature.

3.2.9. Parapetti

Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 100. Sono da preferire comunque soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm. di altezza dal calpestio.

I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 100 per i primi due piani ed a cm. 110 per i successivi piani.

In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, se non completamente chiusi devono essere realizzati con aperture inattraversabili da una sfera di 10 cm. di diametro e tali da non favorire l'arrampicamento.

Tutti gli sbalzi di altezza superiore a 50 cm. devono essere protetti con parapetti aventi i requisiti soprariportati o con altri accorgimenti idonei allo scopo che diano sufficienti garanzie di sicurezza.

3.2.10. Gronde e pluviali

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di raccolta sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti ed in numero sufficiente e da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali.

Nel caso di condotte di scarico interne, queste devono essere facilmente riparabili.

Le tubazioni non devono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso.

Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.

È fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.

3.2.11. Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici

In tutti i nuovi edifici e in quelli soggetti alla conservazione nel centro storico, vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei piccioni e di animali in genere.

Nei sottotetti vanno rese impenetrabili con griglie o reti le finestre e tutte le aperture di aerazione.

Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le buche, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere; le connessioni dei pavimenti e delle pareti devono essere stuccate.

Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo e devono essere usati per le condotte tubi in cemento o in gres a forte inclinazione o verticali.

Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture devono essere munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo alla sommità delle canne stesse o in posizione accessibile per i necessari controlli.

All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica devono essere posti, di norma, in canalizzazioni protette per gli impianti che per particolari esigenze devono avere canalizzazioni esterne (tubazioni del gas, pluviali ecc.), va prevista l'installazione in determinati punti di tronchi di cono ben fissati per impedire la risalita dei ratti.

Capitolo 3

MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI

3.3.1. Sicurezza nei cantieri

In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità dei lavoratori e di tutti i cittadini.

Per quanto concerne le norme particolari per i cantieri in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza, responsabilità ecc., si fa riferimento alla legislazione in materia.

3.3.2. Recinzioni

I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi una altezza non inferiore a m 2,00.

I restauri esterni, di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione. Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori estemporanei di breve durata, inferiori alla settimana, purché vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

3.3.3. Demolizioni: difesa dalla polvere

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si procede alla demolizione a mezzo di pale o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione del Responsabile del Servizio n. 1, oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti, allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.

3.3.4. Sistemazione aree abbandonate

Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, ove occorrente, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.

3.3.5 Allontanamento materiali di risulta

Per ogni intervento di demolizione o scavo, ol altro che comporti l'allontanamento di materiali di risulta, il titolare dell'opera dovrà nella richiesta di autorizzazione specificare l'idoneo recapito dello stesso materiale da documentare ad opere eseguite.

Nell'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni imbrattamento del suolo pubblico, in particolare durante le operazioni di trasporto dei materiali di risulta ai recapiti autorizzati.

3.3.6 Interventi su strutture edilizie contenenti amianto

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni o rifacimenti di pareti o soffitti con pannelli, rivestimenti o altri materiali contenenti amianto o nei quali si sospetta la presenza di amianto, i progetti di intervento corredati da una relazione tecnica sulle modalità di esecuzione dei lavori contenente in particolare le precauzioni adatteranno a tutela degli addetti e dell'inquinamento ambientale nonché quelle per lo smaltimento dei rifiuti, dovranno essere, preventivamente sottoposti al Responsabile del Servizio n. 1 per il parere di competenza e la verifica di compatibilità. I suddetti lavori, allo scopo di evitare una dispersione incontrollata di fibre di amianto nell'ambiente circostante, dovranno comunque essere eseguiti secondo le modalità e con le precauzioni indicate nell'allegato n. 1 al presente articolo.

3.3.7 Cantieri a lunga permanenza

Per tutti i cantieri devono essere disponibili idonei servizi igienici ed adeguate forniture di acqua potabile.

Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o personale di custodia, oltre all'adeguata dotazione dei servizi dovranno essere assicurati gli indici minimi di abitabilità previsti nei capitoli "Abitazioni collettive" e "Fabbricati per abitazioni temporanee e/o provvisorie".

3.3.8 Rinvenimento di resti umani

In ogni cantiere nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285, informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla-osta per la sepoltura.

Raccomandazioni per gli interventi di bonifica:

I lavori di rimozione dell'amianto dovranno essere eseguiti seguendo scrupolosamente le seguenti raccomandazioni:

1. Area di decontaminazione
2. Protezione dei lavoratori
3. Preparazione dell'area di lavoro
4. Rimozione amianto
5. Decontaminazione area di lavoro
6. Protezione delle aree esterne al lavoro
7. Modalità di raccolta e smaltimento materiali di risulta.
- 1.0. Area di decontaminazione

Dovrà essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto da 4 zone distinte, come qui sotto descritte, ed illustrato nel disegno allegato.

1.1. Locale equipaggiamento

Questa zona avrà due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale doccia. Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato. Un apposito contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona per permettere agli operai di riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia.

1.2. Locale doccia

La doccia sarà accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria.

Questo locale dovrà contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sarà dotato di servizi igienici. Dovrà essere assicurata la disponibilità continua di sapone in questo locale.

— 1.3. Chiusa d'aria

La chiusa d'aria dovrà essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato. La chiusa di aria consisterà in uno spazio largo circa 1,5 m con due accessi. Uno degli accessi dovrà rimanere sempre chiuso; per ottenere ciò è opportuno che gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta.

1.4. Locale incontaminato (spogliatoio)

Questa zona avrà un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale dovrà essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti dall'esterno.

Quest'area servirà anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito.

2.0. Protezione dei lavoratori

2.1. Prima dell'inizio dei lavori, gli operai devono venire istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione amianto, che dovranno includere un programma di addestramento all'uso delle maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro.

2.2. Dovrà essere scelto l'equipaggiamento respiratorio adatto.

Le maschere a filtri di alta efficienza del tipo che include la protezione degli occhi sono sufficienti qualora l'amianto venga rimosso completamente a «umido», cioè impregnato con una soluzione a base di acqua più additivi come più avanti specificato. Qualora la rimozione a «umido» dell'amianto non sia realizzabile o garantita, può essere necessario l'uso di respiratori del tipo a riserva d'aria.

2.3. Gli operai devono essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo; deve essere inoltre prevista la protezione degli occhi e l'uso di elmetti rigidi. Gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza dell'equipag-

giamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto, ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro è necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati.

È necessario che gli indumenti protettivi siano:

— di carta o tela plastificata a perdere. In tal caso sono da trattare come rifiuti inquinati e quindi da smaltire come i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di bonifica;

— di cotone o altro tessuto a tessitura compatta (da pulire a fine turno con accurata aspirazione, porre in contenitori chiusi e lavare dopo ogni turno a cura della impresa o in lavanderia attrezzata) - vedi Direttiva C.E.E. 1983 art. 13.

2.4. Elencare ed affiggere, nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia, le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere seguite dagli operai.

2.5. Procedure di accesso all'area di lavoro

Accesso alla zona

2.5.1. Ciascun operaio dovrà togliere gli indumenti nel locale spogliatoio incontaminato ed indossare un respiratore dotato di filtri nuovi ed indumenti protettivi, prima di accedere alla zona di equipaggiamento ed accesso all'area di lavoro.

Uscita dalla zona di lavoro

2.5.2. Decontaminazione dell'operaio. Ciascun operaio dovrà ogni volta che lascia la zona di lavoro, togliere la contaminazione più evidente dagli indumenti prima di lasciare l'area di lavoro, mediante un aspiratore; proseguire verso la zona dell'equipaggiamento, adempiere alle procedure seguenti, a seconda del tipo di respiratore utilizzato.

2.5.2.1. Respiratori a filtrazione: togliere tutti gli indumenti eccetto il respiratore; sempre indossando il respiratore e nudi, entrare nel locale doccia, pulire l'esterno del respiratore con acqua e sapone; togliere il respiratore; lavarsi la testa ed il corpo a fondo; togliere i filtri, sciacquarli e riporli nel contenitore predisposto per tale uso; lavare ed asciugare l'interno del respiratore.

2.5.2.2. Respiratore a rifornimento d'aria: togliere quanti più indumenti possibile senza togliere il respiratore; trattenere il fiato e togliere il respiratore e gli altri indumenti; sempre trattenendo il fiato, andare sotto la doccia, lavarsi la faccia prima di riprendere fiato; lavarsi la testa ed il corpo a fondo.

2.5.3. Dopo aver fatto la doccia ed essersi asciugato, l'operaio proseguirà verso il locale spogliatoio dove indosserà gli abiti per l'esterno alla fine della giornata di lavoro, oppure tute pulite prima di mangiare, fumare, bere o rientrare nella zona di lavoro.

2.5.4. I copripiedi contaminati devono essere lasciati nel locale equipaggiamento quando non vengono usati nell'area di lavoro. Al termine del lavoro di rimozione, trattarli come scarti contaminati, oppure pulirli a fondo, sia all'interno che all'esterno usando acqua e sapone, prima di spostarli dalla zona di lavoro o dalla zona di equipaggiamento. Immagazzinare gli abiti da lavoro nel locale equipaggiamento per il riutilizzo dopo averli decontaminati con un aspiratore, oppure metterli nel contenitore per il deposito assieme agli altri materiali contaminati da amianto.

Procedure di protezione

2.5.5. Gli operai addetti alla rimozione dei contenitori degli scarti dalla zona di decontaminazione dell'equipaggiamento, devono entrare dall'esterno nel locale di lavoro indossando un respiratore e tute pulite. Nessun altro operaio seguirà questo sistema per entrare o uscire dalla zona di lavoro.

2.5.6. Gli operai non devono mangiare, bere, fumare, masticare gomma o tabacco sul luogo di lavoro, fatta eccezione per l'apposito locale incontaminato.

2.5.7. Gli operai devono essere completamente protetti, con respiratore ed indumenti protettivi durante la preparazione dell'area di lavoro prima dell'inizio della rimozione dell'amianto e fino al termine delle operazioni conclusive di pulizia della zona interessata.

3.0. Preparazione dell'area di lavoro

Se l'ambiente in cui avviene la rimozione non è naturalmente confinato, occorre provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori.

3.1. Prima dell'inizio del lavoro, la zona dovrà essere sgombrata da tutti i mobili e le attrezzature che possono essere spostati.

Se i mobili e/o le attrezzature sono coperte da detriti o polvere, devono essere puliti a umido prima dello spostamento dalla zona di lavoro.

3.2. Tutti i mobili e le attrezzature che non possono essere spostati devono essere completamente ricoperti con fogli di plastica di spessore adeguato ed accuratamente sigillati sul posto.

3.3. Tutte le armature per l'illuminazione presente devono essere tolte, pulite e sigillate in fogli di plastica e depositate in una zona di sicurezza incontaminata.

3.4. Devono essere asportati tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento smontabili e gli altri elementi situati sulla superficie di amianto, puliti e tolti dalla zona di lavoro.

Tutti gli oggetti inamovibili situati sulla superficie di amianto devono essere sigillati, in modo tale che non vengano danneggiati e/o contaminati durante il lavoro.

3.5. Devono essere rimossi tutti i filtri dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. I filtri sostituibili vanno posti in borse di plastica sigillabili per essere sotterrati nei luoghi di discarica autorizzati. I filtri permanenti vanno puliti a umido e reinstallati.

3.6. Tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse, gli infissi, e radiatori, devono essere sigillati sul posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sarà completato.

3.7. La zona di lavoro verrà isolata creando doppie barriere di fogli di polietilene a tutte le entrate e le uscite.

I fogli di polietilene avranno uno spessore adeguato e saranno fissati con nastro adesivo. La distanza tra le due barriere sarà come minimo di circa un metro e l'area di lavoro dovrà essere sempre isolata da una delle barriere di plastica, sia entrando che uscendo. I fogli di plastica all'entrata ed all'uscita dovranno essere abbastanza pesanti da richiudersi subito appena lasciati andare.

Questi fogli, in posizione di riposo, dovranno avere una superficie più estesa delle barriere fisse, in modo da sigillare le aperture.

3.8. Il pavimento dell'area di lavoro dovrà essere ricoperto con foglio di polietilene di spessore adeguato. Le giunzioni saranno unite con nastro impermeabile; la copertura del pavimento dovrà estendersi alla parete per almeno 500 mm.

3.9. Tutte le pareti della zona di lavoro saranno ricoperte con fogli di polietilene di spessore adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidità.

3.10. Tutte le barriere di fogli di plastica e l'isolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la preparazione del lavoro.

Bisognerà effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti.

3.11. Per consentire una ventilazione adeguata e condizioni microclimatiche compatibili con l'esecuzione del lavoro può essere necessario installare un impianto di ventilazione nell'area di lavoro.

Tale impianto dovrà aspirare aria pulita dall'esterno, condizionarla se richiesto, ed essere dotata di mandata di scarico all'esterno munita di filtri ad alta efficienza per polveri e fibre. L'impianto di abbattimento dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed i filtri periodicamente sostituiti. I filtri esausti dovranno essere smaltiti come il materiale di amianto. Le connessioni con l'esterno dei tubi di mandata e scarico dell'impianto dovranno essere a tenuta sigillata con il contenimento dell'aria di lavoro.

3.12. Agli ingressi ed alle uscite verranno posti cartelli di segnalazione pericolo.

4.0. Rimozione amianto

A) Tecnica di imbibizione superficiale

4.1. Il rivestimento di amianto sarà spruzzato con acqua contenente detergenti per facilitare la penetrazione. Bisogna effettuare una leggera spruzzatura di questa soluzione prima della rimozione del materiale di amianto per evitare di smuovere le fibre.

L'amianto risulterà abbastanza saturato da prevenire una imponente emissione di fibre nell'aria.

In aree dove il materiale friabile contenente amianto ha uno spessore superiore a 25 mm, è improbabile che si abbia una penetrazione tale da saturarlo. Per questi materiali è opportuno usare la tecnica di imbibizione totale (vedi oltre).

Quando sia inevitabile eseguire una rimozione parziale, è necessario provvedere gli operai di respiratori di riserva d'aria.

4.2. La rimozione del materiale di amianto friabile verrà effettuata strappando il materiale dal substrato con attrezzature meccaniche appropriate.

Il materiale, una volta rimosso, verrà messo in appositi sacchi di plastica, sigillati, di spessore adeguato, etichettati, per impedire al materiale di amianto di seccarsi.

4.3. Passare i sacchi con spugna bagnata per togliere il grosso della polvere e dei residui. Spostare i sacchi dalla zona di lavoro in una zona lavaggio-attesa e qui strofinarli con acqua.

Questa zona servirà come zona di attesa/magazzinaggio.

4.4. Una volta terminato il lavoro di rimozione, tutte le superfici dalle quali è stato tolto l'amianto devono essere spazzolate a umido con spazzola di metallo e passate con spugna per togliere tutto il materiale in vista non asportato.

4.5. Alla fine del lavoro si suggerisce di spruzzare la superficie lavorata con un prodotto incapsulante che fissi tutte le eventuali fibre di amianto rimaste.

B) Tecnica di imbibizione totale

4.6. Tutto l'amianto viene bagnato con getto soffuso di una soluzione di acqua al 5% di detergente, utilizzando spruzzatori a pressione da giardino o pompe a staffa.

4.7. Si praticano quindi fori su tutto lo spessore del rivestimento, utilizzando un tronco cilindrico a bordo tagliente con manica manovrata a mano, a distanza di 20 cm uno dall'altro.

4.8. Attraverso questi fori si inietta nel rivestimento la soluzione di detergente a leggera pressione (circa un

MINISTERO DELLA SANITÀ

Bonifica di immobili e manufatti
che risultino pericolosi per l'igiene e l'incolumità pubblica

È frequente che edifici ed opifici abbandonati o disoccupati, infrastrutture in condizioni di decadimento e di fatiscenza ed opere murarie non completate abbiano non soltanto impatto negativo sull'ambiente, ma siano pericolosi per l'igiene, la salute e la sicurezza pubblica.

Tali situazioni di degrado spesso ospitano roditori ed animali randagi o nocivi, con rischio di zoonosi specialmente in relazione alle malattie trasmissibili all'uomo.

Perciò si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 2, comma 3, del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), sull'art. 13, comma 2, e sull'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e sull'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che, tra l'altro, assegnano al sindaco la tutela della incolumità e della salute pubblica, e sul decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di smaltimento di rifiuti solidi urbani.

Ciò premesso, si forniscono le seguenti indicazioni procedurali e metodologiche.

Definizione.

Sono da considerare pericolosi per l'igiene pubblica e la pubblica incolumità gli immobili ed i manufatti anche non completati, abbandonati, con relative pertinenze, che versino in stato di decadimento, rovina o fatiscenza pur se dichiarati di interesse storico, artistico o culturale (1), segnatamente se contengono materiali di amianto (allo stato friabile in condizione di possibile rilascio di fibre) e/o sorgenti radioattive e/o materiali tossici, a rischio infettivo, elettrico, d'incendio e/o di esplosione.

Censimento.

Il sindaco, anche sulla base delle segnalazioni pervenute da soggetti pubblici o privati, effettua la ricognizione delle situazioni di cui al punto precedente e le iscrive in un apposito elenco, descrittivo dei singoli casi e specificante l'eventuale interesse pubblico e/o storico, artistico o culturale, il tipo di proprietà (pubblica o privata) e tutti gli elementi utili all'efficacia e rapidità dell'intervento, nulla variando per quanto riguarda l'ambito, relativamente alle competenze attribuite dalla legge n. 257/1992 alle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 10 della medesima.

In relazione all'accertata esistenza di interesse storico, artistico o culturale (legge n. 1089/1939), il sindaco comunicherà l'informazione al competente Ministero dei beni culturali ed ambientali.

Nel caso di situazioni ricadenti nei piani di bonifica di cui all'art. 5 della legge n. 441/1987 e all'art. 9-ter della legge n. 470/1987, il sindaco informa la regione o la provincia delegata, richiedendone l'inserimento nei piani di bonifica.

Il sindaco segnala alle regioni e alle province le situazioni di maggiore rilevanza.

Modalità d'intervento.

Il sindaco si potrà avvalere degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990 per concordare date certe di soluzione o da parte dell'ente amministrazione proprietaria o da parte del comune stesso. Provvederà, inoltre, a diffidare il responsabile detentore e/o proprietario ad effettuare la demolizione, nel caso di manufatti non completati o pericolanti, oppure, a presentare, entro un congruo termine, progetti di risanamento statico, ambientale e funzionale delle situazioni degradate.

Trascorso il termine prefissato, il sindaco emanerà ordinanza di sgombrato e/o demolizione, nonché di bonifica ambientale, utilizzando gli strumenti normativi previsti dalla legge n. 142/1990 per la rimozione delle situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Nelle more del raggiungimento degli obiettivi previsti dovrà essere posta in essere ogni iniziativa tendente a circoscrivere i suddetti pericoli.

(1) S.M. Per gli immobili di questo tipo l'intervento è subordinato al rispetto delle normative di settore.

Reperimento di risorse.

Fatto evvio riferimento alle norme generali in materia di bilancio degli enti locali, si richiama, infine, l'attenzione sulle possibilità offerte dal decreto-legge 1° gennaio 1994, n. 32, art. 1, per l'utilizzazione di personale in Cassa integrazione. Si richiama altresì la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme sulle edificabilità dei suoli), significando che con l'art. 3 si consente in via generale l'acquisizione di fondi a fronte di rilascio di concessioni edilizie, mentre nell'art. 9 sono previste forme di incentivazione per gli interventi sopra descritti.

94A0837

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEProvvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dyaguar, con sede in Desio (Milano) e unità di Robecco sul Naviglio (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 agosto 1993 al 24 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria grafica piemontese, con sede di Trinità (Cuneo) e unità di Trinità (Cuneo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 dicembre 1992 al 30 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13461 del 20 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telegest, con sede di Ravina (Trento) e unità di Ravina (Trento), per il periodo dal 10 maggio 1993 al 9 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romedit, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mediacom, con sede di Ravina (Trento) e unità di Ravina (Trento), per il periodo dal 10 maggio 1993 al 9 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Fannepi, con sede in Cerrione (Vercelli) e unità di Cerrione (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1993 al 6 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

kg/cm²) mediante uno o più ugelli cilindrici dello stesso diametro con bordo superiore seghettato; per pressurizzare la soluzione si può utilizzare un autoclave o pompa a staffa; si deve evitare il ruscellamento dell'acqua.

4.9. Dopo qualche minuto la zona interessata dal rivestimento dovrebbe essere imbibita e potrà essere completamente rimossa per piccoli settori con grossa spatola a mano.

4.10. Due persone dovranno lavorare contemporaneamente, per limitare la caduta del materiale sul pavimento e porlo entro sacchi in plastica collocati entro fusti rigidi; i sacchi pieni saranno sigillati immediatamente; potrebbe essere necessario bagnare il materiale rimosso prima della sua raccolta.

4.11. Si procede come sopra ai punti 4.3 - 4.5.

5.0. Decontaminazione (pulizia di tutte le aree di lavoro)

5.1. Durante i lavori di rimozione è necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale di amianto. Questa pulizia periodica e l'insacamento del materiale impedirà una concentrazione pericolosa di fibre disperse.

5.2. Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro, dovranno essere imballati in sacchi di plastica sigillabili e destinati alla discarica.

Bisogna fare attenzione nel raccogliere la copertura del pavimento, per ridurre il più possibile la dispersione di residui contenenti amianto.

5.3. I sacchi saranno identificati con etichette di segnalazione pericolo.

5.4. Dopo aver imballato in sacchi di polietilene tutto il materiale contenente amianto rimosso o caduto, bisogna procedere nello stesso modo per i fogli di polietilene orizzontali e verticali. Bisogna fare attenzione nel ripiegare i fogli, per ridurre il più possibile la dispersione di eventuali residui contenenti amianto. I singoli fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, devono rimanere al loro posto. I fogli verticali, a copertura delle pareti devono essere mantenuti fino a che non è stata fatta una prima pulizia.

5.5. Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica rimasti dovranno essere puliti usando una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner.

L'acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia devono essere sostituiti periodicamente per evitare il propagarsi delle fibre di amianto.

5.6. Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure i fogli che coprono le attrezzature per le illuminazioni, gli stipiti, etc. (?)

5.7. Dopo un'attesa di 48 ore, per permettere alla polvere di depositarsi, si deve di nuovo pulire ad umido tutte le superfici.

Non sarà permesso l'ingresso, lo svolgersi di attività o la ventilazione nella zona di lavoro durante questo periodo di attesa.

5.8. Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovrà essere effettuata un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro (su tutte le superfici, incluse le travi e le impalcature) per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere.

Se, dopo la seconda pulizia ad umido, sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente pulite ad umido.

Le zone devono essere lasciate pulite a vista.

5.9. Ispezionare tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali, per cercare eventuali residui contenenti amianti, e aspirarli usando un aspiratore a vuoto.

5.10. È consigliabile accertare l'agibilità della zona entro 48 ore successive al termine del lavoro mediante campionamenti dell'aria.

Se nel campione d'aria si riscontrano più di 100 ff/l, sarà ripetuta la pulizia ed il controllo dell'atmosfera fino a raggiungere una percentuale di fibre nell'aria soddisfacente.

5.11. Una volta accertata la rispondenza della zona di lavoro a quanto richiesto, si potranno togliere i sigilli a ventilatori e radiatori e rendere di nuovo accessibile la zona.

6.0. Protezione delle aree esterne alla zona di lavoro

6.1. Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto.

6.2. Giornalmente dovrà essere fatta la pulizia ad umido di qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio, che sia stata contaminata da polvere o da altri residui, conseguenti al lavoro fatto.

7. Modalità di raccolta e smaltimento dei materiali di risulta

Ai sensi dell'art. 2 punto 3 del D.P.R. 915/82 e ai sensi della Deliberazione del 24 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, punto 1.2 (classificazione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi) dalla quale si escludono dai rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui al punto 3 del D.P.R. 915/82, i materiali di risulta originatisi dai lavori di bonifica sono classificati quali rifiuti speciali.

In considerazione della pericolosità potenziale degli amianti e dei rischi connessi con la loro eventuale dispersione nell'ambiente, i rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica, a maggior cautela di quanto previsto dal Comitato Interministeriale alla nota richiamata a pag. 4) vanno conferiti per lo smaltimento in discariche per rifiuti speciali ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/82 di applicazione della L.R. 94/80, e/o in discariche di tipo B - punto 4.2.3.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 purché con impermeabilizzazione come previsto dalla stessa Deliberazione.

In ogni caso, in considerazione che l'amianto costituisce un grave pericolo per la salute quando sia disperso nell'ambiente e come tale venga inalato dalle persone esposte, è necessario impedire, in ogni fase dello smaltimento dei rifiuti che lo contengano in detta forma, la sua diffusione nell'aria. In particolare, per quanto concerne lo stoccaggio definitivo in discarica, è essenziale, per prevenire il trasporto eolico, ricoprire opportunamente di volta in volta il materiale polverulento scaricato, nel rispetto delle disposizioni generali dettate alla lettera «C» del punto 4.3.2.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale. Si potrebbe, altrimenti, «bloccare» le polveri contenenti fibre di amianto in impasti con leganti idraulici.

(?) È ammessa la riutilizzazione di parti non deteriorate, previa loro accurata pulizia ad umido, quando i lavori di rimozione dell'amianto interessano più locali in uno stesso piano; particolare cura dovrà essere adottata nel trasferimento di questo materiale per evitare l'inquinamento delle zone estranee ai lavori.

Capitolo 4

REQUISITI DEGLI ALLOGGI

3.4.1. Principi generali

Ogni alloggio dev'essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.

Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.

3.4.2 Estensione campo di applicazione

I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari.

3.4.3 Tipologia dei locali

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

- a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo;
- b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (sottotetto accessibile, verande, tavernette, ecc.);
- c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc.

a) INDICE DI SUPERFICIE ED ALTEZZE

3.4.4 Superfici minime

L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a seconda che il richiedente intenda o meno separare in modo fisso gli spazi.

Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq. 25 per la prima persona e mq. 10 per ogni successiva persona.

La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente art. 3.4.3 ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimen

to del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte agli artt. 3.4.70 e 3.4.71.

3.4.5. Volumi minimi ammissibili per i singoli locali

Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio dell'alloggio, i locali destinati ad abitazione o accessori non dovranno avere meno di 21 mc., fermo restando che qualora lo spazio definito sia destinato a camera da letto dovrà assicurare almeno mc. 24 se destinato ad una sola persona ed almeno mc. 38 se per due persone e qualora sia destinato a soggiorno dovrà assicurare almeno mc. 38.

3.4.6. Numeri di utenti ammissibili

In relazione al rispetto degli indici minimi di superficie e volume, nell'atto autorizzativo della Licenza d'uso verrà stabilito per ogni alloggio previo parere del Responsabile del Servizio n. 1, il numero massimo di utenti ammissibili sotto il profilo igienico-sanitario applicando gli indici di cui al precedente articolo.

3.4.7 Altezze minime

Fermi restando gli indici minimi e massimi di cui ai successivi commi, ai fini del presente articolo l'altezza è definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio.

L'altezza netta media interna degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) del precedente art. 3.4.3 non deve essere inferiore a mt. 2,70.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a mt. 2,10.

Per gli spazi accessori e di servizio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3.4.3 l'altezza netta media interna non deve essere inferiore a mt. 2,40, ulteriormente riducibile a mt. 2,10 per i corridoi ed i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a mt. 1,80.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all'uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l'uso come ripostiglio, guardaroba, spogliatoio, deposito.

3.4.8 Soppresso.

b) ILLUMINAZIONE

3.4.9. Soleggiamento

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli alloggi ad un solo affaccio non devono essere di norma orientati verso Nord. E' pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice Est- Ovest sia inferiore a 30°.

3.4.10 Aeroilluminazione naturale

Tutti gli spazi degli alloggi di cui all'art.3.4.3 lettere a) e b) devono avere un'adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'areazione naturale.

Possono usufruire di aeroilluminazione solo artificiale:

- a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente un'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
- b) i locali aperti, al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i pubblici esercizi;
- c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
- d) i locali destinati a servizi igienici fermo restando quanto previsto all'art.3.4.22 , gli spogliatoi e i ripostigli;
- e) i locali non destinati alla permanenza di persone;
- f) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.

In tal caso gli spazi di cui alle lettere a), b), c) devono rispettare i requisiti di condizionamento ambientale di cui agli artt.3.4.47 e 3.4.48.

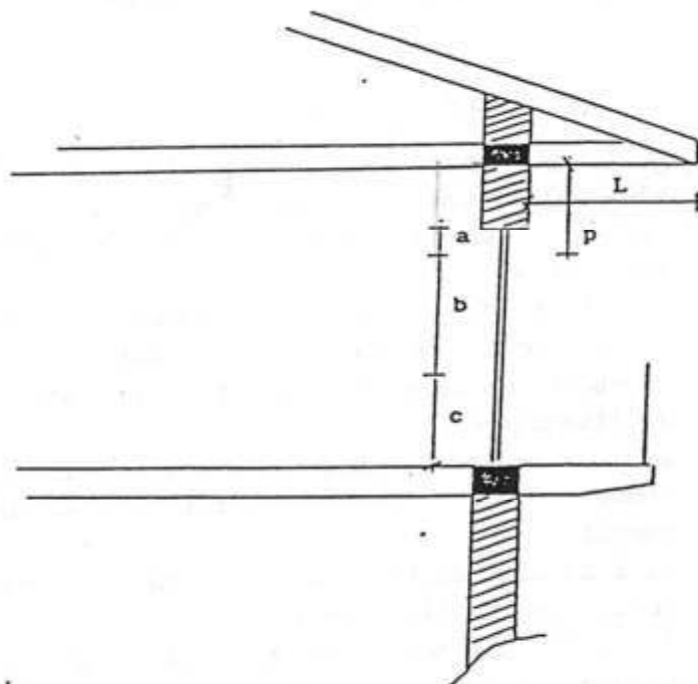
Per i locali e gli spazi di cui ai punti e) ed f) è consentita l'installazione di impianto che garantisce idoneo ricambio d'aria.

3.4.11 Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di mt.0,90 dal pavimento.

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie

finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5 % (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Tale norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento e quando non esistano ostacoli, come precisato nei successivi artt.3.4.13 e 3.4.15.



Schema esplicativo superficie illuminante utile

Legenda

- L = lunghezza dell'aggetto superiore
- p = proiezione dell'aggetto $= L/2$ Si calcola solo per $L >$ di cm. 1
- a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti della aeroilluminazione
- b = superficie utile agli effetti dell'aeroilluminazione
- c = superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini dell'aeroilluminazione
($c = \text{cm } 60$)

La superficie finestrata utile è uguale a: $b + 1/3$ di a .

3.4.12 Superficie illuminante utile

Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad un'altezza di cm.60 e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti,velette (balconi, coperture ecc.)superiore a cm.120 calcolata per un'altezza $p = L/2$ (ove p = proiezione della sporgenza sulla parete e L = lunghezza della sporgenza dall'estremo alla parete in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo.

La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione "p" sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti (figura a pag.164)

3.4.13 Presenza di ostacoli all'aeroilluminazione

Di regola la distanza tra pareti finestrate su cui prospettano locali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3.4.3 deve essere maggiore dell'altezza (misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo del tetto) dell'edificio più alto.

Per le situazioni ove ciò non si verifichi e qualora la retta congiungente il baricentro della finestra e il punto più alto di un ostacolo esterno formi con la sua proiezione sul piano orizzontale un angolo superiore a 45° , la superficie finestrata degli spazi di abitazione primaria deve essere proporzionalmente aumentata al fine di permettere l'ottenimento delle condizioni di illuminazione richieste fino a raggiungere il 20% della superficie del pavimento (1/5) per un massimo di un angolo di 60° .

3.4.14 Obbligo del progettista

E' richiesta in sede progettazione di organismi abitativi la definizione della porzione di pavimento illuminata naturalmente senza che sia specificato l'assetto definitivo dei locali.

La superficie dell'alloggio che non risultasse regolarmente illuminata non può essere computata ai fine della definizione della superficie e/o del volume minimi abitabili come prevista agli artt.3.4.4 e 3.4.5.

3.4.15 Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza delle finestre

Per gli spazi di cui all'art.3.4.11, ultimo comma, potrà essere ammessa una profondità maggiore a condizione che sia incrementata proporzionalmente la superficie utile finestrata fino a raggiungere il 25% di quella del pavimento per una profondità massima di 3,5 volte l'altezza del voltino dal pavimento.

3.4.16 Requisiti delle finestre

Le superfici finestrate o comunque trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture degli spazi di cui al punto a) dell'art.3.4.3 devono essere dotate di dispositivi che consentano il loro oscuramento parziale o totale.

Al fine del perseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento e isolamento acustico, i serramenti devono essere dotati di vetri o di altri accorgimenti tecnici, che consentano il raggiungimento di uguali risultati.

Resta inteso che tutte le superfici finestrate devono essere comunque accessibili alle pulizie anche della parte esterna.

3.4.17 Illuminazione artificiale

Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

3.4.18 Illuminazione notturna esterna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

c) VENTILAZIONE E AERAZIONE

3.4.19 Dichiarazione di responsabilità

Così come previsto all'art.3.1.8, il proprietario, all'atto della domanda di Licenza d'uso e comunque all'atto della

AERAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI

3.4.19. Finalità

Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e salubrità dell'aria siano le migliori tecnicamente possibili.

Nelle abitazioni deve essere altresì impedita l'immissione e il riflusso negli ambienti dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazioni e di sostanze inquinanti in essi prodotte.

Ferme restando le specifiche integrative relative alla ventilazione degli ambienti, le finalità di cui sopra si ritengono soddisfatte quando siano assicurate regolamentare aerazione primaria per l'unità abitativa e regolamentare aerazione sussidiaria per i singoli spazi dell'unità abitativa medesima.

3.4.20. Definizioni

Ai fini del presente paragrafo si applicano le definizioni di seguito riportate.

- Ventilazione: afflusso naturale permanente, diretto o indiretto, di aria esterna negli ambienti in cui sono installati impianti o apparecchi a fiamma libera finalizzato a garantire la regolarità del processo di combustione ed a tale scopo realizzato, con le modalità e le caratteristiche previste dalla specifica normativa tecnica vigente con particolare riferimento alle Norme UNI-CIG.
- Aerazione naturale: ricambio d'aria in uno spazio confinato garantito dai naturali moti convettivi dell'aria ottenuto attraverso aperture verso l'esterno.
- Aerazione artificiale: ricambio d'aria in uno spazio confinato garantito mediante impianti meccanici, distinta in:
 - aerazione artificiale propriamente detta, che prevede impianti di immissione e di estrazione dell'aria;
 - aerazione per estrazione che prevede la sola estrazione meccanica dell'aria con immissione attraverso aperture dall'esterno o locali confinanti;
- Aerazione primaria: afflusso permanente (naturale) di aria esterna, ottenuto quindi a porte e finestre chiuse, tale da garantire un ricambio d'aria minimo atto ad evitare l'accumulo degli inquinanti negli ambienti.
- Aerazione sussidiaria: ricambio d'aria, anche di natura non continua, ottenibile di norma mediante apertura di superfici comunicanti con l'esterno quali porte e finestre, che serve ad integrare l'aerazione primaria, al fine di garantire il rinnovo dell'aria nei locali occupati da persone, la pronta evacuazione di inquinanti e vapore acqueo nonché una velocità dell'aria tale da realizzare confortevoli condizioni microclimatiche.
- Doppio riscontro d'aria: presenza di superfici finestrate apribili, ubicate su più pareti perimetrali di norma contrapposte
- Canne di esalazione: canne impiegate per l'allontanamento di esalazioni (vapori, odori e fumi) non provenienti da apparecchi di combustione a fiamma libera

e fumi) non provenienti da apparecchi di combustione a fiamma libera

- Canne di aerazione: canne impiegate per immettere e/o estrarre aria al fine di garantire e/o integrare il ricambio di aria negli ambienti.

Camini e canne fumarie: condotti impiegati per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da apparecchi e impianti, ivi compresi quelli per la cottura dei cibi.

3.4.21. Aerazione primaria dell'unità abitativa

L' aerazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l'esterno adeguatamente ubicate e dimensionate.

Tale requisito può essere ottenuto mediante:

- presenza di sistemi di ventilazione connessi alla presenza di apparecchi a fiamma libera;
- presenza di regolamentari aperture finestrate non a tenuta stagna.

In assenza di questi, l'aerazione primaria dovrà essere comunque ottenuta mediante la realizzazione di apposite aperture permanenti verso l'esterno con superficie non inferiore a 100 cmq per le abitazioni monostanza/monopersona e a 200 cmq opportunamente ubicate per le altre abitazioni.

3.4.22. Aerazione sussidiaria degli spazi di abitazione e accessori

L'aerazione sussidiaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio riscontro d'aria per ogni unità abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento per ciascuno degli spazi di abitazione e accessori così come definiti all'art. 3.4.3

Il requisito del doppio riscontro d'aria può essere derogato solo per abitazioni con capacità ricettiva non superiore a due persone a condizione che siano adottate soluzioni alternative quali ad esempio:

- predisposizione di canna di aerazione naturale, anche non permanente, così come definita all'art 3.4.25, di adeguate dimensioni (sezione di area non inferiore a 200 cmq e lunghezza non inferiore a 5 m), indipendente per ciascuna abitazione, sfociante oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo ubicato a distanza idonea da possibili fonti di inquinamento, realizzata preferibilmente in posizione opposta alla parete finestrata.

Per l'adozione di tale soluzione, in presenza di apparecchi a fiamma libera, dovrà comunque essere documentato il rispetto di quanto previsto all'art 3.4.46c

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora l'apertura di aerazione primaria sia incrementata di un valore almeno pari alla sezione della canna di aerazione;

- predisposizione di apertura finestrata apribile di adeguate dimensioni (superficie non inferiore a 0,5 mq) sopra la porta di ingresso purchè prospiciente su spazio esterno aperto ed in posizione preferibilmente opposta alla apertura di aerazione sussidiaria

3.4.23. Aerazione sussidiaria naturale e /o artificiale degli spazi di servizio

Al fine di soddisfare le finalità di cui all'art. 3.4.19 gli spazi di servizio dell'unità abitativa devono possedere i requisiti di aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale di seguito riportati.

1) STANZE DA BAGNO E SERVIZI IGIENICI:

Ogni abitazione deve disporre di almeno una stanza da bagno dotata di aerazione sussidiaria naturale fornita da apertura finestrata apribile all'esterno, di superficie non inferiore a mq. 0,50 e comunque non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.

Le stanze da bagno aggiuntive e i servizi igienici, così come definiti all'articolo 3.4.3 privi della regolamentare aerazione sussidiaria naturale, devono essere dotati di impianto di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 70 mc/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in espulsione intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 1 ricambio per ogni utilizzazione dell'ambiente.

2) CORRIDOI, DISIMPEGNI

Nei corridoi e nei disimpegni di lunghezza superiore a m.10, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte), o di superficie non inferiore a mq 20, non comunicanti su spazi di abitazione primaria, deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/12 della superficie in pianta ovvero una adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 0,5 volumi/ora.

3) LAVANDERIE E/O STIRERIE

Gli spazi di servizio destinati a lavanderia e/o stireria, devono essere preferibilmente dotati di aerazione sussidiaria naturale ottenuta mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 0,5 mq e comunque non inferiore a 1/8 della superficie in pianta ovvero di adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri, per il periodo d'uso, il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 150 mc/h.

4) SPAZI COTTURA

Negli spazi di cottura, così come definiti all' art. 3.5₁, deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 0,5 mq e comunque non inferiore a 1/8 della superficie in pianta.

Tale requisito si ritiene altresì soddisfatto qualora lo stesso spazio sia aperto per almeno 4/5 del lato del quadrato equivalente, su spazi di soggiorno. In tal caso lo spazio di cottura viene considerato parte integrante dello spazio di soggiorno ai fini del calcolo del rapporto aeroilluminante e delle limitazioni per l'utilizzo di fiamme libere.

In assenza dei requisiti di cui al precedente comma, gli spazi cottura devono essere dotati di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) tale da garantire un ricambio minimo non inferiore a 50 mc/ora per tutto il tempo di utilizzo dell'ambiente senza il funzionamento degli apparecchi di cottura.

Tale requisito deve, di norma, essere ottenuto mediante lo stesso impianto di

estrazione previsto per l'allontanamento delle emissioni derivanti dalla cottura dei cibi alle seguenti condizioni:

- sia prevista una canna singola ed indipendente, ad estrazione meccanica, per ciascun spazio di cottura;
- venga garantito il funzionamento automatico dell'impianto in concomitanza dell'utilizzo del locale;
- venga adottato un sistema di estrazione dell'aria con portata variabile, a partire dal minimo sopracitato, adeguatamente aumentabile in concomitanza dell'utilizzo degli apparecchi di cottura.

5) CANTINE

L'insieme degli spazi destinati a cantina, comunicanti tra loro, deve essere dotato di un adeguato ricambio d'aria naturale mediante la realizzazione di aperture verso l'esterno di superficie non inferiore ad 1/30 della superficie complessiva in pianta.

Ciascun singolo spazio deve comunque essere dotato di superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta realizzabile anche sulla porta di ingresso.

Fermo restando il divieto di comunicazione diretta con box o con centrali termiche, nella superficie per l'aerazione di tali spazi di servizio possono essere computate aperture di comunicazione con altri ambienti dotati di regolamentare aerazione naturale.

6) ALTRI SPAZI DI SERVIZIO

Negli altri spazi di servizio, quali spogliatoi, guardaroba e ripostigli, di superficie maggiore di 5 mq, deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 0,5 mq e comunque non inferiore a 1/12 della superficie in pianta ovvero una adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri, per il periodo d'uso, il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 50 mc/h e comunque non inferiore a 2 volumi/ora.

3.4.24. Specifiche tecniche per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di aerazione artificiale

L'aria estratta deve essere allontanata con apposita canna avente le caratteristiche di cui agli articoli successivi.

Gli impianti di estrazione meccanica devono essere adeguatamente bilanciati con immissione d'aria esterna che può avvenire secondo le seguenti modalità:

- *immissione forzata di aria* (impianti di aerazione forzata propriamente detti);
- *ripresa di aria diretta* da aperture permanenti verso l'esterno poste nel medesimo spazio in cui è installato l'impianto di estrazione;
- *ripresa di aria indiretta* da spazi confinati adiacenti attraverso aperture permanenti di adeguata sezione realizzate anche sulle porte di comunicazione. Gli spazi adiacenti devono comunque essere dotati di aperture permanenti verso l'esterno o avere un volume complessivo maggiore del volume estratto su base oraria.

Qualora negli spazi in cui sono installati impianti di estrazione o negli spazi immediatamente adiacenti siano presenti apparecchi a fiamma libera, il bilanciamento deve essere tale da garantire che la depressione massima nel luogo di installazione dell'apparecchio a fiamma libera non sia superiore a 4 Pa.

In caso di bilanciamento mediante sistemi di ripresa diretta od indiretta, tale requisito

si ritiene garantito qualora le sezioni delle aperture di presa e di comunicazione siano tali che la velocità media dell'aria nelle stesse non sia superiore a 1 m/sec (indicativamente 140 cmq ogni 50 mc di estrazione).

Il funzionamento degli impianti di aerazione sussidiaria artificiale deve garantire il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa regolamentare vigente.

3.4.25. Canne di aerazione sussidiaria

Le canne di aerazione possono essere del tipo *singolo* o *plurime* a seconda che siano collegate rispettivamente a una o più prese di aerazione sempre della stessa tipologia.

Le canne di aerazione possono funzionare a tiraggio *naturale* od a tiraggio *forzato*.

Per canne plurime tipo "Shunt" si intendono le canne realizzate con modalità costruttive simili alle canne fumarie.

Le canne di aerazione devono essere progettate e realizzate in modo da impedire il riflusso dell'aria estratta in altri ambienti.

Le canne plurime non di tipo "Shunt", costituite da un unico condotto in cui confluiscono più prese di aerazione dello stesso tipo, non sono ammesse nel caso di tiraggio naturale. Possono essere ammesse per l'estrazione forzata solo qualora funzionino a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di estrazione installato dopo l'ultima presa.

Le canne di aerazione devono sfociare oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo in posizione adeguata e comunque tale da non arrecare disturbo alle persone.

L'uso delle canne di aerazione sussidiaria in relazione alla tipologia degli ambienti interessati è sinteticamente riportato nella tabella (allegato 1).

3.4.26. Allontanamento delle emissioni provenienti dalla cottura dei cibi

Nelle nuove costruzioni le emissioni provenienti dalla cottura dei cibi devono essere captate per mezzo di idonee cappe e, a seconda che la stessa cottura avvenga con l'utilizzo o meno di apparecchi a fiamma libera, allontanate rispettivamente, tramite camini/canne fumarie o canne di esalazione, indipendenti e sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo. Ad ogni camino o ramificazione di canna fumaria deve essere collegato un unico apparecchio.

Sono vietate soluzioni tecniche che non prevedano l'allontanamento delle stesse emissioni all'esterno oltre il tetto del fabbricato.

Per quanto attiene alle caratteristiche generali e dei materiali, al dimensionamento e alla messa in opera, i camini e le canne fumarie devono rispondere alle specifiche di cui al successivo punto G del presente paragrafo. Inoltre, in tal caso, in considerazione della possibile presenza di inquinanti a tossicità acuta (ossido di carbonio) sono comunque da preferire soluzioni tecniche che diano garanzia di continuità nel tempo quale un adeguato tiraggio naturale.

Le tubazioni di collegamento delle cappe ai camini/canne fumarie o alle canne di esalazione devono avere andamento il più rettilineo possibile. Nel caso di tiraggio naturale e comunque in presenza di apparecchi di cottura a fiamma libera è ammesso un solo tratto suborizzontale avente pendenza non inferiore al 3% e lunghezza non maggiore di 2.5 m.

3.4.27. Canne di esalazione: caratteristiche e modalità di utilizzo.

Le canne di esalazione possono essere del tipo singolo o plurime a seconda che siano collegate rispettivamente a una o più punti di estrazione sempre della stessa tipologia.

Le canne di esalazione possono funzionare a tiraggio naturale od a tiraggio forzato.

Per canne plurime tipo "Shunt" si intendono le canne realizzate con modalità costruttive simili alle canne fumarie.

Le canne plurime non di tipo "Shunt", costituite da un unico condotto in cui confluiscono più punti di estrazione dello stesso tipo, sono ammesse solo qualora funzionino a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di aspirazione installato dopo l'ultimo punto di estrazione.

Le canne di esalazione devono essere progettate e realizzate in modo da impedire il riflusso dell'aria estratta in altri ambienti.

Le canne di esalazione devono sfociare oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo in posizione adeguata e comunque tale da non arrecare disturbo alle persone.

L'uso delle canne di esalazione per gli spazi di cottura in relazione alla tipologia di impianti installati ed alle caratteristiche di aerazione sussidiaria degli ambienti è sinteticamente riportato nelle tabelle. (Allegati 2 e 3)

3.4.28. Identificazione delle canne

Allo scopo di rendere, anche nel tempo, facilmente individuabile il tipo e la funzione delle canne installate le stesse devono essere opportunamente identificate nella zona di ingresso mediante apposito contrassegno non asportabile ed indelebile.

E) UMIDITA' E TEMPERATURA

3.4.29. Umidità - condensa

Di norma le pareti interne degli ambienti non devono essere totalmente rivestite con materiali impermeabili.

Le caratteristiche della climatizzazione degli ambienti, ivi compreso l'isolamento termico, il ricambio d'aria e la permeabilità delle pareti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di occupazione e di uso, la assenza di tracce di condensazione e umidità sulle pareti perimetrali e la rapida eliminazione della stessa sulle parti impermeabili delle pareti dopo la chiusura delle eventuali fonti di umidità

(quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, ecc...).

3.4.30. Temperatura negli ambienti dell'abitazione

Fermo restando i valori massimi ($20 + 2^{\circ}\text{C}$) fissati dalla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi di energia, il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale deve garantire una temperatura non inferiore a 18°C negli spazi di abitazione e accessori e non inferiore a 20°C nelle stanze da bagno e nei servizi igienici.

3.4.31. Divieti

E' fatto divieto di provvedere alla climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

- cantine, ripostigli, scale primarie e scale secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - box, garage, depositi.
- qualora non dotati delle opere di isolamento termico previste dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico

F) IMPIANTI TERMICI ED APPARECCHI DI COMBUSTIONE

3.4.32. Termini e definizioni

Per i termini e le definizioni contenute nel presente paragrafo si fa rimando alla normativa nazionale vigente ed in particolare alla legge 46/90, al DPR 26 agosto 1993, n.412 ed alle norme tecniche UNI-CIG di cui alla legge 6.12.71, n.1083.

3.4.33. Norma generale

La installazione, la manutenzione, la conduzione degli impianti termici e degli altri apparecchi di combustione, le modalità di allontanamento dei fumi provenienti dalla combustione, la localizzazione e l'altezza dei comignoli, devono osservare anche le seguenti norme regolamentari che integrano e sottolineano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico-sanitario, della normativa vigente alla quale si fa rimando per quanto non espressamente previsto.

3.4.34. Comunicazione preventiva

Fermo restando quanto previsto dalla legge 46/90 e relativa normativa di attuazione, dal D.P.R. 412/93 e dal presente Regolamento e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle procedure per l'esecuzione di interventi edilizi, a cura dell'intestatario del libretto di impianto o di centrale, deve essere data comunicazione preventiva al competente Servizio n.1 della USSL di tutti gli interventi riguardanti gli impianti di cui al presente paragrafo che comportino:

- a) la sostituzione, anche se parziale, dell'impianto centralizzato con impianti individuali;
- b) la sostituzione di impianti o apparecchi con altri aventi diversa caratteristica e tipologia, ivi compreso la modifica del combustibile di alimentazione;
- c) la modifica dei luoghi di installazione;
- d) la modifica dei sistemi o meccanismi di evacuazione dei prodotti della combustione ivi compresa la localizzazione dei punti di emissione.

F.1 IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI CON O SENZA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

3.4.35. Finalità

Gli spazi di abitazione e quelli accessori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3.4.3 nonchè gli spazi destinati a stanza da bagno o a servizi igienici devono essere serviti da idonei corpi scaldanti, omogeneamente distribuiti in relazione all'uso dei singoli spazi.

La tipologia dell'impianto termico di climatizzazione cui sono collegati i suddetti corpi scaldanti deve essere scelta in modo tale da:

- minimizzare i rischi di scoppio, incendio ed intossicazione;
 - minimizzare le emissioni in atmosfera;
 - minimizzare la ricaduta degli inquinanti nelle zone immediatamente circostanti;
 - facilitare le operazioni di gestione, manutenzione e controllo;
 - massimizzare il rendimento energetico;
- essere predisposti per l'allacciamento ad impianti e reti di teleriscaldamento laddove previsti

3.4.36. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: caratteristiche generali

Le finalità di cui al precedente articolo si ritengono soddisfatte qualora vengano installati impianti del tipo centralizzato, quantomeno per ogni edificio, ed i relativi generatori di calore risultino installati in locali adeguati secondo le norme vigenti, abbiano un unico punto di emissione conforme alle disposizioni di seguito riportate, garantiscano i rendimenti termici ed il rispetto dei limiti all'emissione previsti dalla normativa vigente e siano progettati e realizzati in modo da consentire l'adozione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità immobiliare.

Qualora, per la climatizzazione degli ambienti, si renda necessaria l'adozione di più impianti termici non interconnessi tra di loro (impianti autonomi), oltre agli specifici requisiti in merito ai luoghi di installazione, ai punti di emissione, alla gestione e manutenzione ed alle emissioni previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento dovranno essere garantiti i rendimenti termici stagionali previsti dall'art. 5 del DPR 412/93 riferiti alla potenzialità nominale complessiva dei generatori installati nell'edificio.

Anche in questo caso gli impianti devono essere progettati e realizzati in modo da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nella normativa vigente e secondo le istruzioni fornite dal costruttore dell'impianto.

La manutenzione deve essere eseguita almeno con cadenza annuale, preferibilmente prima dell'avviamento stagionale dell'impianto.

L'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dal tecnico esecutore e annotata sull'apposito libretto, di centrale o impianto, seguendo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

3.4.40. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: campionabilità dei prodotti della combustione

Al fine di consentire l'introduzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione, tutti gli impianti di nuova installazione aventi potenzialità uguale o maggiore di 35KW, devono essere dotati di un punto di prelievo dei prodotti della combustione posto sul canale da fumo. Allo scopo devono essere predisposti due fori allineati del diametro di 5 e 8 cm con relativa chiusura metallica.

Per impianti di nuova installazione aventi potenzialità minore di 35 kw, e per gli impianti esistenti qualora ostino impedimenti alla realizzazione di quanto sopra dovrà comunque essere resa possibile la campionabilità dei prodotti della combustione conformemente alla normativa vigente

F.2 APPARECCHI DI RISCALDAMENTO INDIPENDENTI

3.4.41. Stufe e radiatori individuali

L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento indipendenti, quali stufe e radiatori individuali, è normato dall'art. 3.4.36

Relativamente agli altri aspetti (certificazioni e collaudi, manutenzione, ecc.) si fa rimando a quanto previsto per gli altri apparecchi di combustione ad eccezione dei divieti di installazione in camere da letto e servizi igienici per gli apparecchi di tipo C.

F.3 ALTRI APPARECCHI DI COMBUSTIONE

3.4.42. Campo di applicazione

Ai fini del presente regolamento sono considerati altri apparecchi tutti gli apparecchi non destinati alla climatizzazione degli ambienti.

- in spazio cottura completamente isolato rispetto alla restante parte dell'abitazione e provvisto di regolamentare aerazione sussidiaria naturale

Il luogo di installazione in relazione alla potenza termica e al tipo di combustibile è riassunto nella tabella riportata nell'allegato 4.

3.4.38. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: certificazioni e collaudi

Fatti salvi gli obblighi connessi con la normativa in materia di prevenzione incendi, tutti gli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, rifacimento, adeguamento o modifica, devono essere collaudati secondo le procedure previste dalla legge 10/91.

La certificazione di collaudo (dichiarazione di conformità - legge 46/90) deve attestare la conformità dell'opera eseguita a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, dalle norme del DPR 412/93 nonché dalle norme del presente Regolamento.

Ciascun impianto deve essere dotato di apposito "libretto di impianto" o di "libretto di centrale" secondo le disposizioni di cui al DPR 412/93 (art. 11, comma 9).

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano riportate, in caratteri indelebili ed in lingua italiana, le indicazioni previste dalla normativa legislativa e tecnica vigente a seconda delle diverse tipologie e comprendenti comunque:

- a) il nome del costruttore e/o la marca depositata;
- b) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;
- c) il numero di matricola;
- d) la potenzialità termica o altro parametro equivalente.

L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana. Le istruzioni per l'impiego, destinate all'utente, devono contenere le indicazioni necessarie affinché l'apparecchio possa essere utilizzato con sicurezza. In particolare devono essere dettagliate le manovre che assicurano il funzionamento normale dell'apparecchio e quindi le manovre di accensione, di spegnimento e di regolazione nonché contenere l'indicazione del tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio.

Le istruzioni devono inoltre evidenziare sia l'esigenza di interventi di pulizia e di manutenzione sia le precauzioni per la prevenzione dei danni provocati dal gelo. Devono infine sottolineare la necessità di ricorrere a tecnici qualificati per l'installazione dell'apparecchio e per gli interventi periodici di pulizia e di manutenzione nonché per l'eventuale adattamento all'impiego di altri combustibili.

3.4.39. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: gestione e manutenzione

La conduzione e la manutenzione degli impianti deve essere tale da garantire una combustione ottimale e il rispetto dei limiti qualitativi alle emissioni previsti dalla normativa.

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nella normativa vigente e secondo le istruzioni fornite dal costruttore dell'impianto.

La manutenzione deve essere eseguita almeno con cadenza annuale, preferibilmente prima dell'avviamento stagionale dell'impianto.

L'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dal tecnico esecutore e annotata sull'apposito libretto, di centrale o impianto, seguendo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

3.4.40. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: campionabilità dei prodotti della combustione

Al fine di consentire l'introduzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione, tutti gli impianti di nuova installazione aventi potenzialità uguale o maggiore di 35KW, devono essere dotati di un punto di prelievo dei prodotti della combustione posto sul canale da fumo. Allo scopo devono essere predisposti due fori allineati del diametro di 5 e 8 cm con relativa chiusura metallica.

Per impianti di nuova installazione aventi potenzialità minore di 35 kw, e per gli impianti esistenti qualora ostino impedimenti alla realizzazione di quanto sopra dovrà comunque essere resa possibile la campionabilità dei prodotti della combustione conformemente alla normativa vigente

F.2 APPARECCHI DI RISCALDAMENTO INDIPENDENTI

3.4.41. Stufe e radiatori individuali

L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento indipendenti, quali stufe e radiatori individuali, è normato dall'art. 3.4.36

Relativamente agli altri aspetti (certificazioni e collaudi, manutenzione, ecc.) si fa rimando a quanto previsto per gli altri apparecchi di combustione ad eccezione dei divieti di installazione in camere da letto e servizi igienici per gli apparecchi di tipo C.

F.3 ALTRI APPARECCHI DI COMBUSTIONE

3.4.42. Campo di applicazione

Ai fini del presente regolamento sono considerati altri apparecchi tutti gli apparecchi non destinati alla climatizzazione degli ambienti.

non destinati alla climatizzazione degli ambienti.

3.4.43. Altri apparecchi di combustione: certificazioni e collaudi

Tutti gli apparecchi di combustione di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, rifacimento, adeguamento o modifica, sono soggetti alle procedure previste dalla legge 46/90.

In particolare, la dichiarazione di conformità deve attestare la conformità dell'opera eseguita a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente ivi comprese le norme del presente Regolamento.

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano riportate, in caratteri indelebili ed in lingua italiana, le indicazioni previste dalla normativa legislativa e tecnica vigente a seconda delle diverse tipologie di apparecchi e comprendenti comunque:

- a) il nome del costruttore e/o la marca depositata;
- b) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;
- c) il numero di matricola;
- d) la potenzialità termica o altro parametro equivalente.

L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana. Le istruzioni per l'impiego, destinate all'utente, devono contenere le indicazioni necessarie affinché l'apparecchio possa essere utilizzato con sicurezza. In particolare devono essere dettagliate le manovre che assicurano il funzionamento normale dell'apparecchio e quindi le manovre di accensione, di spegnimento e di regolazione nonché contenere l'indicazione del tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio.

Le istruzioni devono inoltre evidenziare sia l'esigenza di interventi di pulizia e di manutenzione sia le precauzioni per la prevenzione dei danni provocati dal gelo. Devono infine sottolineare la necessità di ricorrere a tecnici qualificati per l'installazione dell'apparecchio e per gli interventi periodici di pulizia e di manutenzione nonché per l'eventuale adattamento all'impiego di altri combustibili.

3.4.44. Altri apparecchi di combustione: gestione e manutenzione

La conduzione e la manutenzione degli apparecchi deve essere tale da garantire una combustione ottimale e il rispetto dei limiti qualitativi alle emissioni previsti dalla normativa.

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni fornite dal costruttore.

L'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dal tecnico esecutore.

3.4.45. Altri apparecchi di combustione: campionabilità dei prodotti della combustione

Per tutti gli apparecchi di combustione di nuova installazione, deve essere consentita la campionabilità dei prodotti di combustione dal canale da fumo

3.4.46.a Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili

I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara ed indelebile, ad intervallo non maggiore di cm.40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla tabella UNI-CIG o nel caso di apparecchi ad incasso con tubi flessibili in acciaio conformi alla norma UNI CIG 2.5.2.3.

La legatura di sicurezza (collegamento secondo norma UNI CIG 7140) tra i tubi flessibili ed il portagomma deve essere realizzata con fascette che:

- richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera sia l'allentamento. E' pertanto vietato l'impiego di viti e alette che consentano l'applicazione e l'allentamento manuale;
- abbiano larghezza sufficiente ed una conformazione adatta per non tagliare il tubo, correttamente applicato sul raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo stesso.

F.3.1 APPARECCHI A FIAMMA LIBERA

3.4.46.b Apparecchi di combustione a fiamma libera: divieti di installazione

Negli spazi adibiti a:

- stanze da bagno;
- servizi igienici o spazi con presenza di doccia o vasca da bagno;
- camere da letto;

ancorchè provvisti di aerazione naturale permanente e di regolamentare apertura finestrata, è vietata l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, apparecchi di cottura, ecc..

3.4.46.c Installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera nelle abitazioni: ventilazione dei locali

Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, negli spazi dell'abitazione ove, per esigenze tecniche non altrimenti risolvibili, siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc..., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

L'afflusso di aria dovrà avvenire, di norma, mediante aperture praticate su pareti esterne del locale di installazione ed aventi i seguenti requisiti:

- sezione libera totale di almeno 6 cmq. per ogni kw di portata termica installata con un minimo di 100 cmq.;
- essere realizzate in modo che le bocche di apertura, sia all'interno che all'esterno della parete non possano essere ostruite;
- essere protette ad esempio con griglie, reti metalliche, ecc. in modo peraltro da non ridurre la sezione libera;
- situate ad una quota prossima al livello del pavimento e tale da non provocare disturbo

al corretto funzionamento dei dispositivi di scarico dei prodotti della combustione; ove questa posizione non sia possibile si dovrà aumentare almeno del 50% la sezione dell'apertura.

Qualora gli apparecchi di cottura installati siano privi, sul piano di lavoro, del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma le sezioni di apertura di cui al comma precedente devono essere aumentate del 100% con un minimo di 200 cmq.

Qualora nell'ambiente siano installati apparecchi di combustione a fiamma libera e impianti di estrazione dell'aria si applicano le disposizioni di cui al punto 3.4 della norma UNI CIG 7129/92 e del precedente art. 3.4.24

3.4.46.d Caminetti

Il presente articolo si applica specificamente ai caminetti non utilizzati come sistema integrativo o unico per la climatizzazione degli ambienti e quindi previsti per utilizzo saltuario.

Fermo restando il divieto di installazione nelle camere da letto, negli ambienti in cui sono installati i caminetti dovranno essere predisposte aperture permanenti verso l'esterno di dimensioni tali da garantire afflusso d'aria per il regolare processo di combustione (dimensionate sulla base di 400 mc/ora per mq di sezione frontale del caminetto) e comunque di sezione non inferiore a 400 cmq.

Qualora nello stesso ambiente siano installati apparecchi a fiamma libera, oltre alle aperture regolamentari dovranno essere predisposte aperture supplementari come previste dalla norma UNI CIG 7129 punto 2.5.1.3.

L'allontanamento dei prodotti della combustione e le modalità di combustione dell'impianto devono essere tali da evitare molestia o nocumento al vicinato; in ogni caso la bocca del camino deve essere ubicata nel rispetto di quanto previsto al punto 2 comma 1 del successivo articolo 3.4.46o.

Per i caminetti esistenti utilizzati anche come sistema integrativo o unico per la climatizzazione degli ambienti oltre alle norme del presente articolo si applicano le norme generali del presente regolamento per gli impianti di climatizzazione, in particolare per quanto attiene a:

- finalità;
- caratteristiche generali;
- luoghi di installazione;
- allontanamento dei prodotti della combustione (punto 1 art. 3.4.46o);
- temperatura degli ambienti

F.3.2 APPARECCHI A COMBUSTIONE STAGNA

3.4.46.e Luoghi di installazione

L'installazione di apparecchi di combustione con presa di aria comburente esterna al locale di installazione e circuito di combustione stagno rispetto all'ambiente è proibita nelle camere da letto, negli spazi destinati a stanza da bagno, a servizio igienico o altro spazio con presenza di doccia o vasca da bagno.

Ne può essere consentita l'installazione all'interno di unità abitative monopersona/monostanza quando non esista la possibilità di ricorrere ad altri luoghi di installazione quali:

- all'esterno dell'unità abitativa (balconi o terrazzi di pertinenza);
- in spazio cottura completamente isolato rispetto alla restante parte dell'abitazione e provvisto di regolamentare aerazione sussidiaria naturale

G) ALLONTANAMENTO PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

3.4.46.f Allontanamento dei prodotti della combustione: norma generale

Tutti i prodotti della combustione provenienti da impianti o apparecchi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a camini o a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo avente le caratteristiche di cui agli articoli successivi.

3.4.46.g Camini, canne fumarie e condotti di collegamento: requisiti generali

I camini e le canne fumarie, così come definite all'art. 3.4.20, e i condotti di collegamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) i camini devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione;
- b) le canne fumarie devono ricevere solo scarichi simili:
 - o solo prodotti della combustione provenienti da impianti per la climatizzazione alimentati con lo stesso combustibile;
 - o solo prodotti della combustione provenienti da impianti o apparecchi per la produzione di acqua calda, alimentati con lo stesso combustibile; comunque provenienti da impianti o apparecchi dello stesso tipo con portate termiche che non differiscano più del 30% in meno rispetto alla massima portata allacciabile.
 - o solo prodotti della combustione provenienti da apparecchi per la cottura dei cibi;
- c) i condotti di collegamento (canali da fumo) devono essere saldamente fissati (a tenuta) all'imbocco del camino o della canna fumaria senza sporgere al loro interno onde evitarne l'ostruzione, anche parziale.

3.4.46.h Camini, canne fumarie e condotti di collegamento: dimensionamento

Per il dimensionamento dei camini, delle canne fumarie e dei relativi condotti di collegamento si fa rimando rispettivamente a:

- camini: DPR 22.12.1970, n.1391; Norme UNI-CIG 7129/92; Norma UNI 9615/90;
- canne fumarie: UNI-CIG 7129/92.
- condotti di collegamento: DPR 22.12.1970, n.1391; Norme UNI-CIG 7129/92.

3.4.46.i Camini e canne fumarie: caratteristiche dei materiali e messa in opera

I camini e le canne fumarie devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica, di buona conducibilità termica e coibentata all'esterno.

Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da rendere facile la periodica pulizia; a questo scopo, devono avere sia alla base sia alla sommità del collettore delle bocchette di ispezione.

Devono essere collocati/e entro altri condotti adeguatamente sigillati e a perfetta tenuta soprattutto per i casi in cui passano o sono addossati/e a pareti interne degli spazi dell'abitazione; per i casi in cui sono addossati/e a muri perimetrali esterni devono essere opportunamente coibentati al fine di evitare fenomeni di condensa o di raffreddamento.

3.4.46.l Comignoli: definizione

Si definisce comignolo il dispositivo atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione, posto a coronamento di un camino singolo o di una canna fumaria.

3.4.46.m Comignoli: caratteristiche

Il comignolo per facilitare la dispersione dei prodotti della combustione, deve avere i seguenti requisiti:

- avere sezione utile di uscita non minore del doppio di quella del camino o della canna fumaria collettiva ramificata sul quale è inserito;
- essere conformato in modo da impedire la penetrazione nel camino o nella canna fumaria della pioggia o della neve, volatili, ecc.;
- essere costruito in modo che anche in caso di venti di ogni direzione ed inclinazione, venga comunque assicurato lo scarico dei prodotti della combustione.

3.4.46.n Comignoli: norma generale di localizzazione

Il punto di localizzazione dei comignoli, anche in relazione al tipo di combustibile di alimentazione e alla potenzialità degli impianti ed apparecchi serviti, deve essere tale da garantire:

- a) una adeguata dispersione iniziale dei prodotti della combustione;
- b) una adeguata diluizione dei prodotti della combustione, prima della loro ricaduta, al fine di evitare ogni situazione di danno o molestia alle persone.

3.4.46.o Comignoli: ubicazione ed altezza

Al fine di assicurare il rispetto di quanto contenuto al precedente articolo dovranno essere osservati i requisiti di seguito riportati.

- 1) impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, e apparecchi di combustione (esclusi i caminetti ad utilizzo saltuario) di qualsiasi potenzialità, alimentati con combustibile solido e liquido diverso dai distillati del petrolio:

I comignoli devono risultare più alti di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

Qualora i comignoli siano situati a distanza compresa fra 10 e 50 m. da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quelle del filo superiore dell'apertura più alta;

- 2) impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e apparecchi di combustione di qualsiasi potenzialità, alimentati con combustibili distillati del petrolio e con combustibile gassoso, nonché caminetti ad utilizzo saltuario come definiti all'art. 3.4.46d:

i comignoli devono risultare più alti di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini possono sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta presente nel raggio di 50 m, diminuita di 1 m. per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m.

Quanto sopra, ferma restando l'altezza massima pari a 5 mt. della porzione di camino o canna fumaria sporgente dal tetto o dalla copertura del fabbricato.

In caso di impedimenti tecnici documentati o di vincoli urbanistici per impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e apparecchi di combustione alimentati con combustibile distillato del petrolio o con combustibile gassoso, di potenzialità inferiore a 30.000 kcal/h (35 kw) è ammessa una quota inferiore del comignolo purchè:

- a) sia conforme a quanto indicato al punto 4.3.3. delle norme UNI-CIG 7129/92;
- b) sia più alto di almeno 40 cm del filo superiore di aperture finestrate presenti sulla stessa falda del tetto;
- c) sia più alto di almeno 40 cm del filo superiore di aperture finestrate nel raggio di 8 m;
- d) sia più alto di 50 cm rispetto a qualsiasi struttura, fabbricato o ostacolo, privi di aperture finestrate nel raggio di 5 m.

3.4.46.p Comignoli ubicati su tetti e terrazzi agibili

Di norma è vietato lo sbocco di camini o canne fumarie su tetti piani agibili e terrazzi agibili.

In caso di impedimenti tecnico strutturali che non consentono l'applicazione di quanto al precedente comma, fermo restando il rispetto di quanto previsto alle lettere c) e d) del punto 2 dell'articolo precedente, il comignolo dovrà comunque essere ubicato a quota non inferiore a 2,5 m dalla quota del pavimento del tetto o del terrazzo agibile.

3.4.46.q Allontanamento dei prodotti della combustione in fabbricati esistenti

Nel caso di interventi su fabbricati esistenti, qualora sussistano impedimenti tecnico-strutturali e /o vincoli di altra natura (quali urbanistici, architettonici, condominiali), la necessità della loro installazione e l'impossibilità di ricorso a soluzioni alternative (ad es. impianti elettrici) per impianti ed apparecchi alimentati con combustibile gassoso di potenzialità inferiore a 35 kw, potranno essere adottate per l'allontanamento dei prodotti della combustione soluzioni diverse da quelle previste all'art. 3.4.46f.

Tali soluzioni dovranno comunque essere conformi alla normativa vigente e non essere causa di danno e molestia alle persone.

ALLEGATO 1

Canne di aerazione per tipologia di ambiente di installazione

Tipo di canna	Stanza bagno e/o WC	Stireria e/o lavanderia	Altri spazi di servizio **
singola a tiraggio naturale	NO	NO	SI
singola a tiraggio forzato	SI	SI	SI
plurima a tiraggio naturale	NO	NO	NO
tipo "Shunt" a tiraggio naturale	NO	NO	NO
plurima a tiraggio forzato *	SI	SI	SI
* costituita da un unico condotto in cui confluiscono più prese di aerazione dello stesso tipo funzionante a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di estrazione installato dopo l'ultima presa di aerazione.			
** compresi corridoi e disimpegni ed esclusi gli spazi di cottura			

ALLEGATO 2

Camini, canne fumarie e/o di esalazione per tipologia di apparecchi di cottura installati in locali dotati di regolamentare aerazione sussidiaria naturale.

Tipo di canna	Camino/canna fumaria per impianti a fiamma libera	Canna di esalazione per impianti non a fiamma libera
singola a tiraggio naturale	SI preferibile	SI
singola a tiraggio forzato	SI sconsigliata	SI
plurima a tiraggio naturale	NO	NO
tipo "Shunt" a tiraggio naturale	SI preferibile	SI
plurima a tiraggio forzato *	NO	SI
* costituita da un unico condotto in cui confluiscono più punti di estrazione dello stesso tipo funzionante a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto installato dopo l'ultimo punto di estrazione.		

ALLEGATO 3

Camini, canne fumarie e/o di aerazione/esalazione per spazi di cottura non dotati di regolamentare aerazione naturale sussidiaria.

Tipo di canna	senza fiamme libere	con fiamme libere		
		Canna fumaria con funzione anche di aerazione/esalazione	Canna fumaria/esalazione e canna di aerazione indipendenti	
			Canna fumaria	Canna di aerazione**
singola a tiraggio naturale	NO	NO	SI	NO
singola a tiraggio forzato	SI	SI***	SI	SI
plurima a tiraggio naturale	NO	NO	NO	NO
tipo "Shunt" a tiraggio naturale	NO	NO	SI	NO
plurima a tiraggio forzato *	NO	NO	NO	NO
* costituita da un unico condotto in cui confluiscono più punti di estrazione dello stesso tipo funzionante a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di aspirazione installato dopo l'ultimo punto di estrazione.				
** devono essere garantiti i requisiti di cui all'articolo 3.4.46c anche mediante un opportuno incremento delle prese d'aria.				
*** devono essere rispettati requisiti di cui all'articolo 3.4.24				

ALL 4

Luoghi di installazione ammessi per impianti termici per la climatizzazione con o senza produzione di acqua calda a seconda della loro tipologia.

LUOGO DI INSTALLAZIONE	TIPOLOGIA DI IMPIANTI					NON A FIAMMA LIBERA*
	A FIAMMA LIBERA					
	con potenzialità (in migliaia di kcal/h)					
	> 100	tra 30 e 100		<30		
Con combustibili						
liquidi-solidi		gassosi				
IN LOCALE TECNICO						
Conforme a normativa Prevenzione Incendi	●	✓	✓	✓	✓	
Conforme a D.P.R. 1391/70	NO	●		✓	✓	
Conforme a Circolare Min. Int. 68/69	NO		●	✓	✓	
Conforme a norme R.L.I.	NO	NO	NO	●	✓	
ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO	NO	NO	NO	●	✓	
IN LOCALI ABITATI						
Esclusi bagni e camere da letto	NO	NO	NO	NO	●	
Adibiti a bagni e camere da letto	NO	NO	NO	NO	NO**	
LEGENDA: ● Requisito minimo ✓ Soluzione ammessa NO Soluzione non ammessa						
Note: * Impianti con potenzialità inferiore a 35 kw di tipo C così come definiti dalla norma UNI 7129 ** Con le specifiche per i monolocali monostanza						

~~condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione dopo 1/2 h dalla chiusura di eventuali fonti di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, ecc.).~~

3.4.47 Condizionamento: caratteristiche degli impianti

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 30 mc./persona/ora nel locale di uso privato.

I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purchè l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;

b) temperatura di 20 $\pm$ 1°C con U.R. di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27°C con U.R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non superiore a 7°C;

c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;

d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di mt. 2.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro, ecc.

3.4.48 Condizionamento: presa di aria esterna espulsione aria viziata

Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno mt. 3 dal suolo se si trovano all'interno di cortili privati e ad almeno mt. 6 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

L'espulsione dell'aria viziata deve avvenire di norma alla copertura e comunque in posizione tale da non recare molestia e/o nocumento alle persone.

e) ISOLAMENTO ACUSTICO

3.4.49 Difesa dal rumore

I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

3.4.50 Parametri di riferimento

I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell'edificio, dovranno essere verificati per quanto concerne:

- a) isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti;
- b) isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno e ambiente esterno;
- c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell'immobile;
- d) rumori da calpestio.

3.4.51 Misurazioni e valutazioni

Le misure atte a verificare i requisiti di cui al punto precedente devono essere effettuate in opera.

La valutazione dei risultati delle misure, ai fini del controllo della loro rispondenza ai limiti richiesti, dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate dalla raccomandazione internazionale ISO 140 R e 717 R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La strumentazione e i metodi di misura dovranno essere conformi alla normativa internazionale I.E.C. (International Electrotechnical Committee) come specificato all'art. 2.8.2 del Titolo II.

3.4.52 Indici di valutazione di isolamento acustico

Per i parametri individuati e misurati come precedentemente descritto, gli indici di valutazione di isolamento acustico, che devono essere assicurati e certificati dal costruttore e dalla direzione lavori prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione, a seconda della zona come definita all'art. 2.8.6 del Titolo II, sono quelli riportati nella seguente tabella.

ALLEGATI AL CAPITOLO 4

Allegato 1 (art. 3.4.58)

Tabella: requisiti minimi di isolamento acustico e potere fonoisolante delle strutture degli edifici

Categoria di edificio	Isolamento acustico di pareti esterne senza serramenti dB (i)	Isolamento acustico di pareti esterne con serramenti dB (i)	potere fonoisolante di elementi di separazione, verticale e orizzontale, fra ambienti dB (i)	rumore di calpestio dB (ii)
A	≥ 42	≥ 35	≥ 42	≤ 68
B	≥ 42	≥ 35	≥ 42	≤ 68
C	≥ 42	≥ 35	≥ 42	≤ 68
D	≥ 43	≥ 40	≥ 42	≤ 68
E	≥ 45	≥ 40	≥ 45	≤ 68
F	≥ 40	≥ 35	≥ 40	≤ 68
G	≥ 40	≥ 35	≥ 40	≤ 68
H	≥ 35	≥ 30	≥ 30	≤ 70

(i) indici di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato e del potere fonoisolante espressi come valore in decibel a 500 Hz della curva di riferimento, secondo il procedimento di valutazione della curva sperimentale riportato dalla Norma UNI 827Q7;

(ii) indice di valutazione del livello di rumore di calpestio normalizzato espresso come valore in decibel a 500 Hz della curva di riferimento, secondo il procedimento di valutazione della curva sperimentale riportato dalla Norma UNI 827Q7;

Allegato 2 (art. 3.4.61)

A. Documentazione di previsione di impatto acustico, da produrre nei casi previsti dall'art. 8, comma 2 (i) e dall'art. 4, comma 4 (ii), della Legge 447/98:

- Classificazione acustica dell'area dove è prevista l'opera e delle aree limitrofe in base alla zonizzazione acustica adottata dal Comune o, in assenza, in base alla classificazione provvisoria prevista dal DPCM 01/03/91 (art. 6, comma 1).
- Caratterizzazione attraverso misure strumentali del livello di rumore attualmente esistente nell'area dove è prevista l'opera e nelle aree limitrofe; tale caratterizzazione dovrà riguardare sempre il periodo diurno (ore 6.00 - 22.00), nonché il periodo notturno (ore 22.00 - 6.00) nei casi in cui è previsto che le nuove sorgenti di rumore siano attive anche in tale periodo o in parte dello stesso; le misure devono essere eseguite per un tempo sufficiente a caratterizzare in modo adeguato il clima acustico delle aree; devono essere rilevati almeno i seguenti parametri: L_{eq} , L_{10} , L_{90} (iii).
- Individuazione delle nuove sorgenti di rumore previste.
- Previsione dei livelli attesi di rumore nell'area e in quelle limitrofe a seguito della nuova opera (si dovrà tenere conto anche dell'eventuale impatto dovuto al traffico veicolare indotto dall'opera).
- Misure di contenimento per impedire il superamento dei limiti di legge (sia di zona che differenziale).

B. Documentazione di valutazione previsionale di clima acustico, da produrre nei casi previsti dall'art. 8, comma 3 (iv) della Legge 447/98:

- Classificazione acustica dell'area dove è prevista l'opera e delle aree limitrofe in base alla zonizzazione acustica adottata dal Comune o, in assenza, in base alla classificazione provvisoria prevista dal DPCM 01/03/91 (art. 6, comma 1).
- Caratterizzazione attraverso misure strumentali del livello di rumore attualmente esistente nell'area dove è previsto l'insediamento; tale caratterizzazione dovrà riguardare sempre il periodo diurno (ore 6.00 - 22.00), nonché il periodo notturno (ore 22.00 - 6.00) nei casi in cui è previsto che il nuovo insediamento sia utilizzato anche in tale periodo o in parte dello stesso; le misure devono essere eseguite per un tempo sufficiente a caratterizzare in modo adeguato il clima acustico delle aree; devono essere rilevati almeno i seguenti parametri: L_{eq} , L_{10} , L_{90} (iii).
- Previsione dei livelli attesi di rumore nell'area a seguito del nuovo insediamento (nel caso il nuovo insediamento preveda l'installazione di impianti tecnologici fonte di rumore e/o possa determinare un incremento dell'impatto acustico dovuto a traffico veicolare).
- Opere di mitigazione per limitare il rumore immesso dalle esistenti sorgenti esterne negli ambienti e nell'area della nuova opera (nonché, eventualmente, per limitare il rumore prodotto dagli impianti della nuova opera o dal traffico veicolare indotto).

(i) aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade di tipo A, B, C, D, E, F (secondo la classificazione di cui al DLgs 30/04/92 e successive modificazioni), discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

(ii) nuovi impianti ed infrastrutture adibili ad attività produttive, ad attività sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

(iii) L_{eq} = livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A"

L_{10} = livello di pressione sonora superato per il 10% del tempo di osservazione

L_{90} = livello di pressione sonora superato per il 90% del tempo di osservazione

(iv) scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui alla precedente nota (i).

I: Indice di valutazione di isolamento acustico delle strutture in dB.

Zone	Pareti interne di confine con altri alloggi o con vani servizi	Pareti esterne		Solette
		Con serramento	Senza serramento	
Industriale 1	40	35	45	42
Mista 2	40	35	42	42
Residenziale 3	40	32	40	42
Part. Tutela 4	40	30	35	42

3.4.53 Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi

Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività artigiane, commerciali, industriali, ricreative, o che si trovano in zone con grosse concentrazioni di traffico, fermo restando il rispetto delle norme di cui al punto 2.8.8 del Titolo II, devono essere previsti e realizzati a cura del costruttore o del titolare dell'attività, indici di fonoisolamento maggiori di 10 dB rispetto ai valori della tabella di cui all'articolo precedente.

Se del caso, può essere imposto il confinamento delle sorgenti di rumore in altre parti dell'edificio ovvero le stesse essere dichiarate incompatibili con la destinazione e quindi disattivate.

3.4.54 Rumorosità degli impianti

Il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da impianti tecnologici (ascensore, impianto termico, impianti di condizionamento,) installati in altri alloggi o in spazi comuni, anche esterni all'edificio, non deve superare i 25 dB(A) continui con punte di 30 dB(A).

Gli impianti di distribuzione dell'acqua e gli apparecchi idrosanitari devono essere realizzati, mantenuti e condotti in modo da evitare rumori molesti e si dovranno adottare tutti i possibili accorgimenti tecnici e comportamentali per eliminare ogni possibile causa di disturbo.

Gli apparecchi elettrodomestici (cappe, frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, ecc.) potranno essere usati nel periodo notturno, solo a condizione che non alterino la rumorosità nei locali degli alloggi contigui.

3.4.55 Rumore da calpestio

Senza l'effetto di altre fonti di rumore, nell'alloggio non deve rilevarsi un livello sonoro maggiore di 70 dB quando al piano superiore venga messa in funzione la macchina normalizzata generatrice di calpestio.

1) RIFIUTI DOMESTICI

3.4.56 Obbligo al conferimento

È vietato conservare nell'interno degli spazi sia di abitazione che di servizio che accessori, anche se in adatto contenitore, i rifiuti solidi putrescibili e comunque interni, per un termine superiore alle ore 24.

Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori (sacchetti) a ciò destinati senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta all'uopo predisposti.

3.4.57 Depositi e raccoglitori

Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati devono disporre di un deposito atto a contenere i recipienti (sacchetti) delle immondizie. Tali depositi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori.

Dovranno essere dimensionati per poter contenere almeno i rifiuti di 3 giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio per lt 1,5 per abitante die come indice minimo.

Detti depositi devono essere sempre agevolmente accessibili dall'esterno, raggiungibili sia da scale e ascensori, sia dalla strada dai mezzi di raccolta del servizio pubblico.

3.4.58 Caratteristiche del locale immondezzaio

In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le caratteristiche seguenti:

- 1) avere superficie adeguata;
- 2) altezza minima interna di m 2, e una porta metallica a tenuta di dimensioni $0,90 \times 1,80$;
- 3) avere pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile e impermeabile;
- 4) essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m 10 o comunque tale da non causare disturbo alcuno ed essere muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
- 5) devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio, e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio;
- 6) dovranno essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e antinsetti;
- 7) in detti depositi potranno essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, ecc.) e per il deposito dei rifiuti pericolosi tossici e nocivi (batterie, ecc.).

3.4.59 Caratteristiche cassoni raccoglitori

I cassoni raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati;
- avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili ed usabili da tutti gli utenti con particolare riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impedite;
- avere dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare una efficace difesa antimurine e antinsetti ed una agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche disinfezioni;
- essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servita di lancia per il lavaggio, e distanti il massimo possibile dai locali abitati. Tali aree potranno anche essere su pubblica via purché appositamente predisposta e attrezzata;
- ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appositi sacchetti contenitori;
- essere predisposti per il caricamento automatico; se mobili dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti; muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al traffico.

3.4.60 Canne di caduta

Le canne di caduta sono di regola vietate.

Possono essere ammesse in nuovi fabbricati su motivata preventiva richiesta dell'interessato e ove già esistono solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) essere esterne ai singoli appartamenti;
- b) assicurare il convogliamento dei rifiuti nei contenitori con accorgimenti idonei ad impedire la dispersione nel locale di deposito;
- c) essere in numero di almeno una per ogni 500 mq di superficie servita; tuttavia se la canna ha un dispositivo terminale con possibilità di alimentare due contenitori, una canna potrà servire 1.000 mq di superficie.
- d) avere andamento interamente verticale salvo le necessarie deviazioni per altezze maggiori di m 10 e superficie interna continua resa tale a mezzo di giunti che garantiscano la continuità delle prestazioni volute dalla canna, liscia, resistente agli urti, lavabile ed ispezionabile ogni 1,5-2,20 metri attraverso bocchette di ispezione a tenuta, di dimensione minima 20 X 20 cm;
- e) avere sezione minima interna di m 0,35 X 0,35 con spigoli tali da conservare la propria forma nel tempo; se in muratura intonacata gli spigoli devono avere un raggio minimo di cm 5;
- f) avere una sola bocchetta di carico per piano di misura non inferiore a cm 20 X 20, tale da impedire la dispersione a doppio battente con apertura contrapposta;
- g) avere pendenza di raccordo tra le pareti di installazione della bocchetta e la canna di caduta non inferiore al 10 %;

h) essere munite di dispositivi di esalazione sfocianti oltre il tetto e di idonei dispositivi ed attrezzature per il lavaggio;

i) avere l'apertura delle bocchette di immissione ai singoli piani, non ubicata all'interno delle abitazioni o sulle scale ma all'esterno, su ballatoi, terrazzi, balconi;

l) a cura del proprietario utente, essere documentate le modalità di condizione e manutenzione.

3.4.61 Soppresso

3.4.62 Deroga

Il Sindaco, sento il Responsabile del Servizio n. 1, si riserva, in presenza di situazioni tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati, di giudicare la loro conformità ai requisiti esposti negli articoli precedenti, ed ha la facoltà di chiedere a chi propone tali soluzioni la documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevole.

3.4.63 Rifiuti non domestici

Per i rifiuti provenienti da edifici per attività produttive e depositi si richiama il D.P.R. 915/82 e per quanto applicabile la L.R. n. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto previsto dal Titolo II del presente Regolamento.

g) SCARICHI

3.4.64 Tipi di scarico

Gli scarichi idrici di rifiuto, derivanti da fabbricati si distinguono in relazione all'origine in:

- a) acque meteoriche (bianche);
- b) acque luride civili (nere);
- c) acque di processo industriali.

3.4.65 Reti interne

Tutti gli scarichi devono essere raccolti all'origine e tramite percorsi separati e distanti, in relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile a norma della Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni regionali e a quanto previsto dal Titolo II del presente Regolamento.

È ammessa l'unificazione delle diverse reti immediatamente a monte del recapito finale, fermo restando la possibilità d'ispezione e prelievo campione delle singole reti.

3.4.66 Acque meteoriche

Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme dell'apposito regolamento comunale.

È ammesso il loro recapito sul suolo, e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione purché il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico.

È ammesso pure il loro recapito in acque superficiali.

Nei casi di cui al comma secondo e terzo, quando trattasi di edifici destinati ad uso produttivo o misto o comunque quando abbiano una superficie impermeabile maggiore di 500 mq., si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, nel rispetto dei limiti previsti, onde consentire il recapito sul suolo e sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo, fermo restando il divieto di scarichi nel sottosuolo in aree di rispetto dei pozzi idropotabili (D.P.R. 236/88) e comunque nel rispetto delle norme di cui al vigente Regolamento comunale di Fognatura.

3.4.67 Acque di processo

Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e comunque non adibiti esclusivamente all'uso di abitazione, si fa rimando alle specifiche norme di cui al Titolo II sia per le modalità costruttive che per i limiti di qualità degli stessi.

3.4.68 Accessibilità all'ispezione e al campionamento

Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezioni e, prima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento.

Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all'uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale, deve essere posto un pozzetto di prelievo per analisi di apertura minima cm 40 x 40: tale pozzetto di prelievo deve essere a perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per una profondità di almeno 50 cm.

3.4.69 Caratteristiche delle reti e dei pozzetti

Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente, a perfetta tenuta.

I pezzi di assemblaggio e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.

Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile: di regola devono essere interrato, salvo che per le ispezioni, e salvo casi particolari ove, a motivata richiesta, il Responsabile del Servizio n. 1. può prescrivere o ammettere, percorsi controllabili a vista.

Le vasche non possono di regola essere ubicate in ambienti confinati.

h) DOTAZIONE DEI SERVIZI

3.4.70 Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima

La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio è costituita da:

- un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno.

La superficie minima da attribuire ai servizi igienici è di mq. 4 se disposti in un unico vano. Qualora la distribuzione degli apparecchi avvenga in più spazi diversi, dovrà prevedersi un adeguato incremento della superficie al fine di garantire una facile fruibilità.

Gli ambienti di cui all'art. 3.4.2 devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso esclusivo con almeno un vaso ed un lavabo, quest'ultimo ubicato nell'eventuale antilatrina di dimensioni minime di mq. 1 per la latrina e mq. 1 per l'antilatrina.

Nelle nuove costruzioni non è consentito l'uso di cacciata d'acqua a passo rapido.

3.4.71 Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici

Tutti gli spazi destinati a servizi igienici alla persona, quali bagni, docce, latrine, ecc., devono avere oltre ai requisiti generali le seguenti caratteristiche:particolari:

- pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di mt. 1,80 di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente, analogo rivestimento deve essere previsto anche per l'antilatrila;
- essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
- avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
- i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine, antidoccia, ecc.) per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.

3.4.72 Caratteristiche degli spazi destinati a cucina

Ogni alloggio deve essere servito da una locale di cucina o da una zona o angolo cottura per la preparazione degli alimenti che oltre ai requisiti generali deve avere le seguenti caratteristiche:

- 1) avere le superfici delle pareti perimetrali piastrellate o rivestite di materiale liscio, lavabile ed impermeabile per un'altezza di mt. 1,80 per tutta la zona cottura o su tutte le pareti quando il locale abbia superficie uguale o inferiore a mq. 9, o volume uguale o inferiore a mc. 21; per dimensioni superiori è consentito che tale rivestimento sia limitato alle sole pareti della zona preparazione e cottura dei cibi per almeno un lato intero ed i due lati contigui per una lunghezza non inferiore a mt. 1,50;
- 2) una dotazione minima di impianti ed attrezzature costituita da: lavello, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento dei vapori, gas ed odori, che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da fumaio.

La cabina cottura, ove prevista deve avere le caratteristiche di cui sopra, una superficie minima di mq. 3, ampia comunicazione con il locale soggiorno-pranzo, nonché idonea aeroilluminazione.

i) ACQUA POTABILE (in vigore dal 1/4/1994)

3.4.73 - Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto

Tutti gli edifici ed i luoghi destinati ad ambienti di vita e di lavoro devono disporre di punti di fornitura di acqua in sufficiente quantità e di sicura e costante potabilità.

Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.

Il ricorso a fonti autonome di approvvigionamento ad uso potabile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3.4.73 e seguenti, è consentito fintantoche non si renda possibile l'allacciamento al pubblico acquedotto, realizzato il quale la fonte autonoma, ove non destinata anche ad usi diversi da quello potabile, deve essere disattivata.

3.4.74 - Distribuzione dell'acqua all'interno degli edifici

Ogni edificio deve essere servito da una rete di distribuzione adeguatamente dimensionata, in modo da assicurare costantemente il soddisfacimento del fabbisogno per gli usi potabili e civili, e progettata e realizzata in modo da ridurre per quanto possibile le cause di rumorosità.

L'installazione di dispositivi di rilancio (autoclavi) è consentita negli edifici nei quali la pressione di regime dell'acquedotto non sia in grado di garantire una sufficiente erogazione anche ai piani superiori. In tal caso a monte dell'impianto di autoclave deve essere installato un serbatoio di preaccumulo chiuso, che impedisca l'aspirazione diretta dalla rete pubblica. A monte del serbatoio deve essere installato un dispositivo antiriflusso costituito da un disconnettore o da una doppia valvola di ritegno. Il collegamento dell'autoclave alla tubazione di mandata deve essere realizzato mediante giunti antivibranti.

L'installazione di dispositivi antiriflusso è altresì obbligatoria sulle derivazioni dalla rete potabile di eventuali altre reti e/o accessori di rete destinati a scopi diversi da quello potabile (es. reti antincendio, caldaie, ecc.).

3.4.75 - Doppia rete

In attuazione dell'art.5, comma 4 del D.M.Sanità 21/12/90 n.443, tutti gli stabili di nuova costruzione o soggetti a globale ristrutturazione devono essere dotati di doppia rete, l'una ad uso potabile e l'altra per usi tecnologici, nettamente distinte e separate fra loro sin dall'inizio della rete privata.

3.4.76 - Trattamento domestico dell'acqua potabile

L'installazione di apparecchi per il trattamento domestico dell'acqua potabile, nelle forme e nei modi stabiliti dal del D.M.21/12/90 n.443 e dalla L. 5/3/90 n.46, comporta l'obbligo di notifica all'unità sanitaria locale, che deve essere fatta pervenire al Servizio n.1 dell'Ussl 70 entro quindici giorni dalla data di installazione.

La notifica deve contenere i seguenti dati:

generalità complete del proprietario o responsabile;

indirizzo dello stabile in cui è stata installato l'apparecchio;

punto di installazione;

sistema di trattamento impiegato;

marca e modello dell'apparecchiatura installata;

data di installazione.

Alla notifica deve essere allegata la dichiarazione di conformità e certificazione di corretto montaggio, rilasciata dall'installatore, nelle forme e nei modi previsti dall'art.9 della L.5/3/90 n.46, e dall'art.3, quarto comma, lettera "i" del D.M.21/12/90 n.443. Il proprietario o il responsabile dell'apparecchiatura deve inoltre conservare ed esibire a richiesta del personale di vigilanza del Servizio n.1 dell'Ussl il documento tecnico e il manuale di manutenzione previsti, rispettivamente, alle lettere "g" ed "h" del già citato art.3 del D.M.443/90, la cui disponibilità deve essere dichiarata all'atto della notifica.

3.4.77 - Disposizioni generali

La distribuzione di acqua destinata al consumo umano è subordinata all'accertamento della sua idoneità all'uso da parte dell'Unità Sanitaria Locale, tramite il Servizio n.1, cui compete l'emissione del relativo giudizio di qualità.

Il giudizio di qualità e di idoneità all'uso dell'acqua destinata al consumo umano si fonda sulle risultanze dei controlli ispettivi e degli accertamenti analitici, ed è

formulato seguendo le indicazioni e i criteri di cui all'allegato VI del Decreto 26 marzo 1991 concernente "Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R.236/88".

3.4.78 - Tutela delle acque sotterranee

Lo sfruttamento delle falde profonde è prioritariamente riservato a scopo potabile. Per usi diversi da quello potabile il ricorso alle acque sotterranee è consentito unicamente in mancanza di alternative praticabili e comunque deve riguardare esclusivamente la falda superficiale (freatica).

L'approvvigionamento idropotabile autonomo è consentito esclusivamente qualora non sia possibile l'allacciamento al pubblico acquedotto.

3.4.79 - Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento

La ricerca di acque sotterranee presuppone il possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.95 del R.D.11/12/1933 n.1775, rilasciata dalla Giunta Regionale.

Copia della domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui sopra e della documentazione di supporto, in particolare della relazione tecnica redatta secondo le indicazioni contenute nella D.G.R.22502 del 13/5/92 "Direttive ai Servizi Provinciali del Genio Civile per l'esercizio delle deleghe in materia di autorizzazioni alla ricerca e di concessioni delle acque sotterranee", deve essere contestualmente trasmessa all'Ussl, Servizio n.1, e all'Ente Gestore dell'acquedotto, per consentire la formulazione dei pareri di competenza.

3.4.80 - Utilizzo delle nuove fonti di approvvigionamento idrico

Fermo restando che anche l'utilizzo delle nuove fonti di approvvigionamento idrico presuppone il possesso della specifica concessione di cui al R.D.11/12/1933 n.1775, rilasciata dalla Giunta Regionale, lo sfruttamento di una nuova fonte di approvvigionamento destinata a scopo potabile è subordinato all'acquisizione del favorevole giudizio di qualità e idoneità all'uso di cui all'art.3.4.73, emesso sulla base delle risultanze dell'esame ispettivo e di due controlli analitici di tipo C4 eseguiti a distanza di sei mesi l'uno dall'altro.

Ove sussistano motivazioni di particolare gravità e urgenza, l'autorità sanitaria potrà consentire l'utilizzo a scopo potabile dell'acqua emunta anche sulla base di un solo controllo C4 favorevole, ferma restando l'effettuazione del secondo controllo C4 a distanza di sei mesi.

Per le fonti di approvvigionamento destinate a scopi diversi da quello potabile è sufficiente un solo controllo analitico prima dell'utilizzo, effettuato secondo il modello C4 del D.P.R.236/88 a spese del titolare.

3.4.81 - Realizzazione di nuovi pozzi.

Il titolare dell'autorizzazione alla ricerca di una nuova fonte di approvvigionamento deve preventivamente comunicare al Servizio n.1 dell'Ussl e all'Ente Gestore dell'acquedotto la data di inizio dei lavori.

Nella realizzazione del pozzo dovranno essere seguite le indicazioni tecniche riportate alle pagg.8 e segg. della D.G.R.22502 del 13/5/92 "Direttive ai Servizi Provinciali del Genio Civile per l'esercizio delle deleghe in materia di autorizzazioni alla ricerca e di concessioni delle acque sotterranee".

Al termine dei lavori il titolare deve far pervenire al Servizio n.1 dell'Ussl e all'Ente Gestore dell'acquedotto una relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche del pozzo, comprendente la stratigrafia e i risultati delle prove di collaudo.

3.4.82 - Soppressione delle fonti di approvvigionamento in disuso

Le fonti di approvvigionamento in disuso devono essere soppresse. Le procedure e i tempi previsti dall'art.34 della L.R.62/85 si applicano anche ai pozzi pubblici e privati utilizzati a scopo potabile.

Qualora per le sue caratteristiche il pozzo possa costituire una via preferenziale di penetrazione di inquinanti verso le falde profonde il Sindaco può disporre una riduzione dei tempi di soppressione, e in caso di inadempienza procedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori addebitandone le spese al titolare.

Le modalità di soppressione del pozzo devono assicurare la ricostituzione degli orizzonti litologici originari, o comunque devono essere tali da impedire lo scambio di fluidi tra i diversi orizzonti acquiferi attraversati. In ogni caso deve essere realizzata la cementazione dei primi sei metri della colonna.

Qualora a giudizio del Responsabile del Servizio n.1 dell'Ussl se ne ravvisi l'opportunità, il pozzo in disuso, se del caso debitamente ristrutturato in modo da non costituire fattore di rischio di contaminazione degli acquiferi, potrà essere mantenuto in funzione come pozzo piezometrico o pozzo spia della qualità delle acque di falda. In tal caso l'accesso al pozzo, se di proprietà privata, e il suo utilizzo è riservato esclusivamente al personale dell'Ente Gestore dell'acquedotto e del Servizio n.1 dell'Ussl.

3.4.83 - Protezione delle fonti di approvvigionamento

Tutte le fonti di approvvigionamento idrico per uso potabile, pubbliche e private, devono essere dotate delle aree di salvaguardia previste dagli articoli 5 e 6 del D.P.R.236/88, definite secondo i criteri fissati dalle norme vigenti.

Quando sia richiesto per ragioni di tutela delle acque sotterranee, anche i pozzi destinati ad usi diversi da quello potabile devono essere dotati di opportune aree di salvaguardia, in modo da evitare che detti pozzi possano costituire una via diretta di penetrazione in profondità di sostanze inquinanti.

3.4.84 - Serbatoi di accumulo e di compenso

Nel caso vengano previsti serbatoi di accumulo o di compenso per la distribuzione dell'acqua potabile, questi dovranno di regola essere realizzati fuori terra.

I serbatoi interrati devono essere protetti da una fascia perimetrale di salvaguardia entro la quale è vietata qualsiasi attività o utilizzo che non siano connessi con la gestione acquedottistica.

I serbatoi devono essere costituiti da almeno due vasche idraulicamente indipendenti e separabili ermeticamente tra loro. Devono inoltre essere chiusi e realizzati con materiali idonei.

Le tubazioni di entrata e di uscita devono essere ubicate in posizione opposta e obbligatoriamente munite di dispositivi di non ritorno.

Su ogni tubazione, a monte e a valle del serbatoio, devono essere installati rubinetti per il prelievo dei campioni.

Le pulizie e disinfezioni vanno effettuate annualmente, salvo frequenze più ravvicinate in relazione a specifiche esigenze, impiegando prodotti idonei e adottando modalità che evitino la persistenza di residui che possano alterare le caratteristiche qualitative dell'acqua potabile; alle operazioni di pulizia e disinfezione deve fare seguito un'analisi batteriologica.

Come previsto dal Decreto 26 marzo 1991 "Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 236/88" il proprietario è tenuto ad annotare su apposito registro in sequenza cronologica i controlli e le manutenzioni effettuate.

3.4.85 - Trattamenti di potabilizzazione delle acque destinate alla distribuzione

L'installazione e l'utilizzo di impianti di potabilizzazione di qualsiasi tipo, sia fissi che mobili, sono subordinati al parere favorevole del Responsabile del Servizio n.1 dell'Ussl, formulato in base ad una documentata relazione tecnica dell'Ente Gestore dell'acquedotto o del titolare della fonte di approvvigionamento privato.

Il preventivo parere favorevole del Responsabile del Servizio n.1 dell'Ussl non è necessario per l'effettuazione degli interventi di disinfezione rientranti nell'ambito delle normali operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3.4.86 - Reti di adduzione e di distribuzione

In ogni punto della rete di adduzione e distribuzione deve essere mantenuta costantemente ad una pressione superiore a quella atmosferica, anche nelle situazioni di esercizio più gravose e nelle ore di massima domanda.

Ogni derivazione di utenza deve essere provvista di dispositivi antiriflusso. In particolare nel caso in cui le derivazioni di utenza riguardino reti destinate ad uso diverso da quello potabile, ovvero reti alimentate anche da una fonte autonoma di approvvigionamento, deve essere installato un dispositivo di disconnessione idraulica.

Gli svuotamenti delle condotte devono essere ridotti al minimo indispensabile. Prima della messa in esercizio di nuovi tratti di tubazioni e dopo qualsiasi operazione che abbia comportato lo svuotamento delle tubazioni, si deve procedere al lavaggio, alla disinfezione e allo spurgo delle medesime.

3.4.87 - Rapporti dei gestori degli acquedotti e dei proprietari di pozzi privati ad uso potabile con gli organi sanitari

I gestori degli acquedotti e i proprietari di pozzi privati ad uso potabile devono assicurare il libero accesso agli impianti ai tecnici del Servizio n.1 dell'Ussl per l'effettuazione dei controlli ispettivi ed analitici, per consultare i registri e per raccogliere tutte le necessarie informazioni e, qualora si verificano cambiamenti strutturali e/o gestionali con possibili influenze sulle attività di controllo, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Servizio n.1 dell'Ussl.

3.4.88 - Manutenzione e controllo degli impianti

I gestori degli acquedotti e i proprietari di pozzi privati ad uso potabile devono programmare ed effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il corretto funzionamento degli impianti sotto il profilo igienico sanitario, nonché le ispezioni periodiche delle zone di tutela assoluta. Ispezioni

straordinarie devono essere previste in occasione di eventi meteorologici eccezionali e di possibili situazioni di rischio igienico sanitario.
Delle operazioni di cui sopra va tenuta registrazione scritta a disposizione dell'autorità sanitaria.

3.4.89 - Controlli interni delle caratteristiche qualitative dell'acqua potabile

Tutti i soggetti, pubblici e privati, che distribuiscono acqua destinata al consumo umano sono tenuti ad effettuare il controllo interno di qualità al fine di garantire costantemente i requisiti di qualità previsti nell'Allegato I del D.P.R.236/88.

La programmazione del controllo interno di qualità deve prevedere, oltre ai controlli routinari, anche controlli straordinari in relazione a particolari situazioni.

Il programma di controllo interno di qualità deve essere annualmente sottoposto al Servizio n.1 dell'Ussl, che potrà prescrivere eventuali modifiche o integrazioni.

Le metodiche di campionamento e di analisi devono essere quelle previste dall'Allegato III del D.P.R.236/88.

I gestori degli acquedotti e i titolari dei pozzi privati devono organizzare e conservare archivi delle risultanze dei controlli interni di qualità, che devono altresì essere trasmesse, anche in forma sintetica, al Servizio n.1 dell'Ussl.

Eventuali risultanze analitiche non conformi ai requisiti qualitativi fissati dal D.P.R.236/88 devono essere immediatamente comunicate al Servizio n.1 dell'Ussl.

3.4.90 - Rilevazione dei consumi

La rilevazione dei quantitativi di acqua emunta dai pozzi pubblici deve essere effettuata con cadenza mensile, e i dati devono essere trasmessi al Servizio n.1 dell'Ussl.

La rilevazione dei quantitativi di acqua emunta dai pozzi privati deve essere effettuata dal titolare con frequenza almeno bimestrale, riportando i valori registrati dal contatore su apposita scheda che deve essere annualmente inviata al Servizio n.1 dell'Ussl contestualmente alla denuncia dei consumi di cui all'art.7 della Legge 319/76.

La verifica periodica dei contatori dei pozzi privati può essere effettuata dai funzionari dell'Ente acquedottistico e del Servizio n.1 dell'Ussl.

3.4.91 - Rilevazione dei livelli piezometrici

La rilevazione del livello piezometrico rientra nei controlli sul ciclo dell'acqua, e pertanto deve essere regolarmente effettuata, almeno trimestralmente. I dati vanno periodicamente comunicati al Servizio n.1 dell'Ussl.

Il Servizio n.1 dell'Ussl può definire un programma di rilevazione dei livelli piezometrici, alla cui esecuzione sono tenuti sia i gestori degli acquedotti pubblici che i titolari di pozzi privati.

3.4.92 - Personale addetto agli impianti

Il personale addetto agli acquedotti sia pubblici che privati deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria ai sensi dell'art.14 della Legge 283/62.

Per i fabbricati esistenti, soluzioni diverse, ivi compresa l'adozione di stufe e radiatori individuali, potranno altresì essere adottate in presenza di impedimenti tecnico strutturali, e vincoli di altra natura, ivi compresi quelli condominiali, che non consentano la realizzazione di quanto previsto al primo o al secondo comma del presente articolo.

3.4.37. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: luoghi di installazione

L'individuazione e le caratteristiche dei luoghi di installazione degli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sono determinate in funzione della potenza termica nominale dell'impianto e del tipo di combustibile di alimentazione:

- a) per gli impianti di potenzialità $>$ di 100.000 kcal/h (116 kw) con qualsiasi combustibile di alimentazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio trattandosi di impianti per i quali è necessaria l'acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi (CPI);
- b) per gli impianti di potenzialità compresa tra 30.000 e 100.000 kcal/h (35 e 116 kw) alimentati a:
 - b.1) combustibile gassoso
si applicano le indicazioni tecniche contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno del 25.11.1969, n.68;
 - b.2) combustibile liquido o solido
si applicano le norme di cui al DPR 22.12.1970, n. 1391;
- c) gli impianti di potenzialità $<$ a 30.000 kcal/h (35 kw), ivi compreso i generatori di calore individuale a qualsiasi combustibile di alimentazione, con eccezione di quanto previsto al successivo comma, possono essere installati:
 - 1) all'esterno dell'edificio;
 - 2) in locale tecnico adeguato intendendosi per esso un locale avente le seguenti caratteristiche:
 - uso tassativamente esclusivo;
 - non comunicante con camere da letto, stanze da bagno o servizi igienici con vasca o doccia;
 - superficie minima non minore di 2,5 mq.;
 - fisicamente delimitato e di altezza non inferiore a m.2,10 in corrispondenza del punto di installazione;
 - dotato di ventilazione naturale diretta ottenuta con apertura avente dimensioni e caratteristiche conformi al punto 3.2.1 della norma UNI-CIG 7129/92.Possono essere installati in altri spazi dell'abitazione, con eccezione delle camere da letto, delle stanze da bagno o dei servizi igienici dotati di vasca o doccia, gli impianti isolati rispetto agli ambienti, definiti di tipo C secondo la classificazione di cui alle norme UNI-CIG 7129/92.
Ne può essere consentita l'installazione all'interno di unità abitative monopersona/monostanza quando non esista la possibilità di ricorrere ad altri luoghi di installazione quali:
 - all'esterno dell'unità abitativa (balconi o terrazzi di pertinenza);

3.4.93 - Rifornimenti alle industrie alimentari

Per quanto concerne i rifornimenti idrici autonomi delle industrie alimentari si rimanda alle norme contenute nel Titolo IV, capitolo 2, punto 9, del presente Regolamento.

j) REQUISITI DI FRUIBILITA' A PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA O SENSORIALE

3.4.106 Edifici pubblici

Per tutti gli edifici pubblici, con particolare riguardo a quelli di carattere collettivo e sociale, si applicano le norme del D.P.R. 27/4/1978 n. 384.

3.4.107 Edifici privati

Per tutti gli edifici privati di nuova costruzione e/o sottoposti a ristrutturazione edilizia (*), a destinazione residenziale e non, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata od agevolata, si applicano le norme della Legge 9/1/1989 n° 13, modificata con Legge 27/2/1989 n° 62, e del D.M. 14/6/1989 n° 236.

Tali norme si applicano anche agli spazi esterni e alle pareti comuni di pertinenza degli edifici sopra menzionati, nonché agli edifici privati aperti al pubblico (pur già oggetto di disciplina da parte del D.P.R. n° 384/78).

*: Per ristrutturazione edilizia si intende la categoria di opere definita dall'art. 31, lettera d) della Legge 5/8/1978 n° 457.

3.4.108 Servizi speciali di pubblica utilità (tramvie, metropolitane, autobus, tram)

Per i servizi speciali di pubblica utilità a carattere e/o di interesse nazionale si applicano le norme del D.P.R. 27/4/1978 n° 384.

Viceversa per i servizi sopra menzionati a carattere e/o di interesse regionale si applicano le norme della L.R. 20/2/1989 n° 6.

3.4.109 Variazioni di destinazione d'uso

In caso di variazioni di destinazioni d'uso, di edifici o parti di edifici, senza opere edili o con opere non comprese nella categoria di cui all'art. 31 lettera d), della L. n°457/78, finalizzate ad utilizzo collettivo o aperto al pubblico (uffici, studi professionali, ivi compresi ambulatori medici, negozi, esposizioni, esercizi di somministrazione, banche, uffici commerciali, agenzie e similari) si applicano le norme previste all'art. 5 punto 5.5. del D.M. n° 236/89 per gli edifici non residenziali aperti al pubblico.

Sono fatte salve le possibilità di deroga previste dall'art. 7 del succitato D.M. n° 236/89.

3.4.110 Strutture ricettive

In generale devono essere garantiti i requisiti della visitabilità e della accessibilità alle parti e ai servizi comuni che si ritengono soddisfatti qualora siano rispettati i criteri di progettazione di cui all'art. 4 punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 del D.M. n° 236/89.

In particolare:

- a) alberghi, pensioni, affittacamere, ostelli per la gioventù: deve essere garantita la presenza di stanze accessibili in numero minimo di 2 ogni 40 incrementato di 1 per frazione maggiore di 20. Le stanze devono essere preferibilmente dotate di annesso servizio igienico, avente i requisiti di cui al punto 4.1.6. In alternativa

deve essere previsto servizio igienico, con le stesse caratteristiche, sullo stesso piano, nelle vicinanze delle camere.

In tutte le stanze deve comunque essere previsto un apparecchio per la segnalazione luminosa e sonora di allarme.

b) Case per ferie, case ed appartamenti per vacanze, strutture agroturistiche: deve essere garantita l'accessibilità degli spazi esterni e delle parti comuni e la visitabilità di almeno una unità immobiliare.

c) Villaggi turistici e campeggi: deve essere garantita l'accessibilità di almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporanee, con un minimo di 2 unità.

Le strutture esistenti dovranno adeguarsi a tali norme a meno di comprovate impossibilità tecniche entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Sono fatte salve le possibilità di deroga previste dall'art.7 del succitato D.M. n° 236/89.

3.4.111 Manifestazioni estemporanee aperte al pubblico

Gli immobili o i luoghi, sedi di riunioni, manifestazioni, ristorazioni, o spettacoli al chiuso o all'aperto, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, devono garantire il requisito della visitabilità ai sensi dell'art.3 punto 3.4. d) del D.M. n° 236/89.

Per quanto sopra, almeno una zona riservata al pubblico e almeno un servizio igienico devono essere accessibili e gli spazi di relazione, nonché gli spazi dei servizi quali biglietteria e guardaroba, devono essere fruibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

3.4.112 Procedure

Le richieste di concessione o autorizzazione edilizia dovranno, nel rispetto dell'iter procedurale previsto dagli artt.3.1.2 e seguenti essere inviate all'Ente responsabile per il parere di competenza ai sensi dell'art.220 del T.U.LL.SS.1265/34 corredate oltre che della dichiarazione a firma del professionista abilitato ai sensi dell'art.1 Comma IV della L. n° 13/89 anche dell'obbligatorio parere di conformità dell'Ufficio Tecnico Comunale o del tecnico incaricato dal Comune ai sensi dell'art.7 del D.M. n° 236/89.

Analogamente per il parere di competenza ai sensi dell'art.221 del T.U.LL.SS.1265/34 le richieste dovranno

essere corredate oltrechè della dichiarazione della proprietà resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art.11 punto 11.2 del D.M. n° 236/89 anche dell'attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, di accertata conformità alle norme delle opere realizzate ai sensi dell'art.11 punto 11.1 dello stesso D.M..

L) DIVIETI

3.4.113 Attività vietate

Al di fuori delle aree a destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici vigenti è vietata la detenzione a qualsiasi scopo di animali di grossa taglia nonchè l'esercizio di attività normate al successivo Capitolo 10 con la sola esclusione della detenzione di animali da cortile ad uso familiare per la quale si rimanda all'art.3.10.10.

Capitolo 5

CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO

3.5.1. Cavedi e cortili: criteri generali

Eventuali interventi di ristrutturazione che interessino cavedi e cortili, dovranno tenere in particolare conto i problemi della circolazione naturale dell'aria e della privacy.

3.5.2. Cavedi: dimensioni

Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta aerilluminazione di latrine, gabinetti da bagno, corridoi da disimpegno, la costruzione o creazione di cortiletti interni, detti pozzi luce, o cavedo o chiostrine.

In rapporto alla loro altezza questi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a m 8: lato minimo 2,50, superficie minima mq 6;
- altezza fino a m 12: lato minimo m 3,00, superficie minima mq 9;
- altezza fino a m 18: lato minimo m 3,50, superficie minima mq 12;
- altezza oltre m 18: lato minimo m 4,00, superficie minima mq 16.

La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali. L'altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.

3.5.3. Cavedi: comunicazione con spazi liberi

I cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo corridoio o passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, dalla sezione di almeno 1/5 dell'area del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a m 1,00 di larghezza e m 2,40 di altezza.

Possono essere ammesse, su parere del Responsabile del Servizio n. 1, anche soluzioni diverse comunque rispondenti allo scopo.

3.5.4. Cavedi: caratteristiche

I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni di acqua.

È vietato, in detto scarico, versare acque o materiale di rifiuti delle case.

3.5.5. Cortili: norma di salvaguardia

È vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti.

3.5.6. Accessi ai cortili

I cortili devono avere, di norma, almeno un accesso verso uno spazio pubblico, transitabile agli automezzi: ove tali accessi per automezzi debbano superare dislivelli, occorrerà che abbiano superficie antisdrucchiabile, pendenza e raggi di curvatura tali da permettere un'agevole percorribilità ed inoltre avere almeno una piattaforma piana di lunghezza minima di m. 4,00 all'ingresso.

3.5.7. Pavimentazione dei cortili

Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno cm 50 in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri.

La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagni di acque.

Dovranno altresì essere osservate, se e per quanto applicabili le norme previste dalla legislazione vigente in materia di fruibilità a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Ogni cortile deve essere provvisto di presa d'acqua.

3.5.8. Cancelli

Ove si faccia ricorso a cancelli, porte, portoni, motorizzati dovranno essere adottati i criteri costruttivi e i dispositivi di protezione contro gli infortuni di cui alle norme UNI del Gennaio 1984 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

3.5.9. Igiene dei passaggi e degli spazi privati

Ai ed ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata ma di uso comune dovranno essere costituiti in modo da permettere una facile pulizia, essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata e di uso comune, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e colore che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all'uso.

3.5.10 Suolo pubblico: norme generali

Tutte le strade od altri suoli ad uso pubblico, devono essere sistemate in modo tale da consentire il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.

E' proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale che provoca offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fosse o canali, ma dovranno essere smaltiti in idonei recapiti autorizzati.

3.5.11 Concessione di suolo pubblico

Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni, accampamenti di nomadi, raduni ecc. è data dal Sindaco previo parere del Responsabile del Servizio n.1 per gli aspetti igienico-sanitari concernenti principalmente:

- a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro regolamentari scarichi;
- b) la disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti (residui alimentari, carta, involucri, ecc.);
- c) le indicazioni e i mezzi per lo sgombero di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore.

Capitolo 6

SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI SOTTOTETTI, SCALE

3.6.1. Soppalchi, superficie ed altezza

La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.

L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m 2,10; in tal caso la superficie del soppalco non supererà $1/3$ della superficie del locale. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante, sia almeno di m 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere $1/2$ della superficie del locale.

Saranno ammesse gradazioni intermedie, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1; in ogni caso la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per l'accesso, non supererà mai gli indici di cui al comma precedente.

3.6.2. Aeroilluminazione dei soppalchi

Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a m 1,00 di altezza.

Il vano principale e i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante.

La superficie areante deve essere verificata sulla superficie di pavimento del vano principale al netto del soppalco. Debbono inoltre essere assicurate tutte le caratteristiche ed i requisiti di cui al Capitolo 4 del presente Titolo ad eccezione dell'altezza. Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

3.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni

Si intendè per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato. Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.

3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei

I locali di cui all'articolo precedente possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti requisiti:

- a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;
- b) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che internamente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di m 0,50 di altezza, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno, con idonea coibentazione sia per i pavimenti che per le pareti, indici di fonoisolamento di cui al Capitolo 4 del presente Titolo;
- c) adeguate condizioni di acroilluminazione diretta come previsto nel Capitolo 4 del presente Titolo; alternatively, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di cui agli artt. 3.4.47 e 3.4.48 illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d'uso;
- d) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti;
- e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;
- f) le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e protette;
- g) in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc.

3.6.5. Autorizzazione all'uso a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei

L'uso a scopo lavorativo degli ambienti di cui ai precedenti articoli 3.6.3 e 3.6.4 deve essere, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56 autorizzato dall'E.R. sentito il parere del Responsabile del Servizio n. 1 che viene rilasciato previa intesa fra organi tecnici competenti specificatamente in materia di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

3.6.6. Sottotetti: isolamento e licenza d'uso

I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono avere una camera d'aria di almeno cm 30 interposta tra il soffitto e la copertura. Può essere consentita la messa in opera nella copertura di strati di conveniente spessore di materiale avente speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente comma. In quest'ultimo caso il coefficiente di cui sopra non deve superare le 0,5 Kcal/h/mq/°C.

I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità previsti dal Capitolo 4 del presente Titolo possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione principale, accessori e di servizio, in tal caso dovranno essere stati specificatamente previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione.

3.6.7. Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione

Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 1 per ogni piano.

Potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq 0,40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone. Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui.

Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

3.6.8. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo

Le pareti dei vani scala, devono essere realizzate con materiale lavabile che consenta una facile pulizia e di almeno cm. 180.

Stesse caratteristiche devono avere il gradino -alzata pedata e pianerottoli - nonché il parapetto o la balaustra completi di corrimano.

3.6.9 Sicurezza delle scale

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere dotate, almeno su un lato, di corrimano posto ad altezza compresa tra 0,90/1 mt. e distante almeno 4 cm. dalla parete.

E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini tra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a mt.0,40.

3.6.10 Larghezza delle scale

La larghezza della rampa e dei pianerottoli della scala di accesso all'alloggio deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a mt.1,20.

Nei casi di scale secondarie che collegano locali di abitazioni, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, ecc. può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di mt.0,80 purchè la pedata abbia profondità non inferiore a cm.25 e il rapporto pedata - alzata sia compreso tra 62/64 cm..

3.6.11 Dimensioni delle scale di uso comune

I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

- alzata minima 16 cm. massima cm.18; l'altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;
- pedata di profondità minima di cm.30 e comunque tale che la somma di essa con due alzate sia compresa tra 62/64 cm.

Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 12 alzate con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiore a mt.1,20 salvo quanto disposto al successivo articolo.

3.6.12 Scale a chiocciola

Fatte salve le disposizioni della Legge 13/89 e del D.M. 236/89 se e per quanto applicabili, per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm.30, escluse eventuali sovrapposizioni, per la larghezza di almeno mt.1 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di altezza indicati all'articolo precedente.

Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc. devono avere un'apertura di diametro non inferiore a mt.1,20.

3.6.13 Chiusura delle scale di uso comune

Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta; dovrà inoltre essere chiusa su ogni lato, fermo restando quanto previsto dall'art. 3.6.9, qualora sia l'unico collegamento per alloggi situati su più di due piani.

Capitolo 7

ESERCIZI DI OSPITALITÀ ED ABITAZIONE COLLETTIVA

3.7.0. Norme generali

Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, ad esclusione di quelle regolate da norme speciali, indicate e disciplinate dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalla Legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i campeggi e i villaggi turistici di cui al successivo Capitolo 15, fermo restando le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per l'apertura e per l'esercizio, oltre ai requisiti previsti dalla precitata legislazione devono rispondere anche ai requisiti e alle norme riportate ai successivi articoli.

Le seguenti strutture ricettive:

- case per ferie
- ostelli per la gioventù
- esercizi di affittacamere
- case ed appartamenti per vacanze

devono inoltre osservare quanto dettato dalla L.R. 11 Settembre 1989 n° 45.

3.7.1 Requisiti di abitabilità

Per quanto concerne i requisiti di illuminazione isolamento acustico, temperatura, condizionamento e tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rimando ai requisiti previsti per le civili abitazioni di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.

Analogamente in merito ai requisiti per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale si rimanda alle norme del Capitolo 4.

Devono inoltre essere osservate le norme vigenti in materia di prevenzione incendi ed ogni altra norma in materia di sicurezza ivi comprese quelle relative agli obblighi di conformità per i materiali, gli impianti elettrici e gli impianti di servizio.

a) ALBERGHI, MOTEL

3.7.2 Superficie e cubatura minima delle camere

Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, pertanto:

- la superficie minima utile netta delle camere a un letto è fissata in mq 8 e quella delle camere a due letti in mq 14;
- la cubatura minima dovrà comunque essere rispettivamente di mc 24 e mc 42;

Le dimensioni di cui sopra, vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

L'altezza minima netta delle camere non dovrà essere inferiore a m 2,70;

Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare più di 4 letti, nel qual caso dovrà essere considerato appartamento, oltre il secondo letto e per ogni letto in più la cubatura minima va aumentata di mc 18 con non meno di mq 6 di superficie.

3.7.3. Servizi igienici

Di regola ogni camera deve essere dotata di servizio igienico proprio completo di lavabo, WC, bagno o preferibilmente doccia, cestino rifiuti. I servizi igienici comuni sono ammessi nei soli alberghi, classificati con una stella così come individuati nell'allegato A alla legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11 "Disciplina della classificazione alberghiera" e successive modificazioni e per gli esercizi aventi le stesse caratteristiche. In questo caso, fermo restando che comunque la camera dovrà essere provvista di lavabo, dovrà essere previsto un bagno completo per ogni 10 posti letto avente le caratteristiche e le superfici così come previste per la civile abitazione.

3.7.4. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.

Tutti gli spazi comuni, dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per civile abitazione, in particolare per quanto concerne l'illuminazione, l'isolamento acustico, la temperatura e il condizionamento. Gli eventuali locali di preparazione e consumazione pasti (alberghi provvisti di ristorante), bar, ecc. dovranno osservare tutte le indicazioni previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

b) CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, CASE PER FERIE, AFFITTACAMERE, RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)

3.7.5 Requisiti

Le case e appartamenti per vacanze, le residenze turistico-alberghiere, le case per ferie e gli esercizi di affittacamere devono possedere tutti i requisiti di abitabilità previsti per le civili abitazioni e riportati al Capitolo 4 del presente Titolo.

In particolare:

- a) gli appartamenti utilizzati per l'attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno e doccia, specchio, ogni 6 posti letto o frazione di 6 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
- b) Case e Appartamenti per vacanze: in deroga alle norme vigenti, la ricettività di questa struttura può essere incrementata purchè sia garantito il minimo di mq.8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio per ogni posto letto.

Le case per vacanze per minori devono possedere i requisiti previsti dal Piano Regionale Socio-Assistenziale.

c) OSTELLI PER LA GIOVENTU', COLLEGI

3.7.6 Caratteristiche

Gli ostelli per la gioventù e i collegi devono disporre di:

- a) dormitori separati per i due sessi aventi cubatura tale da assicurare almeno mc 18 per persona; nel caso di dormitori fino a 4 persone, dovranno essere assicurati gli indici minimi previsti per gli alberghi. Tale superficie è riducibile a mc 15 per i collegi per bambini fino ad un'età di anni 12;
- b) aree sociali destinate a soggiorno ed eventualmente a studio;
- c) refettorio con superficie da mq 0,70 a mq 1,20 per persona in relazione all'età;
- d) cucina avente tutte le caratteristiche riportate nel Titolo IV del presente Regolamento;
- e) lavanderia e comunque un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sudicia;
- f) una latrina ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, una doccia ogni 10 persone. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le modalità ed aventi caratteristiche previste al Capitolo 15;
- g) locale per infermeria con numero di posti letto pari al 5% della ricettività totale dell'abitazione, sistemati in camerette di non più di 2 letti, separate per sesso, dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato;
- h) locale isolato per la temporanea sosta di individui ammalati o sospetti di forme contagiose, dotato di servizio igienico proprio;
- i) servizio per la disinfezione e la disinfestazione della biancheria, delle suppellettili e delle stoviglie in uso ai soggetti di cui al precedente punto h).

Tutti gli ambienti devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di m. 2 e devono inoltre possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e condizionamento) previsti per gli alloggi di civile abitazione di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.

3.7.7 Alloggi agro-turistici

Fermo restando quanto disposto dalla Legge 5/12/1985 n° 730 "Disciplina dell'Agriturismo", i complessi o gli alloggi destinati a tale attività devono possedere i requisiti minimi, per gli aspetti igienico-sanitari, di cui all'articolo precedente ad eccezione dei punti g), h), i) che si applicano solo per attività che prevedano la presenza di un numero di ospiti maggiore di 50.

Tali requisiti si applicano in via provvisoria fino all'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria che verrà stabilita dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 730/85.

d) DORMITORI PUBBLICI - ASILI NOTTURNI

3.7.8 Dormitori pubblici-asili notturni: caratteristiche

Trattasi di esercizi di ospitalità a carattere temporaneo, di tipo collettivo, con attrezzature essenziali.

I dormitori pubblici o asili notturni, sempre separatamente per i due sessi, devono avere almeno:

- una cubatura totale da assicurare minimo mc. 24 per posto letto;
- una disponibilità di servizi igienici collettivi aventi le caratteristiche previste dal Capitolo 9 per gli Alberghi diurni e che assicurano almeno un bagno completo per ogni 10 letti, un lavabo ogni 5 letti;
- un esercizio di disinfezione e disinfestazione degli individui della biancheria e dei letti con locali per la bonifica individuale.

Tutti gli ambienti devono avere inoltre sempre tutte le caratteristiche previste all'ultimo comma dell'art. 3.7.6.

3.7.9 Esercizi di ospitalità collettiva

Si definiscono esercizi di ospitalità collettiva le strutture ove i soggetti ospitati per le precarie condizioni individuali, anche se non ammalati ed autosufficienti in genere, necessitano di particolare assistenza socio-sanitaria.

Per questi esercizi devono essere assicurati i requisiti strutturali e gestionali previsti dal Piano Regionale Socio-Assistenziale per il triennio 1988-1990 approvato con D.C.R. n. IV/871 del 23.12.87 (B.U.R.L. n. 11 del 16.3.88 1° Supplemento Straordinario) e successive integrazioni, nonché ai requisiti previsti dal D.P.C.M. 22.12.89 per quanto ed in quanto applicabile.

CAPITOLO 8

LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI E PALESTRE

3.8.0 Normativa generale

I locali di cui al presente Capitolo devono rispettare le norme previste in materia di igiene e sicurezza previste dalla normativa nazionale in vigore, in particolare quelle dettate dalla Circolare del Ministero dell'Interno n° 16 del 5/2/1951 ed inoltre quanto di seguito previsto.

Per quanto altro non previsto nel presente Capitolo sono fatte salve le norme generali di Regolamento.

Restano altresì fatte salve le prescrizioni in materia della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nonché le norme di sicurezza e le competenze dei Vigili del Fuoco in proposito e le norme di cui alla L. n° 13/89 e successivo D.M. n° 236/89.

A) LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICO SPETTACOLO

3.8.1. Cubatura minima

I teatri, i cinema e in genere tutti gli ambienti adibiti a pubblico spettacolo, ritrovo o riunioni, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero di posti e devono inoltre essere ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici e con impianti di condizionamento dell'aria. La cubatura dello spazio destinato agli spettatori non deve essere in ogni caso inferiore a mc 4 per ogni potenziale utente.

3.8.2. Servizi

Ogni locale di cui al precedente punto, deve essere provvisto di almeno due servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca, con regolare antilatrina divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori contemporanei del locale, con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di cento possibili utenti.

Nell'antilatrina deve essere collocato un lavabo ad acqua corrente e potabile. I locali adibiti a servizi igienici devono avere le caratteristiche e le attrezzature previste per gli esercizi ricettivi di cui al Capitolo 15 del presente Regolamento.

3.8.3. Requisiti

Gli edifici di cui al presente Capitolo devono possedere tutti i requisiti previsti per civili abitazioni dal presente Regolamento, ad eccezione di quelli di aeroilluminazione naturale diretta per il conseguimento dei quali si farà ricorso ad idonei impianti tecnici. Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere condizioni ambientali di benessere previste dal Capitolo 6 del presente Titolo.

Gli impianti di ventilazione devono assicurare un ricambio d'aria per una portata non inferiore a mc 30 per persona/ora.

3.8.4. Divieto di fumare

Nei locali di cui all'art. 3.8.1 devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta "VIETATO FUMARE", in numero adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale, disposti all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso salvo il disposto dell'art. 4 della Legge 11 novembre 1975, n. 584.

B) PALESTRE

3.8.5. Requisiti minimi delle palestre

I requisiti di seguito riportati sono richiesti per le palestre ad eccezione degli "impianti sportivi" di cui al D.M. 10.9.1986 per i quali valgono il medesimo D.M. e successivi aggiornamenti e integrazioni.

L'altezza dei locali minima ammissibile per consentire il corretto svolgimento di attività fisiche è di 3 mt.

Al fine di consentire idonee condizioni di aeroilluminazione la superficie finestrata utile non deve essere inferiore a 1/10 della superficie del locale; a giudizio dell'Autorità Sanitaria saranno installati apparecchi ausiliari di ventilazione forzata.

La superficie minima dei locali da definire caso per caso in relazione al tipo di attività svolta e al numero massimo di utenti contemporaneamente ammessi non deve essere comunque inferiore a mq. 2 per utente.

I locali palestra devono essere dotati di pavimentazione e zoccolatura fino a m. 1,80 lisci e lavabili; tutti gli spigoli devono essere arrotondati.

3.8.6 Spogliatoi

Gli spogliatoi collettivi, distinti per sesso, devono essere dimensionati in modo da garantire una superficie minima di 1,5 mq. per ogni potenziale utilizzatore contemporaneo; con altezza non inferiore a m. 2,40 e avere regolamentare aeroilluminazione naturale.

Devono essere dotati di:

- panche di materiale lavabile
- appendiabiti in numero adeguato all'utenza
- termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli.

Inoltre all'interno degli spogliatoi devono essere installati almeno un lavello ogni 5 utenti contemporanei. I

comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere preferibilmente di tipo non manuale e devono essere sempre previsti, in corrispondenza dei lavandini, distributori automatici di sapone e salviette monouso, nonché adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

3.8.7 Servizi igienici - W.C. - docce

Dagli spogliatoi devono essere direttamente accessibili non meno di n° 2 W.C. distinti per sesso e non meno di una doccia ogni 4 utenti contemporanei.

L'altezza dei locali deve essere almeno di m. 2,40 e devono avere una finestra apribile di almeno 0,60 mq.; per bagni ciechi l'aspirazione forzata deve garantire un ricambio minimo di 6 vol/h se in aspirazione continua ovvero di 12 vol/h se in aspirazione forzata intermittente.

La pavimentazione dei locali di servizio dovrà essere provvista preferibilmente di piletta di scarico sifonata verso la quale dovrà essere assicurata idonea pendenza, al fine di facilitare le operazioni di pulizia.

I W.C. devono essere provvisti di locale antibagno di superficie minima di 1 mq., provvisto di rubinetteria non manuale ed in corrispondenza del quale devono essere installati distributori automatici di sapone e di salviette monouso nonché raccoglitori di rifiuti con comando a pedale. Tutti i locali di servizio devono essere dotati di pavimentazione e zoccolatura fino a mt. 1,80 lisci e lavabili ed avere tutti gli spigoli arrotondati.

3.8.8. Locali accessori

Deve essere previsto uno spazio od un locale ad uso ufficio. In relazione alle dimensioni delle palestre sarà previsto almeno un servizio igienico con antibagno e lavabo ed uno spogliatoio con doccia per il personale.

L'antibagno potrà essere utilizzato come spogliatoio se di almeno 3 mq.

Deve sempre essere previsto apposito locale per il deposito dei materiali di pulizia.

Deve sempre essere previsto locale infermeria dotato di cassetta di medicazione.

L'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera (riscaldamento, produzione di acqua calda) è sempre vietata nei servizi igienici e negli spogliatoi; è altresì vietata in qualsiasi altro locale privo di aereazione naturale continua.

Tali apparecchi devono essere preferibilmente installati in

locale separato ad uso esclusivo (locale caldaia).

3.8.9 Autorizzazioni

Qualora all'interno della palestra o comunque in uno qualsiasi dei locali di cui la palestra fa parte vengano svolte attività che rientrino nel campo di applicazione della L.R. n° 5/86, il titolare è tenuto a presentare al Servizio n. 1 la prescritta autorizzazione corredata da tutta la documentazione di cui all'art. 4 della suddetta Legge relativamente alle attività soggette.

CAPITOLO 9

ALBERGHI DIURNI, PISCINE

3.9.1 Autorizzazione

Ferma l'autorizzazione amministrativa di cui all'art.86 del T.U. 18.6.1931 n.773, chiunque intenda aprire e mantenere in funzione alberghi diurni o piscine deve ottenere anche una speciale autorizzazione sanitaria rilasciata dall'E.R. su conforme parere del Responsabile del Servizio n.1.

a) ALBERGHI DIURNI

3.9.2 Superficie minima dei locali

I camerini degli alberghi diurni devono avere altezza regolamentare, una superficie di base non inferiore a mq 4 per i bagni in vasca, ed a mq 1 per i bagni a doccia. In quest'ultimo caso i camerini devono essere preceduti da uno spogliatoio di superficie non inferiore a mq 1 o in alternativa possono essere consentiti adeguati spazi anti-doccia per riporre gli indumenti.

Sia negli spazi destinati al bagno in vasca sia nelle zone a doccia, devono essere previsti aerotermini o termoventilatori o prese per asciugacapelli; nel caso di docce con spazio anti-doccia gli aerotermini o termoventilatori o le prese degli asciugacapelli, realizzati in numero pari ai posti doccia, dovranno essere previsti in un apposito spazio preferibilmente antistante alle stesse docce.

3.9.3. Servizi igienici

Gli alberghi diurni devono essere provvisti di servizi igienici, distinti per sesso, in numero non inferiore ad 1 per ogni 10 camerini e di un adeguato numero di lavabi con erogazione di acqua potabile.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua, devono essere non manuali possibilmente a pedale o a cellule fotoelettriche con distributori di salviette di panno non riutilizzabili o di carta, ovvero asciugatoi termoventilanti; distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

I pavimenti devono essere a superficie unita e impermeabile, con opportuna pendenza verso una bocca di scarico delle acque di lavatura raccordata alla fognatura.

3.9.4 Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti

Le pareti e i pavimenti dei camerini, degli spogliatoi, secondo il tipo di bagno, nonché dei servizi igienici devono essere piastrellati (le pareti fino ad un'altezza di m 2) e comunque costituiti di materiale impermeabile, di facile lavatura e disinfezione, con angoli interni fra il pavimento e le pareti arrotondati.

Il pavimento inoltre deve avere adeguate pendenze verso pilette sifonate e fognolo che permetta il facile scolo delle acque di lavaggio nonché essere antisdrucchiabile.

Infine tutte le superfici impermeabili delle pareti interne e perimetrali, nelle normali condizioni di uso e occupazione, non devono presentare tracce di condensa.

3.9.5 . Caratteristiche dell'arredamento

Tutte le suppellettili a servizio dei camerini, degli spogliatoi o spazi anti-docce nonché dei servizi igienici, devono essere costituite da materiale impermeabile ed avere superficie liscia idonea ad una facile detersione e disinfezione.

3.9.6 . Aerazione

Fermo restando che per i servizi è consentita una altezza di m 2,40, l'altezza dei vani di soggiorno sia del personale che eventualmente degli ospiti deve essere di almeno m 2,70.

L'aerazione dei vani di cui agli artt. precedenti è ammessa sia a mezzo superficie finestrata che in aspirazione forzata; in quest'ultimo caso deve essere assicurato un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora in espulsione continua.

Se a mezzo di finestra, questa deve essere preferibilmente del tipo a vasistas, allo scopo di evitare la formazione di correnti d'aria.

3.9.7 . Condizionamento

Gli impianti di condizionamento dell'aria, obbligatori per i locali inter-rati, devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare condizione di benessere delle persone ed in particolare garantire i requisiti di cui all'art. 3.4 del Capitolo 4 del presente Titolo.

3.9.8 Locali depositi

Tutti gli alberghi diurni devono essere provvisti di apposito locale di deposito di materiale per le pulizie e per la biancheria di ricambio.

3.9.9 Disinfezione

I bagni e le docce, dopo ogni uso vanno detersi e disinfettati con i materiali idonei.

La disinfezione dei servizi igienici deve invece essere effettuata giornalmente con detersione ad ogni occorrenza.

3.9.10 Cambio biancheria

Dopo ogni bagno o doccia si dovrà provvedere al cambio della biancheria che deve essere effettuato a cura del gestore.

La biancheria in dotazione al servizio, per essere riutilizzata, deve essere sottoposta a lavaggio.

3.9.11 Altre prestazioni dell'albergo diurno

Per tutte le altre prestazioni tipiche dell'albergo diurno per la cura della persona, si fa rimando alla specifica normativa.

b) PISCINE APERTE AL PUBBLICO

3.9.12 Caratteristiche della vasca

Le pareti e il fondo della vasca devono essere perpendicolari e rivestite in modo da assicurare l'impermeabilità con materiale idoneo (piastrellatura in mosaico o altro).

Allo scopo di garantire una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro.

La piscina, per almeno una profondità di m 0,80 deve avere pareti perfettamente verticali e lisce anche allo scopo di assicurare una regolare virata.

Su almeno metà del perimetro della piscina in posizione idonea devono essere realizzate delle canalette per la raccolta delle acque di lavaggio che devono recapitare in fognatura.

La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a m.1,50 costituita o rivestita di materiale antisdrucchiabile.

3.9.13 Acqua di alimentazione: caratteristiche

L'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da un acquedotto pubblico e/o da altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di potabilità, esclusa la temperatura.

L'utilizzo di acque prive dei requisiti di potabilità, ma comunque idonee alla balneazione, potrà essere consentito in casi particolari a giudizio del Responsabile del Servizio n.1.

È prevista la possibilità di aggiungere all'acqua in entrata piccole quantità di sostanze algicide, come ad esempio il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 g/mc.

3.9.14 Alimentazione delle piscine

In base alle modalità con cui viene effettuata, le piscine possono essere alimentate:

- 1) a circuito aperto;
- 2) a circuito chiuso.

Capitolo 10

CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.10.1. Definizione e norme generali

Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.

Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residente da quella aziendale.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore a m 3 in linea orizzontale.

Non è comunque consentito destinare ad uso alloggi i locali soprastanti i ricoveri per animali.

I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti al Capitolo 4 del presente Regolamento.

3.10.2. Locali per lavorazioni e depositi

I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisorii impermeabili; nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitazione.

I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ed altri presidi che dovranno essere collocati in apposito locale.

3.10.3. Dotazione di acqua potabile

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente dichiarata potabile.

Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dallo acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo che deve essere, a cura

del proprietario, sottoposta a periodici accertamenti chimici e batteriologici, con impianto di sollevamento a motore e condotte a pressione. I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.

3.10.4. Scarichi

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare im-
paludamenti in prossimità della casa.

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima. Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile a doppia tenuta e rispettare, per il recapito finale, le norme del Titolo II del presente regolamento.

Devono inoltre essere collocati a valle e lontano almeno mt. 200 dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni di almeno mt. 50 e comunque tale da non arrecare molestia e/o nocumento al vicinato.

3.10.5. Rifiuti solidi

Gli immondezzai sono consentiti solo presso le abitazioni rurali sparse, ove non viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti e devono avere pavimento e pareti impermeabili, coperchio a tenuta ed essere svuotati prima della colmatura. Gli immondezzai devono distare almeno m 20 dalle finestre e dalle porte dei locali di abitazione o di lavoro. Il trasporto dei rifiuti deve comunque avvenire in modo da evitare il disperdimento.

3.10.6. Ricoveri per animali: procedure

La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del Sindaco che la concede sentito il parere del responsabile del Servizio n. 1 per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato e del Servizio Veterinario sulla idoneità come ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali, e ai fini del benessere delle specie allevate.

L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo parere dei Responsabili dei Servizi n.1 e Veterinario secondo le rispettive competenze.

L'autorizzazione deve indicare la specie o le specie di animali nonché il numero dei capi svezziati che possono essere ricoverati.

Qualora trattasi di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;

detta autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 24 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e attualmente rilasciato dall'E.R. dei servizi di zona competente per territorio.

3.10.7. Caratteristiche generali dei ricoveri

I ricoveri per gli animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 303/56, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee protezioni contro gli insetti e i roditori, devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfestabili.

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio.

Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superfici finestrate apribili in modo da garantire l'illuminazione e la aerazione del locale secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato.

3.10.8. Stalle

Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scolli, a meno che si attui la stabulazione libera coperta.

Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art. 233 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ad avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni. Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e depositi dei recipienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al D.P.R. 327/80 per il personale di custodia e per i mungitori eventuali.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 aprile 1929, n. 994, deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile che permette lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m 2,20, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.

3.10.9 Porcili

I porcili a carattere familiare devono essere realizzati con idonei materiali, ad una distanza minima di mt. 10 dalle abitazioni e dalle strade e devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria. Devono inoltre avere mangiatorie e pavimenti ben connessi e di materia impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

3.10.10 Pollai e conigliaie

I pollai e le conigliaie devono essere aerati, dotati di idonea pavimentazione e mantenuti puliti.

Devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate, all'interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare (massimo 10), a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a mt.10 e comunque tale da non recare molestia e/o nocumento al vicinato.

3.10.11 Abbeveratoi, vasche per il lavaggio

Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio e il rinfrescamento degli ortaggi, vache per il bucato devono essere a sufficiente distanza e a valle dei pozzi e devono essere alimentate con acqua potabile. Devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere ed a convogliare le acque usate o di supero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di mt. 200 dai pozzi per essere disperse sul fondo in modo da evitare impalutamenti o ristagni.

Sono vietate le bocche di riempimento sommerso.

Capitolo 11

EDIFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEPOSITI

3.11.1. Norme generali

Fatto salvo il rispetto delle vigenti leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e diverse disposizioni di legge a norma dell'art. 24 della Legge 833/78, gli edifici destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti od altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono in via preliminare avere le caratteristiche costruttive, indicate nei successivi articoli del presente capitolo.

Resta inteso che per gli ambienti di lavoro a destinazione specifica vale anche quanto previsto dal Capitolo 1 del presente Titolo e Capitolo 7 del Titolo II.

Resta altresì inteso il rispetto delle norme della Legge 13/89 e del D.M. 236/89 per quanto applicabili.

3.11.2. Isolamenti

I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità (art. 7 D.P.R. 303/56).

Salvo casi particolari, i locali di lavoro devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione previsti per le civili abitazioni, in ogni punto dell'edificio per qualsiasi tipo di lavorazione che vi si svolga.

3.11.3. Sistemazione dell'area esterna

L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di cm 70 ^{o altra opera idonea allo scopo} se nell'area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti: dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 319/76 e dalle LL.RR. in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio nel rispetto anche di quanto previsto dal Titolo II.

3.11.4. Pavimentazione

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno degli opifici, il piano di calpestio ^{di norma ove possibile} deve essere più alto di almeno cm 15 rispetto al piano di campagna circostante ogni ingresso. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, che potrà anche essere riempito con grossi ciottoli e che dovrà comunque essere regolarmente aerato, di altezza non inferiore a cm. 40.

Per motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del Responsabile del Servizio n. 1, si potrà derogare dall'obbligo del vespaio.

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale (impermeabile) resistente, in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

3.11.5. Illuminazione

Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari a $1/8$ della superficie del pavimento se laterale; ad $1/10$ se a livello della copertura con tetti preferibilmente tipo sched.

Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d'uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore ad $1/12$ della superficie del pavimento.

La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.

3.11.6 Dotazione di servizi per il personale

I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 3, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno con lavabo. L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio.

Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di tre, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno.

La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di adeguata superficie. Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un ulteriore gabinetto. Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a $2/3$ qualora vengano previsti in adeguato numero orinatoi.

I vasi dovranno essere preferibilmente e per la maggior parte del tipo alla turca.

3.11.7 Caratteristiche dei servizi igienici

Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq 1; l'antibagno di superficie minima di mq 1; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a mq 3.

I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aereo-illuminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato per spogliatoio, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.

I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi dovranno essere serviti da una piletta di scarico sifonata.

Le pareti dei servizi igienici (latrina - antilatrina) devono essere piastrelate fino ad un'altezza di m. 1,80, la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.

3.11.8 Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime

Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq 10 e comunque non meno di 1 mq per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m 1,80 dal pavimento; devono avere regolamentare aereo-illuminazione naturale.

3.11.9 Spogliatoi: dotazione minima

Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al D.P.R. 303/56; almeno una doccia con antidoccia in relazione a venti utilizzatori potenziali contemporanei e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore previsto.

Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze preferibilmente mediante passaggi coperti.

3.11.10 Mense: caratteristiche

Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza di almeno 30 addetti durante l'intervallo per la refezione, si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande. Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq. 1 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

3.11.11 Divieto di installazione distributori alimenti e bevande

Nell'ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri e gas vapori o che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.

3.11.12 Prescrizioni integrative

In fase di preventivo parere (come previsto dall'art. 2.7.2 del Titolo II del presente Regolamento), in merito al nulla osta allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed in relazione alle caratteristiche di essa, il Servizio di Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro, formulerà motivate proposte di prescrizioni integrative all'autorità locale a cui il richiedente dovrà adeguarsi prima dell'inizio dell'attività ancorché l'ambiente sia stato già autorizzato ad essere usato per attività lavorative.

3.11.13 Locali sotterranei e semisotterranei

È vietato adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterranei e comunque carenti di aria e luce diretta.

Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potrà essere consentito previa autorizzazione dell'E.R. allorquando siano rispettati gli altri disposti del presente Regolamento ed in particolare le previsioni di cui al Capitolo 6 del presente Titolo e si provveda con mezzi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio n. 1, alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione dall'umidità.

Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni nocive a meno che siano stati predisposti idonei impianti per prevenire ogni rischio per la salute. L'ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo tale da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi di rischio o di nocività.

Capitolo 12

LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI, ESTETISTE ED ATTIVITA' AFFINI

3.12.0 Campo di applicazione

Fermo restando quanto già previsto all'art. 3.0.0 del Capitolo 1 del presente Titolo, le norme di cui agli articoli successivi devono essere applicate anche per le situazioni in cui si verifica il cambio della titolarità dell'autorizzazione.

3.12.1 Lavanderie: autorizzazione

Chiunque intenda impiantare o gestire una lavanderia aperta al pubblico, di qualsiasi tipo, ad umido o a secco, deve richiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco che la rilascia dietro parere del Responsabile del Servizio n. 1 circa l'idoneità dei locali e delle attrezzature.

L'autorizzazione di cui sopra deve essere richiesta anche nei casi ove si è proceduto alla ristrutturazione totale dei locali o dell'attività e dove si procede al cambio della titolarità dell'autorizzazione.

Nella domanda devono essere indicati:

- 1) il sistema di lavaggio;
- 2) gli impianti e gli apparecchi in dotazione e l'utenza che si intende servire con particolare riferimento alle collettività (aziende industriali, ospedali, aziende ristoratrici, ecc.);
- 3) il personale addetto.

Per le lavanderie ad umido inoltre dovranno essere specificate:

- 1) quali acque verranno usate;
- 2) come si provvederà al loro smaltimento.

3.12.2. Caratteristiche delle lavanderie ad umido

Le lavanderie ad umido, oltre che il reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugamento, devono disporre almeno di:

- a) un locale per la raccolta e la sosta della biancheria;
- b) un locale per la stiratura e il deposito della biancheria pulita;
- c) un gruppo di servizi composti da almeno una latrina con antilatrina completa di almeno un lavabo, preferibilmente a comando non manuale, per il personale.

Si potrà derogare da tali requisiti di locali quando la lavanderia è organizzata in modo che il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata, senza sosta della biancheria, con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettone.

3.12.3. Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali

I locali delle lavanderie industriali devono avere:

- a) pavimenti impermeabili, con gli angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque a chiusura idraulica;
- b) pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad un'altezza di m 1,80 dal pavimento;
- c) altezza, illuminazione e ventilazione regolamentare.

Qualora la lavanderia non disponga di apparecchi meccanici per il trattamento della biancheria sporca, deve essere previsto un sufficiente numero di vasche per le varie operazioni di ammollatura, lavatura e asciugatura.

3.12.4 Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione

Per le lavanderie a secco, in quanto classificate industrie insalubri di II Classe, il Responsabile del Servizio n.1 propone all'Autorità competente i provvedimenti che devono essere adottati a tutela della salute pubblica.

Tali lavanderie devono disporre di almeno 2 locali, o di adeguato spazio opportunamente delimitato (anche mediante macchine ed attrezzature che definiscono le varie fasi lavorative), ampi illuminati ed aerati direttamente dall'esterno e dotati di servizio di uso esclusivo con regolamentare antilatrina e lavabo con comando preferibilmente non manuale.

I locali o lo spazio, oltre che di ventilazione naturale, a riscontro in tutti i casi ove ciò sia possibile, devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con presa d'aria dall'esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento; dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.

Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depurazione idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi, a valle del presidio depurativo, i 10 ppm..

Per impedimenti di natura tecnica o per vincoli urbanistici possono essere adottate soluzioni diverse ed alternative (scarico in fognatura comunale) nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e su conforme parere del Responsabile del Servizio n.1.

Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:

- a) il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;

b) la pulizia dei filtri deve essere effettuata all'aperto da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti, maschera);

c) la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate: la ditta dovrà comunque comprovare con idonea documentazione i quantitativi di solventi usati e il conferimento dei rifiuti a ditte esterne nel rispetto delle norme di cui al D.P.R.915/82 e s.m.i.;

d) gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente aerati prima dell'inizio e alla fine di ogni ciclo.

3.12.5 Veicoli per il trasporto della biancheria

I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile. Essi devono essere ritenuti idonei dal Servizio n. 1 e all'uso certificati a mezzo di visite periodiche. La biancheria sporca deve comunque essere racchiusa in sacchi, tenuti separatamente durante il trasporto.

3.12.6 Biancheria infetta

E' vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o letteracci di ammalati di malattie trasmissibili, che dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderie riconosciuti idonei dall'E.R. sul cui territorio si svolge l'attività a prescindere dalla provenienza della clientela.

3.12.7 Barbieri, parrucchieri, estetiste ed attività affini: autorizzazioni

L'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale ed approvato in conformità alla Legge 14.2.63 n.161, modificata con legge 23.12.1970 n.1142.

Sono parimenti disciplinate da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale, in conformità ai principi della legislazione vigente ed a quanto previsto dalla Legge Regionale 15.9.89 n.48 e dalla Legge 4.1.90 n.1, le attività di estetista e/o affini (truccatore, visagista, depilatore, manicure, pedicure, massaggiatore facciale) che non implicano prestazioni di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione, né l'uso di apparecchiature considerate alla lettera C) - art.14 del R.D.1924 del 29.9.1919, nel qual caso occorrerà invece l'autorizzazione sanitaria prevista dall'art.194 del

T.U.LL.SS. R.D.1265/34 che dovrà essere acquisita nel rispetto delle modalità di cui all'art.3 L.R.5/86.

In particolare, l'attività di estetista potrà avvalersi esclusivamente delle apparecchiature di cui all'elenco allegato alla L.1 del 4.1.90 e all'allegato A della L.R.48 del 15.9.89, di seguito elencate:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;stimolatore blu con scariche inferiori ad 1 cm. e solo effluvio(alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre 1 cm.;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV-A (a bassa ed alta pressione);
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV)ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad 1 atmosfera;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei(idromassaggio);
- Apparecchi per presso-massaggio (1);
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad 1 atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale (coperta termica);

NOTA (1): l'uso delle apparecchiature è subordinato a certificazione medica che ne escluda eventuali controindicazioni.

- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad 1 atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad 1 atmosfera;
- Laser estetico;
- Saune;
- Sterilizzatori.

Le attività di cui al presente articolo non possono di norma essere svolte in forma ambulante.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio di tali attività previo parere del Responsabile del Servizio n.1 il quale accerterà l'idoneità dei locali e della attrezzatura sotto l'aspetto igienico-sanitario.

3.12.8 Caratteristiche minime dei locali

I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati ed illuminati, devono avere:

- a) una superficie di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per il primo posto;
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di mt. 1,80 dal pavimento; il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone;
- c) almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, possibilmente accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrina con lavabo a rubinetteria a comando non manuale;
- d) lavabi fissi con acqua corrente potabile calda e fredda;
- e) arredamento di facile pulizia;
- f) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- g) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, potranno essere imposti, su proposta del Responsabile del Servizio n. 1, mezzi di ventilazione sussidiari;
- h) per l'attività di estetista è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di 2 m. per 2 m., a mezzo di pareti mobili di altezza non

inferiore a m. 2 e con superficie liscia e lavabile anche verso eventuali corridoi di accesso e/o disimpegno.

3.12.9 Pulizia e disinfezione

Gli ambienti di lavoro, le apparecchiature, gli arredi, la biancheria e gli utensili, devono essere sottoposti ad accurate operazioni di sanificazione e disinfezione.

A tale scopo, fatta salva l'adozione da parte dell'interessato di eventuali soluzioni tecniche alternative che assicurino migliori risultati, previa comunicazione e parere del competente Servizio n.1, dovranno essere adottate le seguenti procedure minime:

1) gli aghi che a qualsiasi fine perforano la cute devono essere monouso o sterilizzati con mezzi fisici dopo ogni impiego.

Gli aghi e gli strumenti taglienti (forbici, rasoi, ecc.) che vengono a contatto con superficie cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei devono essere monouso o sterilizzati dopo l'uso con mezzi fisici.

Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che esse vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

E' imperativo che il materiale e gli strumenti che devono essere sterilizzati o disinfettati ad alto livello vengano accuratamente puliti prima della procedura.

Prima della pulizia è però necessario porre gli strumenti per 30 minuti in un disinfettante chimico al fine di proteggere il personale dall'esposizione a microrganismi prima e dopo il processo di pulizia.

La sterilizzazione dovrà essere praticata con l'utilizzo di sterilizzatori a vapori e/o a calore secco.

La disinfezione ad alto livello potrà avvenire mediante l'utilizzo dei seguenti agenti chimici:

agente	concentrazione
Ipoclorito di Sodio	0.1-0.5%
Ipoclorito di Calcio	0.5%
Dicloroisocianurato	0.5%
Cloramina	0.5-2%
Alcool Etilico	70%
Alcool Isopropilico	70%
Glutaraldeide	2% sol. in acqua
Formalina	4%
Perossido di idrogeno	6%
Povidone di Iodio	2.5% di Iodio

2) i lavabi e/o i piani di lavoro devono essere ripetutamente ed accuratamente lavati con l'utilizzo di comuni detergenti;

3) le pareti e i pavimenti, devono essere lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in acqua o con amuchina diluita al 2% in acqua, almeno una volta al giorno per i pavimenti e una volta alla settimana per le pareti.

Nel caso si presenti la necessità di una più ampia e/o determinata operazione di disinfezione, il titolare dell'attività dovrà darne comunicazione al Servizio n. 1, ai sensi dell'art. 1.6.10 del presente Regolamento Locale d'Igiene, che provvederà con proprio personale ad attivare le procedure ritenute necessarie.

3.12.10 Uso dei guanti

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale addetto ai servizi di barbiere, di parrucchiere per uomo, donna, estetista ed attività affini che adoperi cosmetici, tinture ed altro materiale a potenziale rischio tossico e/o allergizzante.

In ogni caso l'impiego dei prodotti di cui sopra dovrà avvenire osservando scrupolosamente le istruzioni per l'uso riportate e/o allegate alle confezioni dei prodotti medesimi.

3.12.11 Attività in ambienti privati

Quando le attività sono svolte in ambiente privato, i locali devono essere razionalmente disimpegnati dai locali di abitazione ed avere le stesse caratteristiche previste dall'articolo 3.12.9.

3.12.12 Libretti di idoneità sanitaria

Chiunque eserciti dette attività deve munirsi di libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio n. 1, che dovrà essere rinnovato annualmente.

Durante il lavoro deve indossare una sopraveste pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

3.12.13 Attività di tosatura animali: autorizzazioni.

Gli esercizi di attività di tosatura e di tolettatura di animali domestici dovranno essere autorizzati dal Sindaco previo parere anche del Responsabile del Servizio Veterinario.

Tali esercizi dovranno inoltre disporre di piletta sifonata sul pavimento del locale di lavaggio, avere idonei mezzi di

captazione sfocianti oltre il tetto per l'allontanamento di odori, vapori, gas che si sviluppano durante l'attività, ed avere inoltre regolamentari scarichi idrici con pozzetti di decantazione e intercettazione dei .peli.

Tutti i residui organici dell'animale devono essere raccolti in appositi sacchi chiusi identificabili da conferire all'incenerimento.

Capitolo 13

AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE

3.13.1 Autorimesse a numero di veicoli non superiori a 9: caratteristiche

Le autorimesse private devono essere provviste di pavimento impermeabile e costruite secondo le norme di cui al D.M. 1.2.86.

E' fatto assoluto divieto di far passare a vista nelle autorimesse tubazioni della distribuzione di gas a meno che non siano conformi alle norme UNI-CIG, nonchè di installare impianti a fiamma libera.

3.13.2 Autorimesse pubbliche e private con numero di veicoli superiori a 9: caratteristiche

Per quanto riguarda le autorimesse pubbliche e private con numero di veicoli superiori a 9, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza antincendi, si dovranno assicurare le norme di cui all'art.86 del T.U.LL.PP.SS. 19.6.1931 n.733 come modificato dal D.P.R.n.616 del 24.7.1977, nonchè assicurare rispetto dei requisiti e delle norme tecniche previste dal D.M. 1.2.86.

Per quanto concerne le autorimesse per carri funebri si fa rimando all'art. 21 del D.P.R.n. 285 del 10.9.1990.

REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE
CAPITOLO 14.
U.S.S.L. 34 - LEGNANO

Capitolo 14

STRUTTURE PER ATTIVITA' SANITARIE E PER
ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE EXTRA-OSPEDALIERE

- A) strutture per attività ambulatoriali
- B) strutture ospedaliere e per case di Cura
- C) strutture per attività socio sanitarie extra-ospedaliere

A) STRUTTURE PER ATTIVITA' AMBULATORIALI

3.14.1 campo di applicazione

Le norme del presente capo A) si applicano agli ambienti destinati allo svolgimento di attività da parte di esercenti professioni sanitarie e professioni o arti ausiliarie delle professioni sanitarie ivi compresi gli studi medici di cui al D.P. 1 marzo 1961, n.121 i quali, oltre ai requisiti di cui all'art 8 del DPR 314/90 o all'art. 18 del D.P.R. 315/90, devono possedere le caratteristiche e i requisiti previsti nel presente capitolo.

3.14.2. norma di rinvio

Fermi restando i requisiti e le procedure autorizzative previste nel Titolo I del presente Regolamento per l'esercizio dell'attività, i locali da adibire ad uso delle attività di cui al precedente articolo 3.14.1 devono possedere, dal punto di vista igienico-sanitario, i requisiti previsti per gli spazi di abitazione di cui al capitolo 4 del presente Titolo, i requisiti specifici riportati negli articoli seguenti nonché ove occorra, i requisiti previsti dalle norme generali per l'igiene, la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Deve in ogni caso essere assicurato il rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi idrici, smaltimento rifiuti e sicurezza ivi comprese le norme relative agli obblighi di conformità dei materiali.

3.14.3 dotazione minima di spazi

Gli spazi per l'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo 3.14.1 sono determinati in funzione del tipo di attività e del numero degli addetti.

Gli spazi minimi per l'esercizio di una delle attività in questione sono costituiti da:

- a) una sala di attesa di superficie non inferiore a mq 9 e comunque dimensionata in relazione all'attività ed eventualmente incrementata dello spazio di cui alla successiva lettera b);
- b) un locale (di superficie minima di mq 7,5 comunque in relazione all'attività) o spazio (superficie minima di mq 3) per l'accettazione e per le attività amministrative;
- c) una o più sale (di superficie minima di mq 9 ciascuna) per l'effettuazione delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche;
- d) un servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività, utilizzabile sia dall'utenza che dal personale per le attività con un numero massimo di tre addetti compreso il titolare contemporaneamente presenti;
- e) un servizio igienico ad uso esclusivo dell'utenza e servizi igienici (wc, spogliatoi, docce) per il personale, calcolato secondo quanto previsto al precedente Capitolo 11, per le attività con un numero addetti compreso il titolare maggiore di tre contemporaneamente presenti;
- f) uno spogliatoio ricavabile, per le attività con numero di addetti contemporaneamente presenti fino a 3, anche nell'antibagno, purchè lo stesso abbia superficie non inferiore a mq 1 per addetto; lo spazio deve essere delimitato a tutta altezza dallo spazio wc.

Il servizio igienico destinato all'utenza deve sempre essere accessibile dalla sala di attesa e, se non già disimpegnato, deve essere dotato di regolamentare antibagno con lavabo con rubinetteria a comando non manuale.

3.14.4 caratteristiche generali degli spazi e dotazione minima di attrezzatura

Tutti gli spazi di cui al precedente articolo devono essere sufficientemente ampi in rapporto all'attività che vi si deve svolgere ed essere mantenuti in condizioni costanti di funzionalità e di pulizia.

Devono avere pavimenti e pareti perimetrali per un'altezza di m.1,8 di materiale impermeabile e ben connesso, liscio e di facile pulizia e sanificazione.

L'altezza netta interna degli spazi di visita, di attesa, uffici-accettazione, non può essere inferiore a m.2,70 salvo i casi in cui si applicano le disposizioni di cui al D.L.vo 626/94; per gli spazi destinati a servizio igienico e spogliatoio è consentita un'altezza netta interna non inferiore a m.240.

Nelle nuove costruzioni, tutti gli spazi di cui al precedente articolo 3.14.3 devono assicurare una adeguata aerazione ed illuminazione naturale che si ritiene soddisfatta qualora sia assicurata una superficie finestrata apribile pari ad 1/8 di quella del pavimento dei singoli spazi.

In caso di documentati impedimenti tecnico-strutturali e/o vincoli urbanistici e/o altri impedimenti in relazione alle modalità di esercizio dell'attività:

- per i locali di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo in alternativa all'aerazione naturale, fermo restando il rispetto di quanto previsto in materia di illuminazione naturale diretta dalle norme legislative vigenti e dal presente Titolo, è consentita l'aerazione artificiale mediante impianto di condizionamento che assicuri il rispetto dei requisiti di cui al capitolo 4 del presente Titolo;
- gli spazi destinati a servizi (wc, spogliatoi, docce) di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo, se non dotati di regolamentare aerazione naturale diretta, devono essere provvisti di impianto di aerazione artificiale che assicuri un ricambio minimo di 10 vol/ora se in aspirazione continua e 20 vol/h se in aspirazione intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno un ricambio per ogni utilizzazione dell'ambiente.

Tutti gli ambienti devono essere convenientemente arredati e disporre di tutta l'attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature necessarie per il corretto e funzionale esercizio della specifica attività.

Nello spazio ove si svolge l'attività (lettera c del precedente articolo 3.14.3) devono essere disponibili un lavabo con rubinetteria a comando non manuale, distributore di materiale detergente e disinfettante e asciugamani automatici o monouso.

Tale spazio deve essere dotato di un armadietto farmaceutico provvisto di presidi terapeutici, adeguati alle attività che vi si svolgono.

L'impianto elettrico deve essere realizzato secondo le norme tecniche CEI 64-4 e nel rispetto delle norme di cui alla legge 46/90 e DPR 547/55.

Per quanto concerne i sistemi per la climatizzazione, l'installazione di impianti a gas si fa espresso rimando a

quanto previsto al cap. 4 del presente Titolo - requisiti delle abitazioni - .

3.14.5 accessibilità della struttura

Le strutture sanitarie di nuova istituzione disciplinate dal presente capitolo, devono essere accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria e, pertanto, garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 13/89 e dal DM 236/89, art.4 punti 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 e relative specifiche tecniche di cui all'art. 8 dello stesso D.M. 236/89 ovvero dei requisiti di cui al DPR 384/78 a seconda che si tratti rispettivamente di strutture private aperte al pubblico o di strutture pubbliche.

Ai sensi del DM 236/89 e della legge 104/92, le strutture sanitarie private aperte al pubblico esistenti, qualora non già adeguate ai sensi del DPR 384/78, devono conformarsi alle disposizioni del DM 236/89 richiamate al precedente comma, in tutti i casi di intervento di ampliamento e/o ristrutturazione, di modifiche di opere interne, di cambi di destinazione d'uso. Sono fatte salve le possibilità di deroga previste dall'art. 7 del DM 236/89.

Nel caso di nuova attività in immobile o parte di immobile esistente ed urbanisticamente compatibile, non soggetto ad interventi di cui al precedente secondo comma, deve essere prodotta dall'interessato apposita dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

La verifica della rispondenza alla normativa è, in tali casi, demandata alla USSL che ne dà successiva informazione al Sindaco.

3.14.6 strutture polifunzionali

Per l'esercizio di prestazioni in centri polifunzionali (poliambulatori, centri specialistici, centri fisioterapici, ecc.) e/o che richiedono apparecchiature e attrezzature complesse, le dotazioni minime di cui al presente capitolo devono essere opportunamente e adeguatamente incrementate in relazione alla specifica e dettagliata previsione dell'attività.

3.14.7 ambulatori chirurgici

Gli ambulatori chirurgici per interventi in anestesia generale, oltre agli spazi previsti all'art. 3.14.3, devono disporre di sala operatoria conforme alla normativa vigente, di locali per la preparazione del paziente, di locale risveglio dotato di 2

posti letto monitorizzati e di spazi per le operazioni di sterilizzazione.

Tali ambienti devono essere dotati di impianto di condizionamento avente le caratteristiche di cui al capitolo 4 del presente Titolo.

I locali per le attività di Day hospital se previsti, devono avere le caratteristiche di cui alla l.r. 7/90.

3.14.8 separazione di locali per attività ausiliarie

I locali che all'interno della struttura sono utilizzati per l'esercizio di attività sanitarie ausiliarie devono essere fisicamente separati dai locali destinati ad ambulatorio; l'attività deve essere ausiliaria rispetto all'attività principale.

I locali degli studi odontoiatrici devono essere, oltrechè fisicamente separati, anche non comunicanti con i locali destinati a laboratori odontotecnici.

3.14.9 autorizzazione sanitaria

Per l'esercizio delle attività di cui al presente paragrafo si fa rimando alle disposizioni della l.r. 5/86 e successive modifiche e integrazioni.

B) STRUTTURE OSPEDALIERE e PER CASE DI CURA

3.14.10 norma di rinvio

Nelle more della emanazione delle norme di attuazione dell'art. 8 del D.Lvo 502/92 come modificato dall'art 9 del D.Lvo 517/93 e fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, sicurezza impiantistica, eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, scarichi idrici, smaltimento rifiuti, conformità dei materiali:

- per gli edifici ospedalieri in genere si fa rimando alle previsioni di cui al D.C.G. 20 Luglio 1939 e successive modifiche ed integrazioni per le parti non incompatibili con la successiva normativa legislativa, regolamentare e tecnica vigente;

- per le case di cura così come definite all'art.1 del D.M. 5 Agosto 1977 si applicano le disposizioni dello stesso D.M. e quelle di cui alla legge regionale 6.2.1990, n.7 per le parti non incompatibili con la successiva normativa legislativa, regolamentare e tecnica vigente.

I progetti per le costruzioni ospedaliere e quelli per le case di cura oltre alle procedure generali per il rilascio, da parte del Sindaco, della concessione edilizia, devono altresì seguire le previsioni di cui all'art.228 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n.1265.

L'usabilità di tali strutture è consentita nel rispetto dei procedimenti di cui al DPR 425/94 solo previo accertamento e parere favorevole delle condizioni igienico sanitarie da parte della competente struttura tecnica della azienda USSL.

L'esercizio dell'attività è soggetta al rilascio della specifica autorizzazione regionale.

C) STRUTTURE SOCIO-SANITARIE EXTRA-OSPEDALIERE

3.14.11 comunità alloggio per malati di AIDS

Ad integrazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. V/35193 del 16 aprile 1993, le strutture extra ospedaliere destinate ad ospitare malati di AIDS in fase non acuta devono possedere le seguenti dotazioni minime:

- camere a uno o due letti aventi le dimensioni minime rispettivamente di 9 e 14 mq ed altezza minima netta interna non inferiore a quella prevista al cap.4 del presente Titolo, fatta eccezione per i casi in cui si applicano le disposizioni di cui alla normativa in materia di igiene e prevenzione dei luoghi di lavoro.

All'interno delle camere da letto è fatto divieto di installare apparecchi di combustione;

- locali e spazi destinati al soggiorno-pranzo e alle attività collettive non inferiore a mq.3 per persona con un minimo di 14 mq;

- spazio per l'assistenza sanitaria comprendente almeno un locale infermeria di superficie minima di mq 9 ed idoneamente attrezzato;

- servizi igienici ad uso delle singole camere di dimensione minima di mq 4, aggiuntiva alla superficie minima della camera. In alternativa possono essere previsti servizi ad uso di più camere nel numero minimo di 1 per piano e di uno ogni quattro posti letto, adeguatamente disimpegnati;

- cucina avente le caratteristiche minime previste al Cap.4, servita, di norma, da vano dispensa. Restano fatte salve le disposizioni di cui al Titolo IV del Regolamento Locale di Igiene per i casi applicabili;

- locali idonei per la direzione, attività amministrativa, e una dotazione di spogliatoio e servizi igienici per il personale secondo quanto previsto al precedente capitolo 11;
- servizio di lavanderia interna, comprendente un locale di superficie non inferiore a 9 mq (lavanderia e deposito biancheria pulita), dotato di regolamentare aerazione e illuminazione naturale diretta e completo di uno spazio-locale, ben ventilato, per la raccolta della biancheria sporca, destinato ad eventuale servizio di disinfezione. In assenza di quanto sopra dovranno essere documentate le idonee modalità di espletamento del servizio; in tal caso dovrà comunque essere previsto un locale o vano per il deposito della biancheria sporca;
- almeno un servizio igienico dotato di regolamentare antibagno con lavabo, per i visitatori;
- regolamentari sistemi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e degli scarichi idrici.

Gli ambienti in questione devono osservare il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, sicurezza impiantistica, conformità dei materiali e di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Capitolo 15

a) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE.

b) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

a) Fabbricati per abitazioni temporanee e/o provvisorie

3.15.1 Campo di applicazione

La presente normativa si applica a tutti i ricoveri a carattere temporaneo e/o provvisorio per esigenze sia di destinazione alla ricezione di turisti o nomadi che per l'allestimento in via eccezionale per emergenze causate da catastrofi naturali e non.

Tutti gli altri alloggi che rientrano tra quelli provvisori, come meglio sottospecificato, dovranno, fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, osservare quanto previsto dal presente capitolo.

Tra gli alloggi temporanei a carattere provvisorio rientrano:

- le tende;
- le roulottes, i campers e simili;
- i containers, i prefabbricati ad uso provvisorio e temporaneo;
- i bungalows.

3.15.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori

Il proprietario o gli utenti qualora usino mezzi propri, devono assicurare che:

Tende: devono avere adeguati requisiti costruttivi, di impianto e d'uso tali da garantire un adeguato isolamento dal terreno ed una idonea aerazione dello spazio confinato.

All'interno delle tende è vietato l'uso di impianti a fiamma libera.

Roulottes - Campers: devono avere uno spazio abitabile non inferiore a mc 4 per persona.

Devono avere almeno la seguente dotazione di servizi: frigorifero, cucina con cappa, spazio chiuso con servizio igienico a smaltimento chimico. Gli allacciamenti alla corrente elettrica, devono essere sistemati in uno spazio isolato ed accessibile solo agli addetti.

Devono essere provvisti di aerazione e illuminazione naturale a mezzo di sportelli-finestre a doppia vetratura in numero sufficiente ed a mezzo di appositi aeratori.

Le bombole di gas liquido (GPL) per il funzionamento della cucina, devono essere sistemate all'esterno ed opportunamente coperte e protette.

Prefabbricati, containers ed analoghi: devono essere realizzati con idoneo materiale atto a garantire la resistenza al fuoco, evitare che si verifichino notevoli sbalzi di temperatura, che si formi condensa sulle pareti interne ed ancora che ne permettano una facile pulizia per garantire la massima igienicità dei locali, degli spazi e dei servizi.

Devono garantire uno spazio abitabile non inferiore a mq 8 per persona.

Tutti gli spazi interni devono avere aerazione naturale che assicuri i sufficienti ricambi d'aria ed avere un'adeguata illuminazione naturale.

Devono essere dotati di adeguato servizio igienico completo di una dotazione minima composta da un lavabo, un WC, bagno o preferibilmente doccia, il tutto regolarmente allacciato alla rete fognaria o a regolamentare impianto di trattamento.

Devono avere altezza minima non inferiore a m 2,40 i prefabbricati e a m 2,10 i container.

I pavimenti devono essere in materiale durevole e lavabile; l'impianto elettrico di illuminazione deve essere eseguito secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Devono essere approvvigionati di acqua potabile, di regola proveniente dal pubblico acquedotto.

Bungalows: per le caratteristiche di questi alloggi si fa espresso rimando a quanto previsto agli articoli 15 e 16 del Regolamento regionale 11 ottobre 1982, n. 8.

Fermo restando il requisito di altezza fissato dal soprarichiamato Regolamento regionale, deve prevedersi, per ogni persona uno spazio abitabile non inferiore a mq 8 con un'altezza non inferiore a m 2,40.

b) Complessi ricettivi all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici)

3.15.3. Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta

Nella sistemazione o predisposizione dell'area o delle piazzuole per il posizionamento degli alloggi provvisori di cui al precedente articolo occorre che, oltre al rispetto degli indici minimi di superficie delle piazzuole di cui all'allegato A) del Regolamento regionale 11 ottobre 1982, n. 8, gli stessi alloggi, di regola, distino tra di loro lungo tutto il perimetro:

- le tende minimo m 2,50;
- le roulotte e i campers, minimo m 3,50;
- i prefabbricati, i containers, i bungalows minimo m 5.

Tutti gli alloggi devono inoltre distare dai servizi igienici e dai depositi dei rifiuti almeno m 20.

Per particolari situazioni di gravità, si potrà derogare da tale norma previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 della USSL territorialmente competente.

Il suolo destinato alla ricezione di alloggi provvisori, deve essere siste-

mato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, deve inoltre garantire un'agevole percorribilità per il passaggio delle persone. I campeggi per minori devono possedere i requisiti previsti dal Piano Regionale Socio-Assistenziale.

3.15.4. Approvvigionamento idrico

Fermo restando la dotazione minima di cui al Regolamento Regionale n. 8/82, la dotazione normale di acqua è fissata in 500 litri per persona e per ogni giorno di cui almeno 1/3 potabile; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi di pulizia, ed ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti, dovrà essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione.

L'acqua potabile dovrà pervenire dall'acquedotto comunale; in mancanza di questo, è previsto l'approvvigionamento privato di acqua dichiarata potabile dal competente Servizio dell'USSL.

Nel caso che l'approvvigionamento non derivi dall'acquedotto comunale è necessario installare serbatoi di riserva di acqua potabile della capacità di 100 litri/giorno per persona ospitabile oppure munire il parco di campeggio di motori o gruppi elettrogeni in grado di far funzionare le pompe.

3.15.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche

Oltre ai requisiti e fermo restando le dotazioni previste, ai soli fini della classificazione, dal Regolamento regionale n. 8/82 e dalla relativa allegata tabella A) i complessi ricettivi all'aria aperta devono essere provvisti delle seguenti dotazioni minime di servizi idrosanitari aventi anche le caratteristiche appresso specificate:

- 1 latrina per ogni 20 persone in locali distinti per i due sessi;
- 1 lavabo per ogni 10 persone;
- 1 doccia con acqua calda e fredda per ogni 10 persone in locali distinti per i due sessi.

Le costruzioni destinate ai servizi igienici devono essere posizionate adeguatamente in modo da assicurarne l'isolamento e nel contempo la facile accessibilità.

Tutti gli ambienti dei servizi devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, non assorbente o poroso, facilmente lavabile; devono avere pareti, con spigoli arrotondati, rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di m 2 ad eccezione dei locali doccia che devono essere completamente rivestiti di materiale impermeabile.

Dovrà inoltre essere assicurata adeguata pendenza del pavimento alle apposite pilette per il deflusso delle acque di lavaggio.

I locali doccia devono avere, sempre separatamente per i due sessi, adeguati spogliatoi con panche di materiale lavabile, appendiabiti e armadietti.

Devono avere, oltre ad un'adeguata illuminazione ed aerazione come meglio specificato agli articoli successivi, adeguata termoventilazione e apparecchiature per l'immissione di aria calda o prese per asciugacapelli in numero pari a quello dei posti doccia.

In alternativa ai locali spogliatoi, possono essere consentiti spazi anti-doccia per riporre gli indumenti, in questo caso devono essere previste delle zone con prese d'aria calda e prese per asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.

È comunque consigliabile prevedere le zone o locali doccia, separati, anche se contigui, con il resto del servizio.

I vani latrina devono avere superficie non inferiore a mq 1, possedere tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ed avere preferibilmente un vaso alla turca: nei servizi destinati agli uomini potranno prevedersi in aggiunta alla dotazione minima anche orinatoi a parete.

È consigliabile realizzare uno spazio unico anti-latrina ove dovranno essere sistemati più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni tre servizi.

Dovrà essere realizzato un apposito locale, distinto o incorporato ad un blocco dei servizi, ove si sistemerà tutto il materiale occorrente per le pulizie ordinarie ovvero per le disinfezioni o disinfestazioni che saranno eseguite ad intervalli di tempo adeguato.

Il locale o i locali in questione dovranno essere chiusi al pubblico. Nei locali di servizio, devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito; devono inoltre essere sempre previsti distributori di salviette di panno o carta, ovvero asciugatoi termoventilati; distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Tutte le altre eventuali suppellettili non comprese nel presente articolo, devono sempre essere costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.

3.15.6. Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari

Tutti i locali dei servizi idro-sanitari, devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas. Qualora per alcuni locali l'aerazione e illuminazione avvengano con apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso occorre il preventivo parere del Responsabile del Servizio n. 1 territorialmente competente. Ogni locale dei servizi deve essere munito di apparecchio per l'illuminazione artificiale, tale da assicurare l'utilizzo anche nelle ore notturne. L'illuminazione notturna dei piazzali e dei percorsi deve essere possibilmente concentrata in basso mediante l'uso di lampioncini aventi l'altezza massima di m 2,50.

3.15.7. Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto

I lavelli per le stoviglie e i lavatoi per la biancheria, possono essere installati in corpi di fabbrica o all'aperto.

Devono essere in numero adeguato al numero delle persone ospitabili, realizzati con materiale di facile pulizia.

In sostituzione dei lavatoi per la biancheria è anche consigliata l'adozione di macchine lavatrici a gettone.

Per quanto concerne le docce all'aperto, occorre che le stesse abbiano pavimentazione liscia, impermeabile, adeguata e con idonea pendenza allo scopo di evitare la formazione di pozzanghere e allagamenti alle zone limitrofe.

Nelle vicinanze di tutti i servizi di cui sopra dovranno essere apposti in numero adeguato raccoglitori di rifiuti.

3.15.8. Smaltimento dei rifiuti liquidi

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi, gli impianti di depurazione, l'immissione delle acque depurate in specchi d'acqua, si fa riferimento alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R. 25.5.1985 n.62, nonché al Titolo II del presente Regolamento.

3.15.9. Pronto soccorso

Tutti i complessi devono essere muniti di cassette di pronto soccorso con i medicamenti necessari. Per i complessi aventi una ricettività superiore a 500 ospiti potenziali deve essere prevista la realizzazione di un locale, di superficie minima di mq 15, attrezzato a pronto soccorso con attrezzature e presidi farmacologici.

Restano ferme le indicazioni sull'espletamento del servizio e sulla dotazione di apparecchio telefonico o mezzo di comunicazione alternativo previsto dal Regolamento regionale n. 8/82 e relative tabelle allegate.

3.15.10. Altri servizi

Le cucine, le dispense, le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco ed ogni altro esercizio di ospitalità collettiva, dovranno osservare le norme indicate negli specifici capitoli del presente Regolamento.

Analogamente vanno applicate tutte le indicazioni riguardanti il personale addetto alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande.

3.15.11. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento ed in particolare per quanto concerne:

- le procedure per l'identificazione delle aree, concessione edilizia, autorizzazione all'esercizio, obblighi del titolare, classificazione, deroghe per i complessi esistenti ecc;
- la sistemazione del terreno;
- le caratteristiche degli accessi;
- smaltimento rifiuti solidi;
- accesso di animali;
- dispositivi e mezzi antincendio;
- impianti di illuminazione, ecc.

si fa espresso rimando a quanto previsto dalla Legge regionale 10 dicembre 1982, n. 71 e relativo Regolamento regionale di attuazione 11 ottobre 1982, n. 8 e loro modifiche ed integrazioni.